

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

266^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI
indi del vice presidente GRANELLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 5

SENATO

Composizione 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta e approvazione:

«Interventi correttivi di finanza pubblica»
(1508-B) (Collegato alla manovra finanziaria)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)» (1507-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PIZZO (PSI) Pag. 7, 34

LOPEZ (Rifond. Com.) 8

REVIGLIO, relatore generale 11 e passim

BARUCCI, ministro del tesoro 16

PAVAN (DC), relatore sul disegno di legge n. 1450-B 33 e passim

* CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica 34 e passim

CANNARIATO (Verdi-La Rete) 35, 186

* CROCETTA (Rifond. Com.) 36 e passim

ROCCHI (<i>Verdi-La Rete</i>)	Pag. 37 e passim
COVATTA (<i>PSI</i>)	38
TADDEI (<i>PDS</i>)	38
MANNA (<i>Rifond. Com.</i>)	39
PONTONE (<i>MSI-DN</i>)	39, 81
FAVILLA (<i>DC</i>)	39
DUJANY (<i>Misto-Vallée d'Aoste</i>)	39
NOCCHI (<i>PDS</i>)	39
ALBERICI (<i>PDS</i>)	39
MANZINI (<i>DC</i>)	39
PAGLIARINI (<i>Lega Nord</i>)	40, 41, 42
BETTONI BRANDANI (<i>PDS</i>)	40
GIORGI (<i>PSI</i>)	40, 192
LORETO (<i>PDS</i>)	41
FAGNI (<i>Rifond. Com.</i>)	54, 119
MERIGGI (<i>Rifond. Com.</i>)	54
* SALVI (<i>PDS</i>)	82
VINCI (<i>Rifond. Com.</i>)	163
D'ALESSANDRO PRISCO (<i>PDS</i>)	180
COMPAGNA (<i>Liber.</i>)	185
COVI (<i>Repubb.</i>)	187
SIGNORELLI (<i>MSI-DN</i>)	188
SPERONI (<i>Lega Nord</i>)	191
* CHIARANTE (<i>PDS</i>)	194
MOLINARI (<i>Verdi-La Rete</i>)	195
GRAZIANI Augusto Guido (<i>PDS</i>)	197
* PICANO (<i>DC</i>)	199

PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

PRESIDENTE	201
------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE**Votazioni finali dei disegni di legge nn. 1508-B, 1450-B e 1507-B:**

PRESIDENTE	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	201, 203, 204

Votazione finale e approvazione con modificazioni:

«Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87» (1686) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):	
PRESIDENTE	206
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	206

DIMISSIONI DEL SENATORE GIUSEPPE LEONI**Relezione:**

PRESIDENTE	208
Votazione a scrutinio segreto	209

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENTE	Pag. 210
------------------	----------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	210
---------------------------------	-----

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970» (1207) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

DI LEMBO (<i>DC</i>), relatore	211
* GRAZIANI Antonio (<i>DC</i>)	214
PAVAN (<i>DC</i>)	214
FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	215
* MARINUCCI MARIANI (<i>PSI</i>)	219
* ZUFFA (<i>PDS</i>)	220

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991» (1483) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

ORSINI (<i>DC</i>), relatore	221
FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	222

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993» (1484) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

ORSINI (<i>DC</i>), relatore	224
FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	225
PIZZO, (<i>PSI</i>)	225

266ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 DICEMBRE 1993

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992» (1567) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

- * GRAZIANI Antonio (DC), relatore Pag. 226
 FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 226

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991» (885) (Relazione orale):

- * DE MATTEO (DC), relatore 229
 FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 230

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversità con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992» (1382) (Relazione orale):

- * GRAZIANI Antonio (DC), relatore 231
 ROCCHI (Verdi-La Rete) 232, 233
 STRUFFI (PSI) 232
 FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 233

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi dell'unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale fatto a Madrid il 6 novembre 1992» (1521) (Relazione orale):

- * DE MATTEO (DC), relatore Pag. 234
 FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 235

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1382:

- * GRAZIANI Antonio (DC), relatore 237
 FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 237

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993 238**ALLEGATO****COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN**

- Variazioni nella composizione 240

DISEGNI DI LEGGE

- Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 240
 Annuncio di presentazione 240
 Apposizione di nuove firme 241
 Assegnazione 241
 Nuova assegnazione 241

GOVERNO

- Richieste di parere su documenti 242
 Trasmissione di documenti 242

CORTE DI CASSAZIONE

- Trasmissione di ordinanze su richieste di referendum 243

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

- Apposizione di nuove firme su mozioni ... 249
 Annuncio di mozioni e di interrogazioni 249, 254
 Interrogazioni da svolgere in Commissione 290
 Ritiro di interpellanze e di interrogazioni 291

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

STAGLIENO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Baldini, Bo, Boldrini, Bratina, Condorelli, Fontana Albino, Forcieri, Greco, Innocenti, Leone, Mancuso, Napoli, Russo Giuseppe, Santalco, Stefanini, Stefano, Triglia, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Campania: Compagna, Condorelli, De Vito, Ferrara Pasquale, Florino, Franza, Gava, Graziani Augusto Guido, Guerriatore, Innamorato, Lobianco, Luongo, Manna, Meo, Pagano, Pelella, Piccoli, Pinto, Pontone, Procacci, Ranieri, Rastrelli, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Salvato, Sellitti, Stefanelli, Ventre e Zecchino;

per la regione Veneto: Peruzza;

per la regione Piemonte: Manzi;

per la regione Trentino-Alto Adige: Carniti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione congiunta e approvazione dei disegni di legge:

«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508-B) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)» (1507-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1508-B, 1450-B e 1507-B, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale congiunta, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Pizzo che, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo:

1) a prendere in considerazione la riapertura dei termini di cui all'articolo 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prorogandolo alla data del 31 dicembre 1992;

2) a prorogare il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, fino alla data del 31 dicembre 1994;

3) alla maggiorazione del 90 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9.1508-B.26

PIZZO, STRUFFI, FOGU, GANGI, LAURIA,
GALUPPO

Il senatore Pizzo ha facoltà di parlare.

PIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per illustrare un ordine del giorno da me proposto insieme ad altri senatori. Per la verità avevo presentato un emendamento, ma motivi regolamentari – quindi di natura tecnica – mi hanno indotto a trasformarlo in ordine del giorno.

L'ordine del giorno in parola riguarda le costruzioni abusive. Quelle fino ad oggi censite e che non rientrano nell'ambito della legge n. 47 del 1985 (o perchè costruite successivamente alla data del 1° ottobre 1983, o perchè, anche se costruite in data antecedente a quella scadenza, non hanno potuto usufruire delle norme contenute in tale legge, per carenza di documentazione o perchè i proprietari non hanno prodotto l'istanza nei termini prescritti), superano ormai in Italia diversi milioni di unità. Nella sola regione in cui io vivo, la Sicilia, esse sono circa 500.000.

Proprio per questo motivo è in corso un'iniziativa da parte di migliaia di cittadini proprietari che hanno costruito abusivamente, una petizione rivolta al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano sensibilizzati il Governo e il Parlamento per una modifica in senso più giusto della legge n. 47. Tale iniziativa è finalizzata ad affermare il diritto alla proprietà della casa da parte di chi l'ha costruita.

Alcune iniziative sono nate proprio in questi ultimi mesi; in determinate regioni sono sorti spontaneamente comitati cittadini. In Sicilia l'iniziativa interessa circa 45 comuni di grosse dimensioni, quali Gela, Marsala, Caltanissetta, Bagheria, Termini Imerese, Trapani, Vittoria, Palma di Montechiaro, Niscemi, Ribera, Sambuca di Sicilia, Monreale, Misterbianco, Licata, eccetera.

Ritengo che il Parlamento ed il Governo non possano rimanere insensibili di fronte a tali istanze. L'iniziativa credo che sia compatibile rispetto all'esigenza dello Stato di incamerare ulteriori somme.

L'ordine del giorno impegna il Governo, in primo luogo, a prendere in considerazione la riapertura dei termini di cui all'articolo 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (legge recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). L'articolo 31 citato prevede, al primo comma, che possano, su richiesta, conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983. Vi sono quindi le lettere *a)* e *b)* (che per risparmiare tempo non leggo, anche perchè da tutti noi conosciute), in cui si prevede esplicitamente il termine del 1983. L'ordine del giorno propone appunto di prorogarlo alla data del 31 dicembre 1992.

In secondo luogo, l'ordine del giorno impegna il Governo a prorogare il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 35, primo comma, della predetta legge n. 47 (secondo il quale la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge).

Con l'ordine del giorno si impegna il Governo a prorogare il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 35 fino al 31 dicembre 1994.

In terzo luogo (ed è la parte forse più importante, visto che interessa lo Stato che ha necessità di incamerare risorse), l'ordine del giorno impegna il Governo alla maggiorazione del 90 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione, ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 47, maggiorazione da incamerarsi da parte dello Stato stesso, sopperendo in tal modo al mancato introito dell'ICI - il Ministro al riguardo potrà essere più preciso - per il quale non sono stati incassati circa 3.000-4.000 miliardi.

Ritengo che l'approvazione dell'ordine del giorno n. 26 con l'invito al Governo a prendere iniziative in tal senso porterebbe alle casse dello Stato, circa 3.000 miliardi, molto più di quanto abbia prodotto il condono tributario. Con queste finalità e con tale spirito rimetto alla valutazione del Governo e dei colleghi l'ordine del giorno in esame, auspicando un voto favorevole su di esso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lopez. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, prego innanzi tutto il Presidente di considerare assorbite dal mio intervento sia l'illustrazione degli emendamenti di cui sono primo firmatario, sia la dichiarazione di voto a favore degli ordini del giorno nn. 12 e 14, cioè quelli che recano come prime firme quelle dei colleghi Pelella e Nocchi. Signor Presidente, si tratta di un modo per risparmiare tempo, anche perchè ho l'impressione che noi stiamo svolgendo qui un dibattito non dico inutile, ma certamente molto, molto rituale. Infatti, una amplissima maggioranza di Gruppi politici qui presenti ha teorizzato l'inopportunità di emendare i documenti finanziari così come sono stati approvati dalla Camera. A questo proposito, devo dare atto al relatore Abis di aver addotto almeno una ragione politicamente valida, anche se per noi non condivisibile, per giustificare la richiesta di approvare il tutto senza apportare modifiche: mi riferisco cioè all'impatto positivo sui mercati e sulle borse che deriverebbe da una rapida approvazione dei provvedimenti in esame. In realtà ho sentito altri argomentare in modo diverso, debbo dire con una certa demagogia ed anche una buona dose di ipocrisia: si dice - da parte di alcuni colleghi - che l'approvazione di emendamenti e il conseguente ritorno della finanziaria all'esame della Camera dei deputati inciderebbero sull'iter di scioglimento del Parlamento e quindi anche sulla data delle elezioni anticipate. Non c'è nulla di più falso di tale argomentazione. Infatti, non c'è dubbio che la Camera avrebbe, nei giorni tra il 27 e il 31 di questo mese, tutto il tempo necessario e sufficiente per la definitiva approvazione dei documenti finanziari. La verità, quindi, credo che sia un'altra: questa manovra finanziaria non piace a nessuno e dunque l'unico modo per farla passare è una sorta di «militarizzazione» dei Gruppi parlamentari, imposta dall'alto, dai vertici e dalle segreterie dei partiti. Non si tratta certamente di un buon segnale per chi aveva sperato che il rapporto tra partiti e istituzioni avesse già imboccato una strada radicalmente nuova rispetto al passato;

al tempo stesso va però detto che questa sorta di autocertificazione di morte che sarà il voto di questa Aula sui documenti finanziari per il 1994, sancirà, opportunamente, la fine di questa XI legislatura. Dico soltanto ai colleghi che si può anche morire con dignità ed è grave, da un punto di vista istituzionale, che il Senato della Repubblica rinunci a priori ad intervenire sulle parti del disegno di legge finanziaria modificate dalla Camera, anche perchè molte di quelle modifiche risultano – e non solo a noi di Rifondazione comunista, ma a molti colleghi – peggiorative rispetto al testo varato a suo tempo da quest'Aula e talora addirittura inaccettabili.

Così è, ad esempio, per quella norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge collegato che abbandona al loro destino il personale in sovrannumero dei Ministeri. Così è per la norma dell'articolo 4 che omologa accademie e conservatori alle altre istituzioni scolastiche, quasi che non fossero stati presentati numerosi disegni di legge per l'omologazione di tali istituzioni ai livelli dell'istruzione universitaria. Così è per la cancellazione della norma voluta dal Senato, sempre all'articolo 4, che prevedeva di trasferire dal Ministero degli affari esteri a quello della pubblica istruzione la competenza per le scuole italiane all'estero.

L'articolo 4, riguardante appunto la pubblica istruzione, risulta più di altri molto rimaneggiato e complessivamente riformulato. Si tratta peraltro di un articolo emblematico che testimonia il fallimento di una politica scolastica che pretendeva di essere molto ambiziosa. Il ministro Jervolino non è stata in grado neanche di assicurare la riforma degli esami di Stato, che pure a gran voce all'inizio del suo mandato aveva proclamato di voler attuare; e neppure è stata in grado – sarebbe stato sufficiente un semplice decreto – di abolire quell'autentica vergogna che sono gli esami di riparazione, sostituendoli con adeguati corsi di sostegno didattico nelle scuole.

Che cosa resta di questa politica scolastica del Governo Ciampi? Restano i tagli, per oltre 1.500 miliardi, che graveranno quasi tutti sul personale (un personale già tartassato, massacrato, il cui contratto non è stato rinnovato dal 1990); resta una delega al Governo per attuare la cosiddetta autonomia scolastica ed il riassetto degli organi collegiali (un'autonomia scolastica che si condensa in realtà in un solo obiettivo, quello del cosiddetto autofinanziamento delle istituzioni scolastiche). E si ha un bel contestare, da parte del ministro Jervolino e di altri illustri o meno illustri commentatori del movimento studentesco, il termine «privatizzazione» applicato alle norme contenute in quest'articolo. Gli studenti hanno compreso benissimo di cosa si tratta: o pagheranno loro il finanziamento delle scuole o a tal fine dovranno inevitabilmente intervenire soggetti esterni allo Stato. E questa è esattamente la privatizzazione!

Voi siete riusciti persino a rendere ostile ed invisa, in primo luogo agli studenti ma in generale al mondo della scuola, la parola «autonomia» che per anni ed anni ha rappresentato, in particolare per la Sinistra, l'obiettivo di tante battaglie e di tante proposte di riforma del sistema scolastico; a tal punto che credo si debba ormai abbandonare da parte nostra la valenza positiva di questo termine e riprendere

invece in pieno i concetti di autogoverno ed autogestione delle istituzioni scolastiche e del sistema scolastico inteso nel suo complesso.

Il Governo si è preso nove mesi di tempo per varare i decreti legislativi che dovranno attuare le norme di questa manovra finanziaria sull'autonomia scolastica e sul riassetto degli organi collegiali e persino sullo statuto degli studenti che deciderà il Ministero per suo conto, anche se è vero che nel frattempo il ministro Jervolino proseguirà nel tentativo di dare uno sbocco salottiero al movimento degli studenti con i suoi martedì di viale Trastevere; è proprio vero che muore il vecchio regime ma non la sua filosofia: «Prendiamo tempo, lasciamoli sfogare, tanto alla fine faremo come ci pare».

Però i nove mesi che abbiamo di fronte sono tanti, soprattutto se si pensa che in questo periodo di tempo ci sarà lo scioglimento di questo Parlamento con le elezioni politiche anticipate; ci sarà la formazione di un nuovo Governo; basterà allora un piccolissimo decreto del nuovo Governo per cancellare o modificare radicalmente le norme volute da questa legge finanziaria e in particolare dall'articolo 4 del disegno di legge collegato.

Certamente entrano subito in vigore alcune norme riguardanti le supplenze, i pensionamenti, le nuove assunzioni e i licenziamenti dei precari; entrano in vigore norme relative alla gestione dei fondi che lo Stato trasferisce alle singole scuole; tutto ciò, insomma, che produce appunto quei tagli di oltre 1.500 miliardi.

Sono decisioni inaccettabili, alle quali ci siamo opposti e continuiamo ad opporci. Ma non c'è dubbio che ora, in vista della fase politica nuova che sta davanti a noi, si apre, per noi che abbiamo condotto questa battaglia di opposizione e per lo stesso movimento degli studenti, un problema arduo e impegnativo. Non c'è dubbio che l'intero sistema dell'istruzione pubblica, e non solo la scuola secondaria superiore, ha bisogno di seri e urgenti interventi riformatori. Si tratta dunque di fare subito un passo avanti e di dare alla battaglia di opposizione e di contestazione che ha caratterizzato queste settimane contenuti propositivi e progettuali affinché il nuovo Parlamento sia chiamato a pronunciarsi su ipotesi di riforma alternative alla politica scolastica voluta in particolare dal Governo presieduto dall'onorevole Amato e dal Governo presieduto dal dottor Ciampi.

La questione scuola noi riteniamo (e vorremmo in questo essere confortati da analoghe valutazioni degli altri Gruppi della sinistra, in particolare da un Gruppo come quello del Partito democratico della sinistra) non possa non essere posta sul tavolo degli incontri per un accordo tra le forze di sinistra e progressiste in vista della scadenza elettorale. E sarebbe già un grande successo se da quel tavolo (sperando naturalmente che a quel tavolo si arrivi in tempi rapidi) uscisse la volontà comune di dar vita immediatamente ad una costituente democratica per un'istruzione pubblica riformata, capace di coinvolgere in un lavoro collettivo di costruzione programmatica le forze politiche, sociali, sindacali interessate al progetto.

Un progetto che si fondi su solide basi di principio, senza le quali sarebbe davvero arduo poterlo definire «di sinistra e progressista». Dev'essere chiaro, innanzi tutto, che quando si parla di studio, istruzione, formazione, cultura, si parla di diritti (sanciti dalla Costituzione)

che, in quanto tali, non sono assoggettabili a logiche di mercato nè si esauriscono col compimento del 14° o del 16° anno d'età, ma accompagnano il cittadino per tutto l'arco della sua vita. Siamo per una scuola pubblica strutturata e organizzata in modo tale da garantire questi diritti. Inoltre, le risorse destinate all'istruzione vanno considerate come veri e propri investimenti (che determinano lo stesso sviluppo economico del paese) e non come spesa per un «servizio sociale». La scuola produce saperi, conoscenze, competenze, senso critico, capacità di ricerca, culture: quali che siano il modello di sviluppo e gli stili di vita che si intende perseguire non si può prescindere da quella produzione primaria che solo un efficace e democratico sistema di istruzione pubblica può garantire. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. Hanno facoltà di intervenire in replica i relatori.

SAPORITO, *relatore sul disegno di legge n. 1508-B* Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in replica.

ABIS, *relatore sul disegno di legge n. 1508-B*. Anch'io signor Presidente rinuncio ad intervenire.

PAVAN, *relatore sul disegno di legge n. 1450-B*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere in replica. Mi riservo però di prendere la parola sugli ordini del giorno.

REVIGLIO, *relatore generale*. Signor Presidente, in sede di replica vorrei svolgere qualche riflessione alla luce degli interventi che ho ascoltato nel corso della discussione generale, in particolare quello del senatore Visco, ricollegandomi a quanto ho già avuto occasione di dire in quest'Aula come relatore sul disegno di legge finanziaria.

Il disegno di legge n. 1507 consolida i risultati raggiunti dalla legge finanziaria prodotta dal Governo Amato che intendeva rimuovere i vincoli frapposti alla crescita economica del nostro paese dallo squilibrio esterno e da quello interno attraverso un'azione, che allora venne chiamata *crash*, nei confronti del differenziale di inflazione. La svalutazione - diversamente da quanto molti interpreti hanno erroneamente valutato - è stata posticipata per giungere prima all'accordo sul costo del lavoro del luglio-agosto 1992, che altrimenti non si sarebbe realizzato. Essa ha consentito al nostro paese di realizzare con grande successo la stessa manovra che i libri di scuola attribuiscono al Governo Attlee, nell'Inghilterra del dopoguerra, tesa con la svalutazione della moneta a ridare fiato e spinta al sistema economico attraverso un'operazione di spostamento dai consumi interni alle esportazioni.

Naturalmente tale manovra, che si è realizzata anche attraverso i passaggi rappresentati dalle due finanziarie, è stata consolidata dall'accordo sul costo di lavoro, il secondo accordo, quello del luglio scorso a cui si riferiva il senatore Visco. A tale accordo il collega, ma non gliene voglio per questo, per amore del ruolo giocato dal PDS ha dato un'importanza quasi esclusiva. Di sicuro ha rivestito un'importanza

notevole e io di certo non sono tra quelli che lamentano l'appoggio dato dal PDS; certamente però è stato non l'elemento determinante ma uno degli elementi che hanno consentito di avere oggi una situazione radicalmente mutata rispetto a quella di un anno fa. Un anno fa eravamo ai limiti della crisi, al crollo finanziario, oggi non lo siamo più ma ancora rimane un difficile percorso da compiere.

Il *crash program* sull'inflazione ha avuto un successo al di là delle aspettative. Ricordo che quando ero Ministro del bilancio e dicevo che avremmo raggiunto gli obiettivi di inflazioni programmate registravo incredulità da parte di tutti, anche dei più autorevoli studiosi e istituti nazionali. Forse, pesavo un po' più con le «regole del pollice» l'effetto che la recessione - necessariamente connessa a questo processo di aggiustamento - insieme con le modifiche strutturali nella distribuzione nel nostro paese (che riducevano un fattore di inflazione strutturale) avrebbero determinato.

L'inflazione nel nostro paese è stata riportata ai livelli desiderati; siamo al 4,2 per cento, al di sotto del tasso di inflazione programmato. La produttività del paese è stata fortemente accresciuta. Le nostre esportazioni crescono a tassi reali tra i più elevati, vicini a quelli dei più dinamici paesi dell'Estremo Oriente. Abbiamo realizzato il riequilibrio della parte corrente della bilancia dei pagamenti, al di là anche di quello che ancora oggi registrano le istituzioni internazionali. Sono un attento lettore dell'«*Economist*» e sorrido quando vedo come anche questo giornale segni in ritardo i dati economici che derivano dai vari paesi, indicandoci ancora con un disavanzo di bilancia dei pagamenti di parte corrente quando noi quest'anno ormai abbiamo raggiunto il riequilibrio di quel vincolo. Ho ricordato che i vincoli della crescita del paese sono il disavanzo esterno e quello interno; quello esterno l'abbiamo rimosso, quello interno ridotto, anche se il disavanzo pubblico, seppur ridotto - soprattutto è stato importante il passaggio dal disavanzo primario all'avanzo primario - non ha ancora raggiunto quel livello che consente al debito pubblico, come quota del prodotto interno lordo, di flettersi. Il Fondo monetario ci ha ricordato nei giorni scorsi che l'avanzo primario deve essere ancora accresciuto di due o tre punti. Non voglio fare qui discussioni, che forse sarebbero troppo accademiche, con il senatore Visco se questa ulteriore riduzione sia eccessiva perchè il processo di risanamento del nostro paese possa considerarsi concluso. I tassi di interesse si sono fortemente ridotti, almeno quelli sul debito pubblico, non altrettanto, ahimè, quelli sugli impieghi bancari, e questo ha consentito di avere un risparmio consistente di interessi e quindi contribuirà alla riduzione del disavanzo per la parte che riguarda il pagamento degli interessi.

L'anno prossimo saremo o meno in grado di avere un tasso di crescita reale positivo? Voglio essere un po' meno pessimista dell'amico Visco: voglio sperare, ma lo facciamo da molti anni, che il continuo abbassamento dei tassi di interesse che sta avvenendo in Europa determini qualche segno di ripresa. Dipende molto da ciò che avverrà in Germania, la quale ha toccato certamente il fondo della recessione, e dipenderà dall'audacia dei Governi di assecondare l'andamento in riduzione dei tassi con ulteriori attenuazioni.

Voglio ricordare che l'economia americana è entrata in un ciclo di espansione nuovo, al di là anche delle previsioni, perchè ha saputo spingere verso il basso, a livelli straordinariamente bassi - siamo quasi a tasso zero sui tassi reali a breve - i tassi di interesse.

Credo che da qui alla fine dell'anno prossimo avremo un comportamento ancora più riflessivo dei tassi e quindi potremo registrare qualche primo segno di ripresa. Certamente noi siamo attrezzati a prendere il treno della crescita se questo partirà, ma mi sembra difficile dire fin d'ora se le previsioni che si fanno di crescita di 1,7 punti per l'anno prossimo siano eccessive oppure no; noi economisti è meglio che non facciamo previsioni. Certo, per quanto riguarda il nostro paese ci presentiamo all'appuntamento con il treno della crescita europea questa volta in ordine. Non abbiamo più vincoli interni, o almeno li abbiamo notevolmente attenuati; non abbiamo più il vincolo esterno e anzi abbiamo addirittura un avanzo della bilancia dei pagamenti di parte corrente.

Poichè probabilmente questa è una delle ultime occasioni in cui, almeno noi, ci troviamo a discutere in quest'Aula di questi problemi di economia, e poichè il senatore Visco giustamente ha voluto guardare un po' al futuro, voglio aggiungere che la questione aperta e ancora irrisolta, che spetterà ai prossimi Governi risolvere, è quella della ricostruzione nel nostro paese di quel patto sociale che ha consentito negli ultimi 30-40 anni, seppure con qualche tensione, di assicurare crescita economica, stabilità e pace sociale; un patto sociale che negli ultimi 10-20 anni è stato fortemente alimentato dai benefici, che apparentemente nessuno pagava, del disavanzo pubblico, dai benefici dei tassi di interesse a livelli elevatissimi, oltre che dai dividendi della crescita economica. Personalmente ho già fatto dei conti, ai quali intendo ricollegarmi e dei quali ho già parlato nell'intervento che avevo svolto come relatore sul disegno di legge finanziaria in prima lettura in quest'Aula. Sostanzialmente, alle famiglie italiane si sono sottratti, nel 1992 e nel 1993, da 150.000 a 200.000 miliardi. Questa cifra deriva dalla somma di tre addendi. Circa 100.000 miliardi sono da riferire al minor disavanzo primario, che prima era di circa 70.000 miliardi (nel 1991), mentre oggi è diventato un avanzo primario che si aggira intorno ai 32.000 miliardi.

Sostanzialmente - ripeto - 100.000 miliardi di differenza sono stati sottratti alle famiglie nelle forme di maggiori imposte e di minori benefici di spesa. A questi si devono aggiungere i 50.000 miliardi in meno di dividendi dovuti alla mancata crescita economica, dato che tre punti di crescita economica in meno corrispondono appunto a 50.000 miliardi. Per quanto riguarda quest'anno si devono infine aggiungere circa 30.000 miliardi di minori tassi di interesse; infatti, invece di 200.000 miliardi, ne sono stati pagati 170.000. La riduzione dei tassi a breve che - come ci ha ricordato il senatore Visco - pesa per circa un terzo sulla struttura del debito determina il suo effetto pieno in tre anni; l'effetto del primo anno di questa manovra è quindi dell'ordine di 25.000-30.000 miliardi.

In sostanza, quindi, si tratta di circa 180.000 miliardi in meno che, rispetto ai consumi privati, corrispondono al 20 per cento. Questa riduzione dei livelli di benessere ha toccato poi in modo erratico il

nostro paese. Forse ha riguardato maggiormente le parti più povere del nostro paese, ha riguardato soprattutto le aree che hanno avuto maggiori crisi industriali ed economiche e ha prodotto un grande malessere sociale, che è stato accompagnato dalla constatazione corrente fatta dall'uomo della strada circa le responsabilità di Tangentopoli. La connessione tra le responsabilità dei politici per Tangentopoli e il venir meno di questi benefici è stata immediata. La gente con cui mi trovo a parlare per la strada è convinta che la crisi economica italiana, che poi sostanzialmente corrisponde a questi 180.000 miliardi in meno che le famiglie ricevono, sia stata determinata dalla cattiva *performance* della classe politica e da Tangentopoli. Di qui nasce il rifiuto dei partiti maggiormente responsabili di Tangentopoli e l'illusione - e mi rivolgo al senatore Visco che mi può capire quando dico queste cose - che cambiando cavallo i vecchi benefici possono tornare. Quei vecchi benefici non torneranno mai più, salvo forse i 50.000 miliardi dei dividendi della crescita economica, se riusciremo a riprendere un *trend* di crescita del 3 per cento l'anno.

Quindi, è venuto meno ciò che chiamo il collante sociale, che ha tenuto insieme nel nostro paese per tanti anni, con questo accordo sociale italiano di tipo socialdemocratico, i vari comparti della nostra società. Fino ad ora si poteva introdurre nel sistema un ammontare di benefici non finanziato da imposte, che in sostanza manteneva la pace sociale, che dava consenso politico. Ma questi benefici non è che non li pagasse nessuno: li pagava qualcuno a «babbo morto». Quando due anni fa si è cominciato a dire che non si potevano più concedere naturalmente il collante sociale si è seccato, non c'è più, la società si è disgregata.

Il problema politico che bisogna quindi risolvere, che dovrà risolvere la nuova classe politica che verrà eletta nel nuovo Parlamento, è quello di ricostruire un patto di solidarietà, di trovare un nuovo collante sociale che tenga insieme questo paese, che gli consenta di ricreare le condizioni di stabilità e di pace sociale necessarie a una crescita elevata e stabile. Questo è un problema grossissimo. In proposito ho svolto qualche riflessione e, se mi consente l'amico Visco, dato che mi rivolgo ad alcune sue considerazioni, vorrei esprimerle.

Coloro che, ad esempio nel Nord, parlano di secessione - io sono convinto siano una minoranza nel Nord, ma ci sono - lo fanno perchè sono convinti che quello che hanno perduto in termini di benefici per il venir meno di questo collante sociale lo possono riprendere vagliando i trasferimenti che oggi le regioni ricche del Nord effettuano a favore delle altre regioni. Si è calcolato, ad esempio, che le quattro regioni ricche del Nord d'Italia nel 1992 (è un'indagine della Fondazione Agnelli che consiglio a tutti di leggere) hanno trasferito al resto d'Italia maggiori risorse di quelle trasferite dalla Germania Ovest alla Germania Est nello stesso anno, cioè una somma equivalente a circa 100.000 miliardi. E si è calcolato che le quattro regioni più povere, su otto, del Mezzogiorno hanno ricevuto più del 50 per cento del loro prodotto, di più a loro volta di quanto ha ricevuto nello stesso anno la Germania Est. Naturalmente con scarsi risultati, perchè i tedeschi effettuano questi trasferimenti, ma in qualche anno con interventi - credo - di tipo strutturale e non solo assistenziale (perchè ci sono interventi assisten-

ziali anche nei trasferimenti della Germania Ovest), potranno ricreare le condizioni di una crescita autosostenuta anche nell'Est; sono convinto che nel giro di qualche anno questo avverrà. Mentre noi non siamo stati in grado di creare le condizioni di una crescita autosostenuta nel Mezzogiorno.

Ora, l'illusione che spinge alcuni italiani del Nord a chiedere la secessione, quindi il blocco di questi trasferimenti, è diretta a ridare alle famiglie, almeno in parte, quei benefici del vecchio collante sociale che sono venuti meno. Per fare un esempio concreto, ogni famiglia lombarda, secondo i calcoli della Fondazione Agnelli, paga una quota di imposte superiore a quella che riceve, in termini di benefici a favore delle altre regioni pari a circa 2,4 milioni per persona. Considerando che la famiglia media è quasi di tre persone, la media è di circa 7 milioni all'anno. Se la secessione volesse dire non effettuare più trasferimenti, ogni famiglia del Nord riceverebbe 7 milioni che reintegrerebbero non totalmente i benefici dei 180-200.000 miliardi che sono venuti meno, ma una loro parte consistente, pari ad almeno la metà. Ma questa è un'illusione. Questo tipo di blocco dei trasferimenti per reintegrare dei benefici di un vecchio collante sociale che non c'è più rischia di produrre drammatici effetti nel Mezzogiorno. Infatti se è vero, come ho detto, che le quattro regioni più povere del Sud ricevono grazie ai trasferimenti più del 50 per cento del loro prodotto, voi democraticamente non riuscite a sottrarre questi livelli di trasferimento, perchè democraticamente questo non può avvenire.

Sono convinto che nel nostro paese vi è un'unità culturale, etnica, sociale e storica che dobbiamo salvaguardare. Le mie radici sono quelle del Risorgimento, dell'unità d'Italia. Ma al di là di questo, che mi spinge ad essere favorevole ai valori nazionali, vi è una ragione di cemento nazionale che secondo me si potrà correggere nelle dimensioni, nella qualità, che però non si potrà eliminare del tutto essendo ormai talmente radicata nella nostra costruzione nazionale che a mio avviso democraticamente non si può sopprimere.

Naturalmente ciò non toglie che, nelle nuove condizioni che si sono verificate, la dimensione dei trasferimenti dalle regioni del Nord alle altre regioni del paese sia eccessiva. Una cosa è effettuare questi trasferimenti quando si hanno - come avevamo fino a due anni fa - circa 200.000 miliardi di benefici di collante sociale e un'altra cosa è farlo quando questi 200.000 miliardi (che rappresentano il 20 per cento dei consumi delle famiglie) non ci sono più.

Quindi, quando gli amici della Lega dicono che i *dinè* non ci sono più, un po' di ragione ce l'hanno. Ci sono meno *dinè*.

I trasferimenti devono dunque essere ristabiliti in dimensioni adeguate alla nuova situazione, ma soprattutto devono essere riallocati in modo meno iniquo e meno erratico. Abbiamo un sistema folle di distribuzione di questi trasferimenti e ciò deriva da ragioni storiche. Spiegatevi voi perchè ogni cittadino della Valle d'Aosta (mi dispiace che non sia presente l'amico Dujany, perchè si tratta di una polemica che ho aperto, con lui) deve ricevere 8 milioni di benefici in più rispetto alle imposte che paga, quando ogni cittadino del Piemonte (una regione vicina alla Valle d'Aosta, che non credo presenti confrontata ad essa grosse differenze) deve pagare 1.100.000 lire. Se fate questo tipo di

calcolo riscontrerete che tutte le regioni a statuto speciale ricevono benefici enormi. Le regioni più piccole, soltanto per i metodi con cui vengono effettuati i trasferimenti, ottengono di più, anche a parità di livelli di reddito, delle regioni di maggiori dimensioni.

Bisogna quindi rifondare il nostro Stato (sul punto concordo con quanto affermava il senatore Visco) e rifondarlo, anche dal punto di vista democratico, vuol dire prevedere maggiore responsabilità fiscale. Mi fa piacere che il PDS, adesso che si avvicina all'area di Governo, sia favorevole alla responsabilità fiscale. Non me ne voglia il collega Visco, ma negli anni in cui il «fattore K» funzionava, loro rifiutavano la responsabilità fiscale perchè era un modo per poter concedere benefici alle regioni in cui avevano la maggioranza, senza far pagare sacrifici. Adesso la situazione è cambiata, il «fattore K» non esiste più (ne sono contento) e quindi il PDS può assumersi le sue responsabilità di governo a livello nazionale e lavorare per creare in Italia questo nuovo patto di responsabilità sociale. Questo dobbiamo costruire.

Vorrei che nei dibattiti politici che precederanno le elezioni, che probabilmente si terranno fra qualche mese, tali temi venissero affrontati, perchè essi riguardano le scelte politiche e la direzione verso cui intendiamo andare. La scelta non può essere fra la secessione e il mantenere tutto così com'è; non possiamo adottare nè l'una nè l'altra soluzione.

Bisogna operare gradualmente (ecco il riformismo), pragmaticamente, come sta facendo anche il ministro Cassese (la parte più bella e più nuova della manovra è quella che tenta di introdurre efficienza ed efficacia nella macchina pubblica), per riportare questi tipi di interventi solidaristici ad un maggior rispetto dei criteri di equità e di efficienza, nelle dimensioni che si rivelino congrue alla nuova situazione economica in cui ci troviamo.

Non credo ci sia nulla da inventare sotto il sole d'Italia; lo diceva bene il collega Visco: basta compiere le stesse scelte degli altri paesi europei. Abbiamo soluzioni pratiche che altri paesi hanno già realizzato, sapendo coniugare a livello locale efficienza con efficacia, responsabilità fiscale con autonomia di decisione.

In conclusione, signor Presidente, penso che le leggi finanziarie dei prossimi anni potranno disegnare il quadro di questo cambiamento. Auspico che ciò avvenga e che quindi si possa affermare che le manovre finanziarie dei Governi Amato e Ciampi hanno consentito l'avvio di un aggiustamento strutturale che per i prossimi decenni permetta al nostro paese di conseguire i risultati che nell'ultimo quarantennio l'Italia ha riportato e che ricordo, sempre in termini di crescita economica e di livello di benessere, sono stati secondi soltanto a quelli del Giappone, superiori quindi alla media degli altri paesi europei. (*Applausi dai Gruppi del PSI e della DC*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo prende atto, con compiacimento, che il lungo cammino per l'approvazione dell'insieme legislativo che va sotto il nome di «finanziaria» si sta concludendo in un perfetto rispetto dei tempi.

Infatti, il Governo ha anticipato i tempi della presentazione dell'insieme dei provvedimenti e prima della fine di settembre il Consiglio dei ministri ha reso nota la sua volontà di indirizzo politico-economico del paese per l'anno successivo. Si tratta di un complesso legislativo di grande impegno, ma unitario.

Il senatore Reviglio, pochi minuti fa concludendo il suo intervento, ha messo in rilievo come l'insieme di questi provvedimenti sia una larga tessitura che mira a restituire competitività ed efficienza all'intero sistema economico italiano; anch'io non ricordo che mai sia stato varato, nel nostro paese, un sistema di interventi così cospicuo, dettagliato ed articolato. Il ricchissimo disegno di legge collegato, sul quale le Camere hanno ampiamente lavorato e che va sotto il nome ormai storico di «provvedimento Cassese», non è altro che un pezzo di una scelta di politica economica che mira, non soltanto a riformare parti importanti del nostro Stato, ma a ridare efficienza e competitività all'intera nostra economia.

Il Parlamento, nell'affrontare questo complesso sistema legislativo, ha mostrato un alto senso di responsabilità, non soltanto rispettando i tempi, ma anche intervenendo in diverse occasioni e in diversi punti, cercando però sempre di mantenere inalterato quel disegno di politica economica che il Governo aveva impresso.

Il Governo deve ringraziare i Presidenti delle due Assemblee, i relatori, i Presidenti delle diverse Commissioni, tutti quei parlamentari che, intervenendo con emendamenti ed anche criticamente, ci hanno permesso di migliorare il testo che ormai si avvia alla vostra approvazione.

Il fatto che su questo insieme legislativo sia andata allargandosi la maggioranza è per il Governo motivo che accresce l'impegno della sua azione, ma anche di compiacimento; si è trattato di un allargamento della maggioranza che non ha stravolto il disegno primigenio, ma che è andato soltanto a rafforzare un impegno politico che il Governo ritiene dover essere, quanto più possibile, complessivo, unitario, allargato, considerato il non certo facile momento. In tal modo, non le attese del Governo, ma quelle dell'intero paese non sono andate deluse.

Sarà breve questo Ministro del tesoro nella sua replica; tuttavia, qualche passaggio è necessario anche per pagare il doveroso tributo di rispetto ad alcuni senatori che nel corso della discussione, per quanto breve, non hanno mancato di farci sentire il loro consenso e talvolta anche le loro critiche.

Si chiude un ciclo di due manovre finanziarie, di due interventi correttivi, di impegno senza precedenti delle forze sociali, di sapiente politica monetaria, di attenta gestione del debito pubblico, di scelta precisa, netta, nel criterio di allocazione delle risorse del paese, di continua ricerca di una politica per accrescere l'efficienza e la competitività della nostra nazione.

Si chiude un ciclo che credo resterà segnato con il tratto dell'importanza nella storia recente dell'Italia. Nulla è stato risolto, nulla di decisivo è ormai alle nostre spalle, ma il peggio sicuramente è stato superato. Lo può dire un Ministro del tesoro che è reduce da due battaglie condotte negli ultimi 18 mesi e che ancora un anno fa,

insieme all'amico Reviglio, era costretto a compiere operazioni di alta chirurgia finanziaria per poter far recuperare credibilità al nostro paese sul mercato internazionale.

Il peggio è, dunque, alle nostre spalle. Ora è aperta la strada per cominciare a costruire qualcosa di nuovo, per riprendere un cammino che dipenderà certamente non solo da noi ma anche dalla congiuntura internazionale, la quale continua ad essere non favorevole al nostro paese. L'Italia partecipa di questo vizio di appassimento che sta caratterizzando non solo l'Europa ma l'intero sistema delle economie industriali. Il 5 ottobre, ad un Senato attento, proprio aprendo il lungo dibattito sulla manovra finanziaria, non nascosi le preoccupazioni del Ministro del tesoro secondo le quali le economie industrializzate appartenenti al vecchio e tradizionale mondo occidentale stavano attraversando un periodo critico tutt'altro che di breve momento. Ebbene, nulla è cambiato di tutto questo, anche se cominciano a vedersi all'orizzonte tratti di novità di non poco significato.

In questa lunga discussione le annotazioni di tipo generale sono andate di pari passo con quelle di tipo specifico. Su un punto devo subito replicare ad una insistente ed insistita richiesta di chiarimento che è emersa sia in Commissione sia stamattina in Aula: il fatto che il limite massimo di emissione netta dei titoli pubblici, inizialmente previsto in 144.200 miliardi, pari al fabbisogno di cassa del settore statale per il 1994, è stata innalzato a 174.200 miliardi. È una richiesta che insistentemente mi ha posto il senatore Pavan, ma che mi hanno rivolto anche altri. Ebbene, in questo divario sta il segno di un lungo tragitto che è stato compiuto nella gestione del debito pubblico. Di fatto, considerando la disomogenea distribuzione delle scadenze dei titoli a medio e lungo termine nel prossimo triennio, il Governo ritiene utile approfittare oggi delle opportunità che si presentano sui mercati internazionali per sostituire debiti che hanno un più alto livello di tasso di interesse con altri che hanno un tasso di interesse inferiore. È questa la ragione per cui abbiamo chiesto che il limite di emissione netta dei titoli pubblici fosse aumentato di 30 miliardi rispetto a quello che fisiologicamente sarebbe stato necessario: oggi è possibile dar luogo – come ribadirò fra breve – ad una politica di gestione del debito pubblico che ancora pochi mesi fa sarebbe stata sicuramente impossibile.

Credo che quest'Aula potrà concedere al Governo che replicare in questa circostanza, in occasione della discussione conclusiva sulla manovra finanziaria, coincide con giorni particolarmente favorevoli per l'economia del nostro paese. Non c'è ottimismo di maniera in quello che sto dicendo, c'è la piena consapevolezza che abbiamo soltanto superato fasi difficili e particolarmente drammatiche e che la fase di ricostruzione del paese sarà ancora lunga e carica di sacrifici. Tuttavia, non me ne vorrete, anche dopo le osservazioni che sono state avanzate stamani, se ricordo in punta di penna, con tutta la modestia che è doverosa in queste circostanze, alcuni fatti che appartengono ad aspetti positivi dell'economia italiana odierna.

L'inflazione è oggi molto bassa e non perchè la congiuntura sia particolarmente avversa. Sappiamo benissimo che, molto spesso, congiuntura avversa e domanda interna debole non servono a spingere il

tasso di inflazione; l'inflazione oggi è bassa perchè in Italia si è riusciti a mettere insieme un doppio accordo sul costo del lavoro e una severa politica dei redditi, che hanno permesso di tenere sotto controllo il saggio di crescita di alcuni costi.

Si tratta di passi importanti che l'Italia ha realizzato e che sono il presupposto perchè questa nostra economia possa continuare a riprendere un cammino più spedito.

Devo dire (e mi rivolgo in particolar modo al senatore Crocetta, di cui apprezzo, non solo con simpatia umana ma anche intellettuale, la franchezza del dire) che non mi convince assolutamente questa continua contrapposizione fra i risultati finanziari positivi che il Governo avrebbe conseguito e i risultati reali negativi che esso avrebbe provocato. A parte che non permetto al senatore Crocetta (spero che egli vorrà capire il senso affettuoso con cui glielo dico) di bocciarmi come un monetarista, perchè durante tutta la mia vita ho partecipato di molti vizi, ma non ho mai avuto nessuna indulgenza col monetarismo, che risiede nel presupposto...

CROCETTA. Può darsi che un singolo Ministro non lo sia, ma il Governo è monetarista.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. ...che si possa governare un'economia centellinando il saggio di crescita dell'offerta monetaria, non mi convince l'osservazione dello stesso senatore Crocetta per molte ragioni. Egli dice che è stato sì un miglioramento finanziario apparente, ma l'economia reale è molto peggiorata; a questo proposito, nessuno può mettere in dubbio che l'economia reale sia, in questa fase, recessiva a livello europeo e a livello di economie industrializzate; ma, senatore Crocetta, perchè non mettere in conto che noi abbiamo attraversato dieci anni durante i quali i saggi nominali di interesse erano maggiori del saggio di inflazione più il saggio di crescita? Abbiamo attraversato dieci anni durante i quali noi abbiamo pagato alti dividendi ai *rentiers finanziari*, abbiamo sottratto ricchezza reale a chi la produceva. Abbiamo di fatto spostato di momento in momento il capitale reale che il paese aveva accumulato precedentemente e l'abbiamo trasformato in dividendi finanziari. Ebbene, oggi questa fase si è chiusa e non mi pare che si tratti di una innovazione che va a favorire i *rentiers finanziari*, i quali peraltro hanno, di questi tempi, nei confronti dell'attuale Ministro del tesoro, un viso piuttosto arcigno perchè erano abituati ad avere rendimenti netti a due cifre.

Ancora, senatore Crocetta, mi sembra che quello che ella ha detto andasse a presupporre forme di intervento per cui le aziende in *deficit* vanno difese, perchè in tal modo si difende il livello di occupazione. Ha detto inoltre che coloro che sostengono tesi opposte partecipano di difetti ideologici. Mi permetta di dire che mi pare sia ella a partecipare di difetti ideologici: non c'è nulla di meglio, per distruggere posti di lavoro, che mantenere in vita aziende che sono sistematicamente in *deficit*.

CROCETTA. Non ho detto questo, ho detto un'altra cosa.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Coloro che lavorano in aziende nelle quali vi è qualcuno che paga, alla fine di un certo periodo, per ricchezza che non è stata prodotta, costituiscono diminuzione di reddito da parte dell'intera collettività.

Non mi pare d'altra parte che si possa dire che appartengono alle grandezze finanziarie i risultati che questo paese ha conseguito sul fronte dei conti con l'estero. L'Italia è stata in grado in un anno di rovesciare una tendenza di indebitamento forte sulle partite correnti: è un fatto che ci è riconosciuto a livello internazionale con simpatia e ammirazione; partecipiamo anche noi di questa simpatia e ammirazione che altri hanno nei confronti di un paese rispetto al quale, molto spesso, la stessa stampa internazionale è più propensa a mettere in evidenza gli aspetti negativi piuttosto che quelli positivi.

Il nostro paese è fra i pochi, a livello europeo, che presenta, sul conto della finanza pubblica del 1993, risultati migliori del 1992; chiuderemo l'anno con un fabbisogno pubblico inferiore a quello dello scorso anno, lo chiuderemo con un *surplus* primario di tutto rilievo e con un servizio del debito largamente inferiore non soltanto a quanto stimato ma a quanto le stesse Camere ci chiedevano di appostare.

Nonostante l'effetto del ciclo, l'Italia è in grado di chiudere il 1993 con risultati sotto tale aspetto positivi e non ci pare questo un risultato di poco conto.

Sul fronte dei tassi di interesse che, ad avviso di questo Ministro del tesoro, rappresentano esattamente la lancetta che sancisce ciò che va a privilegiare l'investimento finanziario e ciò che va a gravare l'investimento reale, i risultati sono di grande momento. Io mi ero impegnato alcuni mesi fa, quasi con una scommessa con me stesso, a dire che avremmo chiuso l'anno con rendimenti sotto il 7 per cento netto. Ebbene, il titolo triennale rende meno del 7 per cento oggi. L'asta che domani si chiuderà per i BOT si rivelerà ancora una volta molto positiva. Non si tratterà di un'asta tecnica, come si dice, ma di un'asta dei risparmiatori e si chiuderà ancora con la diminuzione dei tassi di interesse.

Si è avuto durante questo periodo, specialmente durante gli ultimi sei mesi, un riposizionamento, un allungamento delle scadenze del debito. Abbiamo sperimentato con successo scadenze che anche ancora dieci mesi fa sarebbero state inimmaginabili in Italia. Abbiamo collocato titoli con una scadenza trentennale quando si durava fatica a collocare strumenti a tre anni. La presenza estera è stata cospicua; ancora ieri abbiamo avuto la soddisfazione di essere definiti per il 1993 il miglior «emittitore» sul fronte delle eurovalute. Abbiamo sperimentato il marco l'11 gennaio in condizioni di grandi difficoltà, abbiamo sperimentato il dollaro, stiamo sperimentando lo yen.

Ma non sono solo questi i tassi che hanno avuto una discesa radicale. Mi rendo conto che il tasso ufficiale di sconto è una grandezza tutto sommato esoterica che molti operatori non conoscono, ma oggi il cosiddetto Ribor, il tasso cioè a dire dei «prenditori» a tre mesi, è dell'8,50 per cento e presenta un indice di volatilità che è il più basso degli ultimi anni.

Vi sono quindi condizioni che possiamo in tutta franchezza definire inaspettate, almeno dal mio punto di vista. Sono diventato Ministro del

tesoro quando la Borsa italiana scambiava 60-70 miliardi al giorno. Oggi la Borsa italiana scambia 500-600 miliardi al giorno. E quando pochi giorni fa ne scambiò 525 i giornali hanno parlato di «giornata pallida alla Borsa di Milano». Si tratta di valori dieci volte superiori a quelli che ho trovato quando sono stato nominato Ministro del tesoro.

Abbiamo creato le condizioni negli ultimi mesi per permettere a imprese importanti del nostro paese di far ricorso al mercato dei capitali di rischio e con successo.

Un grande storico diceva che nella vita mai le cose giuste avvengono al momento giusto e con le persone giuste e che è compito degli storici dimostrare che tutto questo è possibile. Lo diceva con ironia. Nella fattispecie io sono soltanto un cattivo storico e so benissimo che la coincidenza passa ben sopra la mia persona. È scritta però nei numeri e non appartiene all'ideologia.

Abbiamo sicuramente somministrato al paese una medicina amara. Ne siamo consapevoli. Ma i risultati ci sono stati e io non riesco a capire - e lo dico con grande partecipazione emotiva - perchè non si senta il bisogno di dire agli italiani che i sacrifici che abbiamo loro chiesto hanno permesso questa grande opera di recupero. Appartiene agli italiani tutti questo sistema di risultati che abbiamo conseguito, appartiene a voi che ci avete permesso di realizzarlo. Il Governo è stato strumento di decisione in momenti difficili, ma questo va detto ad un paese che certamente ha di fronte a sé un cammino di ripresa possibile ma difficile.

Se dovessimo noi giungere alla conclusione che siamo in grado di dare al paese intero soltanto medicine amare senza dire mai che abbiamo conseguito dei risultati, si aprirebbe la strada alla disgregazione, anche morale, di una collettività che invece come tutti osservano, come tutti dicono e ammirano, ha enormi capacità di essere protagonista.

Bisogna riprendere dunque il sentiero della crescita e io con molta franchezza devo dire ad alcuni senatori dei quali apprezzo profondamente il sentire civile che non sono riuscito a disvelare scenari alternativi.

Il senatore Crocetta e il senatore Rastrelli, due persone che ascolto sempre con grande attenzione e partecipazione, si sono trovati congiuntamente d'accordo nel dire che in questa linea di politica economica manca l'aspetto sociale. Voi sapete, perchè ero io il protagonista in questa sede durante una seduta difficile dell'approvazione della manovra finanziaria in prima lettura, che mi battei con tutte le mie forze perchè non passassero emendamenti che permettevano il transito di attività finanziarie dagli investimenti alla spesa corrente. Lo feci perchè ero convinto che in tal modo non si andava di fatto a ridurre il disagio dei grandi ceti produttivi o anche di persone che hanno bisogno, ma semplicemente lo si aggravava. Non credo che con i vincoli di mercato e di finanza pubblica che abbiamo sia possibile porre in atto un bilancio espansivo, come mi sembra si sottintenda nel vostro dire e nelle vostre critiche. Non ho trovato, lo dico con molta franchezza, come concezione di fondo della legge finanziaria un'impostazione alternativa; ho trovato invece spunti, in particolare quello sul quale è tornato ripetutamente il senatore Visco, che mirano a sostenere che forse si poteva fare qualcosa di più in termini di mobilitazione del capitale finanziario

affinchè divenisse capitale reale. Questo è un punto sul quale accetto lo stimolo e anche la critica, ma rientra in una strategia che è parte di quella indicata dal Governo.

Il senatore Visco questa mattina ha detto con chiarezza che non gli è piaciuta la posizione del Governo italiano per quanto riguarda il libro bianco del presidente della Commissione Cee Delors. Posso dire che non esiste una posizione ufficiale del Governo italiano su questo libro bianco, ma solo una posizione che ha assunto il Ministro del tesoro illustrando la sua opinione alla Commissione per gli affari comunitari della Camera che però, guarda caso, è una posizione esattamente opposta rispetto a quella che il senatore Visco imputava al Governo italiano.

La posizione del Governo italiano è stata in proposito molto semplice. Innanzi tutto esso ha sostenuto con fermezza che non si può pensare che il documento Delors possa rappresentare una cura anticongiunturale rispetto ai mali che riguardano l'economia europea. Bene che vada, le innovazioni infrastrutturali previste nelle scadenze proposte dal libro bianco di Delors appartengono al futuro, ai prossimi due o tre anni. Il Governo, però, ha detto con chiarezza che questo documento è importante, innanzi tutto perchè si trova con correttezza esplicitata la diagnosi sul fatto che è in atto un declino comparativo dell'economia europea, un'economia che, così come stanno le cose, rischia oggi di essere invasa da popolazioni, prodotti e capitali di altre parti del mondo. Il fatto che questa diagnosi trovi il suo riscontro ufficiale in un documento di tale livello e di tale importanza fa sì che il Governo italiano affermi che questo libro bianco è politicamente importante. Il Governo italiano, altresì, fa propria l'idea che sia necessaria in Europa una fase di grandi progetti, che intanto mirino ad unificare lo spazio europeo e a dargli competitività nel suo insieme e che risponda anche ad una logica unitaria. Troppo spesso l'Europa ha posto in atto spezzoni di strategia di unificazione che poi si sono difficilmente saldati tra di loro. La posizione del Governo italiano è quindi che con forte impegno unitario si debba realizzare ciò che è scritto nel documento Delors e che ciò debba essere finanziato con i mezzi e i modi che i mercati dei capitali permetteranno di realizzare.

Ci sono quindi le condizioni nell'insieme, signor Presidente e onorevoli senatori, perchè la nostra economia possa iniziare una fase nuova, che sarà difficile. Una fase data dal fatto che oggi ci sono tre condizioni, che non esistevano quando il paese dovette attraversare la durissima fase della crisi finanziaria.

Oggi abbiamo sotto controllo il costo del lavoro, abbiamo dei tassi di interesse reali sicuramente sopportabili (a parte il problema dei tassi creditizi sul quale il senatore Reviglio ha detto cose opportune) dal sistema delle imprese, siamo stati capaci di ricapitalizzare alcune grandi imprese, abbiamo un livello del cambio che permette cospicue correnti di esportazione. Vi è quindi un sistema di condizioni, vi sono tutti i presupposti perchè il paese possa tornare ad investire; vi sono le condizioni perchè il paese, guardando al proprio interno, sia consapevole di potercela fare. E il paese ce la farà: resta sicuramente aperto il tema della disoccupazione, che però riguarda l'insieme delle economie europee, delle economie industrializzate.

Signor Presidente, onorevoli senatori, questo è ciò che il Ministro del tesoro voleva dire concludendo questo dibattito breve ma molto sentito, anche emozionalmente, almeno da parte mia. Non abbiamo nulla da nascondere al popolo italiano. Vogliamo soltanto dirgli che, attraverso il suo soccorso e il suo impegno, abbiamo doppiato un capo di gravissima difficoltà. Dobbiamo dirgli che il Governo, questo Parlamento e le forze sociali hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità perchè una fase drammatica come quella del settembre dello scorso anno, difficile da vivere per un Ministro del tesoro, non debba più ripetersi. Se questo si avvererà, sarà anche perchè questo Parlamento è stato in grado di darci una fiducia di larga base unitaria in merito alla legge finanziaria, che è sicuramente impegnativa, ma che è ciò di cui il paese aveva oggi bisogno. *(Applausi dai banchi del Governo, dai Gruppi della DC e del PSI e del senatore Ferrara Vito).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati sul disegno di legge n. 1508:

Il Senato,

impegna il Governo:

1) a prendere in considerazione la riapertura dei termini di cui all'articolo 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prorogandolo alla data del 31 dicembre 1992;

2) a prorogare il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, fino alla data del 31 dicembre 1994;

3) alla maggiorazione del 90 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9.1508-B.26

PIZZO, STRUFFI, FOGU, GANGI, LAURIA,
GALUPPO

Il Senato,

considerate le ristrette risorse destinate al rifinanziamento della legge n. 10 del 1991 per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, ritenendo che questi settori vadano in ogni caso incentivati anche con iniziative esemplari,

impegna il Governo:

a disporre perchè gli enti pubblici proprietari di edifici e stabilimenti i cui consumi energetici uguaglino o superino i livelli previsti dalla legge n. 10 del 1991 siano tenuti a designare gli *energy manager* e a intraprendere quelle iniziative di uso efficiente dell'energia e di ricorso alle fonti energetiche rinnovabili previste dalla legge.

9.1508-B.25

ROCCHI

Il Senato,

preso atto del dibattito sul disegno di legge 1508-B in ordine alla delega al Governo prevista all'articolo 1 per la organizzazione della pubblica amministrazione;

ritenuto che la riforma debba riguarda anche il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e degli altri Ministeri al fine di istituire nel nostro paese, in analogia con quanto è praticato negli altri paesi europei, un unico Ministero del territorio e dell'ambiente da una parte e, dall'altra, un Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della navigazione che assommi in sé le competenze in materia attualmente demandate al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti, costituendo un ulteriore settore omogeneo della pubblica amministrazione centrale che deve essere in stretta relazione con il Ministero del territorio e dell'ambiente,

impegna il Governo:

a provvedere alla istituzione di un Ministero del territorio e dell'ambiente secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) devoluzione al Ministero del territorio e dell'ambiente delle attribuzioni spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge: ai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, della marina mercantile, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle aree urbane e dei beni culturali ed ambientali, riguardanti le materie di governo del territorio, la tutela della sua identità culturale, la difesa del suolo, delle acque, dell'aria e delle risorse riproducibili, la salvaguardia dagli eventi sismici, l'inquinamento acustico, i rifiuti;

b) trasferimento alle dipendenze del Ministero del territorio e dell'ambiente di tutti gli uffici e le direzioni dei diversi Ministeri che esercitino competenze nelle materie citate e in particolare del Dipartimento per i problemi delle aree urbane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 106 del 1993;

a provvedere alla istituzione di un Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della navigazione, a cui siano attribuite le competenze spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge: al Ministero dei trasporti, al Ministero della marina mercantile e al Ministero dei lavori pubblici non afferenti all'istituendo Ministero del territorio e dell'ambiente secondo quanto previsto al punto a) del presente ordine del giorno.

9.1508-B.24

Rocchi

Il Senato,

preso atto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 29 del 1993 rimette alla contrattazione collettiva la ripartizione, tra i vari comparti ed aree di contrattazione dei limiti massimi in materia di aspettative e permessi sindacali nel settore pubblico, con riferimento alla diversa

dimensione e articolazione organizzativa delle Amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato;

rilevato che lo stesso articolo 54 stabilisce un principio di contestualità tra abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di gestione e fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni pubbliche e definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia;

impegna il Governo a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 31 e 32 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1508-B non appena realizzato l'accordo di cui al comma 1, articolo 54, del decreto legislativo n. 29 del 1993, confermando fino a quel momento l'applicazione delle vigenti disposizioni.

9.1508-B.10

COVATTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1508-B, premesso che:

la riserva per l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati, nel Corpo militare della Croce Rossa, nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo Forestale dello Stato e nei Vigili del Fuoco, per chi ha prestato servizio militare volontario rischia di distorcere sensibilmente il meccanismo di reclutamento del personale e non contribuisce alla qualificazione professionale (articolo 3);

impegna il Governo:

ad emanare norme e regolamenti tali da garantire l'accertamento delle idoneità professionali per i posti messi a concorso e, pertanto, a seguire le normali procedure concorsuali previste per i posti riservati.

9.1508-B.11

TADDEI, PEZZONI, TEDESCO TATÒ, LORETO

Il Senato,

tenuto conto:

che del personale dipendente dal Ministero dei beni culturali ed ambientali fanno parte lavoratori utilizzati in compiti di gestione, promozione e salvaguardia dei beni culturali e definiti «personale in sovrannumero»;

che nel testo del disegno di legge collegato alla finanziaria 1994 approvato dal Senato al comma 2 dell'articolo 9 si faceva specifico riferimento a detto personale soprannumerario;

invita il Governo:

a dichiarare se il comma 6 dell'articolo 3 del disegno di legge 1508-B consideri incluso nei suoi effetti il personale di cui sopra.

9.1508-B.12

PELELLA, LUONGO, LOPEZ, MANNA, BUCCIARELLI, PAGANO

Il Senato,

visto il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 58 del 29 gennaio 1992, nel quale è prevista la possibilità di opzione per permanenza nel pubblico impiego per il personale dell'ex ASST e dei Servizi di telecomunicazione già gestiti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e trasferiti alla Società IRITEL spa;

preso atto che i posti resi disponibili nel decreto ministeriale 7 agosto 1993 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 66/*bis* in data 20 agosto 1993, risultavano insufficienti, con forti sperequazioni di distribuzione territoriale tra Nord e Sud, e soprattutto, inadeguati alle specifiche professionalità degli aspiranti, e, in gran parte dei casi fittizi in quanto riferiti a ricognizioni effettuate anni addietro e, pertanto, già ricoperti;

preso atto, altresì, che molte pubbliche amministrazioni presentavano notevoli carenze di organico anche dopo la pubblicazione della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, e che le stesse hanno prodotto richiesta ai sensi dell'articolo 199 del testo unico sulle norme degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 3, di trasferimento nei propri ruoli di dipendenti delle ex TLC di Stato;

preso atto, in fine, di quanto recita il comma 6 dell'articolo 3 di cui al collegato alla legge finanziaria per il 1994 n. 1508-B, in tema di rideterminazione delle piante organiche,

impegna il Governo:

a dare concreta ed immediata attuazione, anche in deroga al disposto di cui al comma 6 del sopra richiamato articolo 3, ai processi di trasferimento ex articolo 199 del menzionato testo unico, consentendo, inoltre, al personale che avesse contestualmente espletato anche la procedura di opzione di cui al citato comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, di potersi avvalere, in via prioritaria, delle disponibilità di posti nell'ambito dell'attuazione del più volte citato articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 3.

9.1508-B.28

PONTONE, VISIBELLI, RASTRELLI

Il Senato,

viste le disposizioni dell'articolo 3, comma 11, del disegno di legge in materia di interventi correttivi di finanza pubblica;

visti gli articoli 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

visto il testo dell'articolo 9, comma 7, del medesimo disegno di legge in materia di interventi correttivi di finanza pubblica così come approvato da questa Assemblea e trasmesso alla Camera dei deputati;

impegna il Governo

in sede di interpretazione a fini applicativi delle citate disposizioni in materia di interventi correttivi di finanza pubblica, ad emanare direttive che confermino la vigenza degli articoli 45 del decreto

legislativo n. 504 del 1992 e 16-bis, legge n. 68 del 1993 e chiariscano la prevalenza della disciplina speciale in essi prevista.

9.1508-B.27

FAVILLA, PAVAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1508-B, impegna il Governo a salvaguardare, nelle materie disciplinate dall'articolo 4, le competenze della Regione Valle d'Aosta che provvede a disciplinare il proprio ordinamento ai sensi delle norme del proprio statuto speciale (legge costituzionale n. 4 del 1948), delle relative norme di attuazione e delle esigenze linguistiche.

9.1508-B.13

DUJANY

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1508-B collegato alla manovra finanziaria,

constatato che con il comma 1 dello stesso è stata approvata dalla Camera dei deputati l'estensione del principio dell'autonomia alle accademie ed ai conservatori, contraddicendo, attraverso la scelta della loro secondarizzazione di fatto, le attese delle istituzioni di alta formazione artistica di vedersi riconoscere, attraverso apposite riforme di settore, una identità culturale di istituzioni di grado universitario dotate di autonomia statutaria, organizzatoria, didattica,

impegna il Governo:

a considerare il principio dell'autonomia da estendere alle accademie ed ai conservatori in relazione all'evoluzione istituzionale realizzata da queste istituzioni e non in contraddizione agli orientamenti che su questo principio ipotesi di riforma hanno proposto;

impegna, altresì, il Governo:

a considerare l'eventuale estensione dell'autonomia alle accademie ed ai conservatori in via del tutto transitoria, in attesa del riordino legislativo del comparto dell'alta formazione artistica.

9.1508-B.14

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI,
MANZINI, MINUCCI Daria, LOPEZ, STRUFFI

Il Senato,

rilevato che nell'articolo 4 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria la contestuale collocazione sia delle misure riguardanti la razionalizzazione delle strutture scolastiche e la riforma degli organi collegiali, ha provocato non poche difficoltà per una corretta valutazione della portata delle proposte innovazioni legislative;

rilevato che le disposizioni in materia di potenziamento dell'autonomia delle unità scolastiche e di riforma degli organi collegiali, compresa l'istituzione in tutte le scuole secondarie superiori del comitato degli studenti con potestà di proposta direttamente al consiglio di

istituto, saranno definite entro il periodo di nove mesi con appositi decreti delegati da sottoporre al parere del Parlamento;

rilevato che per quanto riguarda gli studenti oltre all'istituzione dei comitati di istituto è previsto che con apposito decreto delegato venga definito lo statuto del diritto e dei doveri nonché l'insieme delle modalità della loro partecipazione alla vita della scuola con la conseguente abrogazione delle disposizioni risalenti al regio decreto del 1925;

considerato che la complessità e la particolare rilevanza delle materie affidate ai decreti delegati hanno sollevato preoccupazione e dubbi, ma anche volontà di essere coinvolti nelle decisioni da parte di soggetti che operano nella scuola, a partire dagli studenti;

impegna il Governo:

affinchè nel corso della elaborazione e della stesura dei decreti delegati in rapporto alla particolare rilevanza delle materie in oggetto venga attuata un'ampia consultazione di studenti, docenti e di tutte le componenti scolastiche e sociali e venga mantenuto un costante rapporto con le competenti Commissioni parlamentari al fine di garantire la predisposizione dei decreti delegati il più possibile efficaci e condivisi.

9.1508-B.15

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI,
FRANCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1508-B:

preso atto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in materia di tasse universitarie (articolo 5);

attese le necessità di garantire l'autonomia finanziaria delle università, e l'effettiva attuazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio,

impegna il Governo:

ad adottare, anche in via d'urgenza, i provvedimenti necessari:

1) ad assicurare l'autonomia finanziaria delle università, attraverso la soppressione del tetto massimo per i contributi universitari;

2) ad assicurare, attraverso l'autonomia impositiva regionale, una copertura adeguata degli interventi di competenza delle regioni previsti dalla legge n. 390 del 1991,

impegna altresì il Governo:

a definire i criteri per l'individuazione dei requisiti di merito e di reddito per gli esoneri e l'accesso ai servizi individuali previsti dalla legge n. 390 del 1991, provvedendo in tempi brevi all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991.

9.1508-B.16

MANZINI, CARPENEDO, MINUCCI Daria

Il Senato,

preso atto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in materia di tasse universitarie; a più precisa interpretazione del comma 13, articolo 5, ove si parla di «copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate»;

considerata l'urgenza di promuovere tutte le normative favorevoli al raggiungimento della vera autonomia universitaria; in supporto al concetto di riequilibrio universitario ancora una volta non quantificato e lasciato all'arbitrio discrezionale di organi quali la conferenza dei rettori;

sentita l'urgenza di dotare le sedi universitarie decentrate di un minimo di risorse proprie secondo l'impegno al riequilibrio previsto dal comma 8, articolo 5;

impegna il Governo

ad interpretare il comma 13 dell'articolo 5 sulla base dell'ulteriore seguente dizione «Per tutte le sedi universitarie decentrate, con particolare riferimento alle sedi a convenzione "costo zero" le tasse di iscrizione e i contributi devono intendersi a favore di detti nuovi insediamenti universitari a copertura totale o parziale delle spese di servizio suppletive che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino a carico degli enti locali».

9.1508-B.23

LORENZI, PAGLIARINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1508-B:

constatato che non verrebbero esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini in condizioni di indigenza (articolo 8),

impegna il Governo:

già nella prossima riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

1) a individuare le risorse disponibili al fine dell'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini cui sia riconosciuto dal comune di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

2) a definire i criteri per la dichiarazione di indigenza, sentite le regioni, l'ANCI e l'UPI.

9.1508-B.17

BETTONI BRANDANI, BRESCIA, ZUFFA, STEFANO, TORLONTANO

Il Senato,

premesso che il riferimento a «categorie omogenee» ai fini della riclassificazione dei farmaci previsti dal comma 10 dell'articolo 8 (disposizioni in materia di sanità), può condurre a conclusioni arbitrarie ed in alcuni casi non corrette;

premesso che è utile ed opportuno dare la massima diffusione alle motivazioni sottostanti le decisioni del CUF (commissione unica del farmaco);

premesso che il riferimento alla «media dei prezzi risultanti per prodotti simili e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Unione Europea» può dar luogo a risultati significativamente distorti e mistificanti in assenza di ponderazione sulla base della popolazione,

impegna il governo:

1) ad interpretare il riferimento alle categorie omogenee previste dal comma 10 dell'articolo 8 ai fini della riclassificazione dei farmaci, nel senso di «categorie omogenee per gruppo terapeutico»;

2) a prevedere la massima diffusione delle motivazioni sottostanti le decisioni del CUF (commissione unica del farmaco);

3) a far riferimento, ai fini della sorveglianza dei prezzi delle specialità medicinali, alla media ponderata dei prezzi risultanti per prodotti simili e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Unione Europea. La ponderazione dovrà essere calcolata sulla base della popolazione dei paesi membri dell'Unione Europea.

9.1508-B.18

PAGLIARINI, MANARA, ROSCIA, ROVEDA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1508-B,

constatato che:

una parte della quota di investimenti in ricerca del Fondo sanitario nazionale è destinata agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento di ricerche in funzione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e per il trasferimento di conoscenze e tecnologie innovative a tutto il sistema sanità (articolo 8);

rilevato che:

i regolamenti attuativi che il Ministero della sanità sta per emanare sono stati valutati negativamente dal personale medico, infermieristico e tecnico dei 14 Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, che ne hanno chiesto l'immediato ritiro. Tali regolamenti rischiano di perpetuare il peso di lottizzazioni e clientele, la confusione con gli IRCCS a carattere privato, la paralisi interna agli IRCCS pubblici per la creazione di nuovi organi con compiti sovrapponibili e ambigui e, per una inopinata differenziazione di trattamento giuridico ed economico all'interno del personale laureato;

sono state giudicate, allo stesso modo, negative dal personale dell'Istituto superiore di sanità le modalità previste per il riordino dell'Istituto stesso, poichè prefigurano una situazione di dipendenza della struttura al potere politico del Ministro e al Ministero; fatto che ne inficia la fondamentale autonomia scientifica e che è in diretto contrasto con la stessa autonomia organizzativa e gestionale prevista dal decreto legislativo in vigore;

impegna il Governo:

a riconsiderare l'emanazione dei regolamenti attuativi concernenti la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dell'Istituto superiore di sanità;

ad abrogare di conseguenza i decreti di riforma;

a riformulare i regolamenti sulla base di confronto con le organizzazioni sindacali e gli operatori degli Istituti stessi.

9.1508-B.19

BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STEFANO, TOR-
LONTANO, ZUFFA

Il Senato,

premesso che l'articolo 9, comma 7, del disegno di legge n. 1508-B mira a regolamentare in modo innovativo il rapporto tra l'amministrazione della difesa e gli utenti degli alloggi del demanio militare, contemperando le esigenze funzionali con principi di solidarietà sociale;

considerato che la condizione richiesta per l'esercizio del diritto a continuare a condurre l'alloggio di servizio è quella di non essere proprietario «di altro alloggio di certificata abitabilità»,

impegna il Governo:

nell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, del suddetto disegno di legge a valutare opportunamente l'idoneità e l'adeguatezza dell'alloggio di proprietà rispetto al nucleo familiare nonché la sua ubicazione rispetto alla sede di servizio, graduando anche in base a queste valutazioni gli effetti del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa.

9.1508-B.20

LORETO

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge n. 1508-B, relativamente alle norme contenute all'articolo 11, comma 37, in materia di requisiti contrattuali per l'integrazione al trattamento minimo,

considerato che le modificazioni apportate all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in assenza di coordinamento normativo, possono ingenerare difficoltà interpretative relativamente al diritto di concessione all'integrazione al trattamento minimo per i soggetti andati in pensione nel 1993,

impegna il Governo

a utilizzare gli strumenti più opportuni, legislativi o amministrativi, per dare interpretazione autentica alle norme approvate dal Parlamento nella materia indicata, in modo da chiarire in maniera inequivocabile che la disciplina previgente del decreto legislativo n. 503

rimanga in vigore, a tutti gli effetti, per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993.

9.1508-B.29

PELLEGATTI, TEDESCO TATÒ, D'ALESSANDRO
PRISCO, DANIELE GALDI, BARBIERI, PE-
DRAZZI CIPOLLA, BUCCIARELLI, MINUCCI
Daria, COLOMBO SVEVO, DOPPIO, INNO-
CENTI, COVIELLO

Il Senato,

considerato che le Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non potranno valutare consapevolmente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa in assenza di dettagli analitici dai quali risulti la descrizione ed il valore aggiornato del patrimonio in questione;

considerato che ad oggi non è disponibile un prospetto sufficientemente analitico del patrimonio abitativo della Difesa dal quale risulti il suo valore definito come segue:

- a costi storici;
- al valore di rimpiazzo;
- al valore di rimpiazzo al netto della vetustà;

impegna il Governo:

1) a far predisporre un volume dal quale risulti la descrizione analitica del patrimonio abitativo della Difesa con l'indicazione del suo valore definito come segue:

- a costi storici;
- al valore di rimpiazzo;
- al valore di rimpiazzo al netto della vetustà.

2) a far tempestivamente pervenire tale documento alle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo che esse potranno valutare consapevolmente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa.

9.1508-B.21

PAGLIARINI, ROSCIA, ROVEDA

Il Senato,

premesso che l'articolo 29 degli interventi correttivi di finanza pubblica approvato dal Senato era ed è coerente con le finalità e con lo spirito del provvedimento collegato della legge finanziaria;

premesso che tale articolo, intitolato «norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico» era ed è di fondamentale importanza per migliorare la gestione degli enti locali;

premesso che lo stralcio delle predette disposizioni effettuato dalla Camera non appare in alcun modo giustificato,

impegna il Governo:

ad inserire in un decreto-legge prima del 31 dicembre 1993 la norma già approvata dal Senato, affinché gli amministratori degli enti

locali possano consapevolmente pianificare i movimenti finanziari del 1994.

9.1508-B.22

PAGLIARINI, ROSCIA, ROVEDA

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, prendo atto che il problema sollevato nell'ordine del giorno n. 26 è un problema reale. Oggi in sede di 5ª Commissione permanente esso è stato esaminato. Si ritiene però che si tratti di materia da esaminare con più adeguatezza, e pertanto pregherei i presentatori di ritirarlo.

Esprimo parere positivo sull'ordine del giorno n. 25, mentre ho delle perplessità sull'ordine del giorno n. 24 perchè le indicazioni e le specificazioni ivi previste mi sembrano troppo analitiche. Pregherei quindi di ritirare l'ordine del giorno, oppure di limitarlo soltanto alla prima parte.

Sono sostanzialmente favorevole all'ordine del giorno n. 10, anche se ritengo che le procedure previste siano idonee e che i tempi debbano rimanere quelli previsti dalla legge e non diventare altri.

Vorrei esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno n. 11, aggiungendo però che esiste già tutta una normativa precisata nell'ambito del provvedimento collegato, e quindi proporrei (e se viene accettato il suggerimento esprimo naturalmente il parere favorevole) che il testo terminasse con le parole: «impegna il Governo: ad emanare norme e regolamenti tali da garantire l'accertamento delle idoneità professionali». Diversamente, avrei qualche perplessità.

L'ordine del giorno n. 12 mi sembra superfluo perchè le dotazioni organiche del personale tengono conto di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, quindi anche di quello in sovrannumero. Esprimo comunque parere favorevole.

Sull'ordine del giorno n. 28 esprimo parere contrario, mentre ritengo di dover sostenere l'ordine del giorno n. 27, del quale sono cofirmatario insieme al senatore Favilla, in quanto la Camera ha eliminato un comma che ha ritenuto superfluo. Siccome però si sentono dare interpretazioni diverse della norma in questione, vorrei una conferma dal Ministro sull'interpretazione che dovrebbe essere, secondo me, quella prevista nell'ordine del giorno. Chiedo quindi che l'ordine del giorno venga approvato; comunque il Governo si esprimerà in merito.

Parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 13, 14, 15 e 16. Parere contrari sull'ordine del giorno n. 23, così come sul n. 17 perchè l'assistenza agli indigenti è compito degli enti locali; qualsiasi esenzione porta un'entrata minore e quindi questo ordine del giorno non è accoglibile.

Sull'ordine del giorno n. 18 mi rimetto al Governo; comunque avrei qualche perplessità in merito. Contrario all'ordine del giorno n. 19 e favorevole al n. 20.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 29, mi sembra che vi sia un riferimento errato al comma 37, mentre dovrebbe trattarsi del comma 38. Con questa correzione il mio parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 21 preferirei che venisse accolto come raccomandazione. Sull'ordine del giorno n. 22 sarei favorevole sulla sostanza, ma l'utilizzo di un decreto-legge mi sembra eccessivo e ritengo dovrebbe essere adottato un disegno di legge, in quanto non mi sembra che sussistano gli estremi dell'urgenza.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Pregherei i presentatori di ritirare l'ordine del giorno n. 26; diversamente il mio parere è contrario. Sono favorevole all'ordine del giorno n. 25 e lo sarei anche all'ordine del giorno n. 24 se i presentatori accettassero di ritirare la parte successiva alle parole «principi e criteri direttivi».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 10, vorrei chiedere al presentatore di sostituire, nel dispositivo, le parole da «non appena», fino alla fine, con le parole «coordinandone l'applicazione con l'accordo di cui al comma 1 articolo 54 decreto legislativo n. 29 del 1993». Sono contrario all'ordine del giorno n. 11, a meno che non venga riformulato come suggerito dal relatore Pavan.

Sono favorevole all'ordine del giorno n. 12, contrario al n. 28 e favorevole al n. 27. Sono favorevole agli ordini del giorno nn. 13, 14, 15 e 16. Sono contrario agli ordini del giorno nn. 23 e 17 per i motivi esposti dal relatore, mentre esprimo parere favorevole sul n. 18. Parere contrario sull'ordine del giorno n. 19 e favorevole sugli ordini del giorno nn. 20, 29 e 21.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 22, così come indicato dal relatore, chiederei ai presentatori di volerlo formulare in termini diversi, perchè il Governo non può impegnarsi ad adottare un decreto-legge prima del 31 dicembre 1993; ciò appare particolarmente difficile, data la vicinanza della data.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Senatore Pizzo, accetta l'invito del relatore e del Ministro di ritirare l'ordine del giorno n. 26?

PIZZO. Signor Presidente, avevo capito che l'ordine del giorno poteva essere accolto come raccomandazione. Se è così aderisco all'invito.

PAVAN, *relatore*. Insisto nell'invitare i presentatori dell'ordine del giorno a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Pizzo, la invito a comunicarci se insiste per la votazione.

PIZZO. Signor Presidente, la mia impressione è che il Governo avesse accettato l'ordine del giorno come raccomandazione. Se il Governo assicura che terrà conto di questo problema, mi dichiaro

disposto a ritirare l'ordine del giorno, ma se viceversa c'è un «no» assoluto sono costretto a chiedere che sia messo ai voti e sottoposto al giudizio dei colleghi.

Vorrei capire meglio se il Governo è sensibile e intende tener conto – magari in un momento di riflessione successivo – di questo problema del condono, che coinvolge milioni di italiani. Se non c'è nemmeno tale assicurazione, chiedo che si voti l'ordine del giorno. Mi aspetto una risposta compatibile, non chiedo la luna: chiedo che il Governo riconosca che il problema esiste e che si dimostri ad esso sensibile perchè, ripeto, coinvolge milioni di italiani e la sua soluzione oltre tutto potrebbe produrre un introito di 3.000-4.000 miliardi nelle casse dello Stato. La mia richiesta è pertanto quella di una risposta esplicita, dopodichè mi pronuncerò in merito al ritiro dell'ordine del giorno.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, una questione così importante come quella di un condono non pare al Governo che possa essere affrontata con un ordine del giorno, senza peraltro disporre della documentazione di base e senza poterla valutare in tutti i suoi aspetti.

Su una questione così decisiva anche nel rapporto con i contribuenti mi sembra sia doveroso che il Governo compia una riflessione approfondita e si nutra di tutti i dati necessari, dopodichè il Governo stesso potrà assumere le conseguenti iniziative.

Io non sono in grado di dire se si tratta di una via percorribile oppure no, considerando anche che questo Governo ha affermato che non intendeva sperimentare, almeno nel breve periodo, la strada del condono. Quindi mi pare che subire un ordine del giorno su un tema di questo genere non sia possibile.

PRESIDENTE. Dunque lei invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno?

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Sì, e vorrei invitare il senatore Pizzo a riflettere sulle considerazioni che ho testè enunciato.

CANNARIATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, io non sono favorevole ai condoni perchè essi denotano un comportamento non serio da parte del Governo, però inviterei il Governo stesso e soprattutto i colleghi che ricoprono la funzione di amministratori locali a riflettere su questo problema.

Incongruenza ci fu nel momento in cui venne approvata la legge del 1985, che fissava la data ultima per poter accedere al condono al 1º ottobre 1983, dando ai cittadini italiani per due anni l'illusione che

potessero continuare a derogare alle regole sulla edificabilità dei suoli perchè il Parlamento stava discutendo una legge di condono.

Da allora non si è voluto affrontare il problema, come se esso non esistesse. Ma se i Ministri della giustizia e dell'interno presentassero una relazione al Parlamento verremmo messi dinanzi ad una situazione drammatica che è presente in tutte le regioni d'Italia e in modo particolare in quelle meridionali.

Quindi il problema che è stato sollevato dal senatore Pizzo e da altri colleghi è reale e non può essere cancellato con un no o con un sì. Certamente il Governo (perchè questo Governo forse resterà in carica anche nel periodo in cui noi non saremo più parlamentari) deve assumere un impegno in proposito. Il problema deve essere affrontato definitivamente, altrimenti continueremo a procrastinarne la soluzione intasando tutti i comuni di pratiche irrisolvibili. Due infatti sono le posizioni possibili: o, in certe realtà, manderemo le ruspe del Genio militare oppure prenderemo coscienza del problema trovando una soluzione radicale e definitiva affinché da oggi in poi i cittadini siano messi nelle condizioni di esercitare il diritto di edificare o di trasformare le proprie abitazioni.

Il problema dunque è reale e se l'ordine del giorno mira a sensibilizzare il Governo su di esso, chiederei che venisse accettato come raccomandazione, affinché rimanga il segno della volontà del Parlamento di affrontare la situazione.

PRESIDENTE. Senatore Cannariato, ritengo che il Governo abbia confermato il suo invito a ritirare l'ordine del giorno.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CROCETTA.** Signor Presidente, da anni si discute, ed anche male, sulla questione del condono edilizio. Infatti, esistono problemi reali che dovrebbero essere affrontati e non lo sono, e si è lasciata incancrenire una situazione per cui il nostro paese sta andando allo sfascio e il suo territorio viene distrutto proprio perchè non si mette la parola fine a questo problema.

Si tratta, ripeto, di una questione su cui è necessario mettere la parola fine e per farlo è necessario avere il coraggio da una parte di chiudere con questa situazione e dall'altra di dotarsi di leggi più severe e rigide che vadano a colpire anche gli amministratori inadempienti; infatti in tal senso esistono responsabilità precise. E quindi dinanzi a un problema di tale tipo non si possono chiudere gli occhi. Io non sono del parere di votare l'ordine del giorno n. 26 che ritengo potrebbe essere accolto dal Governo come raccomandazione, però è chiaro che l'Esecutivo dovrebbe trovare una soluzione seria per mettere fine a un problema gravissimo. Altrimenti si perpetuerà la distruzione del territorio che non può continuare in quanto non lo si può distruggere. È necessario però dare anche una risposta a coloro che si trovano in condizioni assurde. Esiste un problema di sanatoria e di risanamento dal momento che esistono quartieri in cui la gente vive situazioni

incivili. Dinanzi a tali situazioni è necessario dare delle risposte anche nel senso di individuare le responsabilità di speculatori edilizi, di sindaci e in genere di amministratori inadempienti per situazioni che non possono essere pagate dai cittadini.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, lei ritiene che si debba accettare l'ordine del giorno n. 26 come raccomandazione?

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che si debba accettare l'ordine del giorno in esame come raccomandazione, però me ne dispiaccio, perchè considero il problema troppo serio e importante per essere confinato in una semplice raccomandazione. Sarebbe stato forse meglio lasciare la situazione in sospenso, ma piuttosto che vederla risolta o con un voto positivo o con un voto negativo è preferibile accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno n. 25, presentato dalla senatrice Rocchi, alla quale chiedo se insiste per la votazione.

ROCCHI. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno n. 24, presentato dalla senatrice Rocchi. Il relatore ha, in via principale, invitato la presentatrice a ritirarlo; il Governo invece richiede una sua modifica. Chiedo alla presentatrice se è d'accordo con la proposta di modifica del Governo.

ROCCHI. Signor Presidente, non ho ben compreso quale sia la modifica; da quanto ho capito, l'ordine del giorno sarebbe stato accettato fino alle parole «secondo i seguenti principi e criteri direttivi». Ora se non vengono enunciati tali criteri direttivi ritengo che l'ordine del giorno non sia completo. Chiedo al Governo una precisazione in tale senso.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la senatrice Rocchi vuole sapere perchè si proponga di sopprimere la parte finale dell'ordine del giorno comprendente l'elencazione dei principi e criteri direttivi cui rifarsi nell'istituire un Ministero del territorio e dell'ambiente.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, la soppressione di tali parole è motivata dal fatto che «i principi e i criteri direttivi» sono già stabiliti nella legge; qualora se ne stabilissero degli altri, questi sarebbero o superflui o in contrasto.

ROCCHI. Signor Ministro se ho ben capito, quindi, l'ordine del giorno n. 24 verrebbe accettato con il seguente dispositivo: «impegna il Governo: a provvedere all'istituzione di un Ministero del territorio e dell'ambiente e di un Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della navigazione». Quindi fermandosi ai titoli senza entrare nel merito.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Nell'esporre il punto di vista del Governo mi sono riferito esclusivamente alle parole «a provvedere alla istituzione di un Ministero del territorio e dell'ambiente», che corrispondono al testo normativo contenente interventi correttivi di finanza pubblica. Tutto ciò che va oltre questa espressione non corrisponde a tale norma, che, come sapete, è stata integrata con l'espressione «ambiente e territorio», e quindi l'ordine del giorno precisa quella disposizione più generica del provvedimento.

ROCCHI. Un'ultima precisazione: per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della navigazione?

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno limitatamente all'istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente.

ROCCHI. La ringrazio, signor Ministro, e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Covatta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 10? C'è una proposta del Governo per una modifica all'interno del dispositivo: lei è d'accordo?

COVATTA. Signor Presidente, non ho nulla in contrario ad accettare la proposta del Governo. Tuttavia, mi pare che il ministro Cassese si sia implicitamente impegnato a che gli accordi relativi siano conclusi entro il 31 dicembre, in maniera da evitare vacanze normative.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo non solo si impegna, ma ha già cominciato le trattative su questo argomento ed intende proseguirle fino al 31 dicembre in modo che quanto auspicato dal senatore Covatta venga realizzato.

COVATTA. In questo caso, accetto le modifiche e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Taddei, il relatore ed il rappresentante del Governo sono favorevoli ad accettare l'ordine del giorno n. 11 purchè il dispositivo si fermi alle parole: «l'accertamento delle idoneità professionali», eliminando l'ultima parte. È d'accordo?

TADDEI. Signor Presidente, accolgo la modifica proposta dal relatore e dal Governo consapevole che, laddove le procedure concorsuali per i posti riservati siano previste per quelle amministrazioni, saranno ovviamente rispettate. Pertanto, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 11.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 12, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole?

MANNA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 28, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo?

PONTONE. Signor Presidente, non ci meravigliamo che il Governo abbia espresso parere contrario. Ogni proposta che noi presentiamo per cercare di migliorare alcune situazioni non viene mai accettata nè dal Governo nè dal relatore. Chiediamo che almeno l'ordine del giorno venga accolto come raccomandazione, altrimenti insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'ordine del giorno n. 28.

PAVAN, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 28, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Favilla, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 27?

FAVILLA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Dujany, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 13?

DUJANY. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Nocchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 14?

NOCCHI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 15?

ALBERICI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Manzini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 16?

MANZINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 23?

PAGLIARINI. Signor Presidente, anche su raccomandazione del collega Lorenzi, devo insistere per la votazione di questo ordine del giorno, che tende a dare maggiore autonomia agli enti locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 23, presentato dai senatori Lorenzi e Pagliarini.

Non è approvato.

Senatrice Bettoni Brandani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 17?

BETTONI BRANDANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 17, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 18.

GIORGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGI. Signor Presidente, in sede di Commissione abbiamo sollevato e discusso questo problema, cioè la parte di cui al punto 3) che è stata da me stesso posta in discussione e sostenuta. Aderisco all'ordine del giorno n. 18 e annuncio il mio voto favorevole qualora venisse posto ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PAGLIARINI. Non insisto, signor Presidente, dal momento che il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Senatrice Bettoni Brandani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 19?

BETTONI BRANDANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 19, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Loreto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 20?

LORETO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 29, sul quale il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli con una piccola modifica. Senatore Pavan, vuole spiegare la natura della modifica?

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, all'inizio dell'ordine del giorno, laddove si dice: «all'articolo 11, comma 37», occorre dire invece: «all'articolo 11, comma 38», altrimenti non avrebbe senso.

PRESIDENTE. Senatrice Pellegatti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 29?

PELLEGATTI. Signor Presidente, accetto la modifica e non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 21, che il relatore accetta come raccomandazione e sui cui il Governo è favorevole. Senatore Pagliarini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PAGLIARINI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 22, sul quale il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli, con una modifica. Invito il relatore a precisare la modifica proposta.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, io propongo di sostituire, nella parte dispositiva dell'ordine del giorno, le parole: «ad inserire in un decreto-legge prima del 31 dicembre 1993 la norma già approvata dal Senato», con le altre: «a predisporre un disegno di legge».

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini, è d'accordo con questa modifica?

* PAGLIARINI. In condizioni normali, signor Presidente, sarei d'accordissimo; il problema è che non è da escludere che si sciolgano le Camere e allora questo disegno di legge chissà quando arriverebbe. Il fatto è che gli enti locali, in particolare i comuni, devono pianificare la gestione finanziaria dell'ente stesso; a questo punto è veramente opportuno che sappiano con che mazzo di carte si gioca, per così dire, in modo da poter pianificare, altrimenti non sono in grado di gestire.

Quindi vorrei chiedere al Governo se accetta l'idea del decreto-legge, con il quale gli enti locali sarebbero in grado da subito di pianificare, e poi si vedrà, perchè altrimenti si toglie loro l'arma per una corretta amministrazione.

Io quindi rimanderei la palla al Governo per sentire cosa ne pensa; in condizioni normali sarei d'accordo e accetterei questa modifica,

però attualmente c'è il pericolo che un ente locale pianifichi i movimenti finanziari per il 1994 ma lo faccia quando è tardi.

PRESIDENTE. Ministro Casseese, vuole rispondere alla questione posta dal senatore Pagliarini?

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Ho già esposto la difficoltà in cui si trova il Governo il 22 dicembre a impegnarsi per un disegno di legge che dovrebbe essere adottato comunque entro la fine dell'anno; mi chiedo se il presentatore e il relatore siano d'accordo ad adottare una formula del tipo: «a prendere tutte le iniziative affinché gli amministratori...», in modo da consentire anche al Governo di considerare l'iter parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, che mi pare sia l'elemento che ha indotto il presentatore a redigere questo ordine del giorno.

PAGLIARINI. Sono d'accordo con quest'ultima modifica e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1508-B nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 e gli elenchi ad esso allegati sono i seguenti:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 1.

(Organizzazione della pubblica amministrazione)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonchè le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;

d) possibilità di istituzione del Segretario generale;

e) diversificazione delle funzioni di *staff* e di *line*;

f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonchè di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonchè di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti

alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero

della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpate le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.

40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonchè dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.

ELENCO N. 1

(articolo 1, comma 28)

ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE

Consiglio superiore dell'aviazione civile
Consiglio superiore delle miniere

ELENCO N. 2

(articolo 1, comma 31)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(Legge 18 dicembre 1973, n. 836)

Ministeri	N. Capitolo
Monopoli	127
Finanze	1086
Trasporti e navigazione	1554
	2052
	1102
Poste	191
Lavoro	1093
Commercio estero	1092
Bilancio	1139
Tesoro	4413
	5031
	5262
	5861
Affari esteri	1104
	1135
Difesa	1082
Università	1127
Ambiente	1062
Industria	1092
	1532
	5541
	da 6031 a 6071
	2534
Interni	3132
Presidenza Cons. min.	1118
	1147
	1162
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire) .	3,3

ELENCO N. 3

(articolo 1, comma 31)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
CONSULTE E COMITATI

Ministeri e organi collegiali	Capitoli	Riduzioni di spesa (in miliardi)
TRASPORTI E NAVIGAZIONE Consiglio superiore aviazione civile	2051	0,030
INDUSTRIA Consiglio superiore delle miniere	4542	0,028
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Consiglio superiore pubblica amministrazione	da 3641 a 3650	0,135
	Totale ...	0,193

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 10, sostituire le parole: «si avvale dell'» con le altre: «esercita la vigilanza sull'».

1.1

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, SALVATO,
MANZI, LOPEZ, DIONISI, VINCI

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

39-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

- 8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;
- 9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;
- 10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;
- 11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;
- 12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;
- 13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;
- 14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;
- 15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;
- 16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;
- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;
- 23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;
- 24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;
- 25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;
- 26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;
- 27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;
- 28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

Al comma 33, lettera c), sostituire le parole: «di reversibilità» con le altre: «ai superstiti».

1.2

MERIGGI, CONDARCURI, CROCETTA, SALVATO,
MANNA, GALDELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAGNI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.100 si illustrano da sè.

MERIGGI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti e tre gli emendamenti in esame.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Fagni e Sartori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con gli allegati elenchi nn. 1, 2 e 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'elenco ad esso allegato.

Art. 2.

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti

finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedurali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

10. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento

motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

12. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti».

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi».

14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purchè le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli

Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.

ELENCO N. 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(articolo 2, comma 7)

Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)

Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo 16 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)

Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)

Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)

Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)

Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)

Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)

Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686)

Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (articolo 2 del regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981)

Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)

Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221

Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex articolo 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)

Procedimento di riconoscimento dello *status* di apolide (convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)

Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990)

Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)

Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)

Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di rilascio di nulla-osta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)

Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)

Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)

Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)

Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)

Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)

Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 12 marzo 1977, n. 87)

Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)

Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)

Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)

Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)

Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e procedimento di denuncia (articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)

Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)

Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982)

Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)

Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO

Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)

Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)

Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)

Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)

- Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)
- Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)
- Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)
- Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)
- Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)
- Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)
- Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
- Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1989)
- Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
- Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
- Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)
- Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)
- Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)
- Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139)

Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)

Procedimento di autorizzazione, nulla osta e concessione di contributi a favore delle attività cinematografiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213)

Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività musicali e di danza (legge 14 agosto 1967, n. 800)

Procedimento di autorizzazione e concessione di contributi alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390)

Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)

Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985)

Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60)

Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)

Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)

Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)

Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)

Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792)

Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione

zione finalizzati al recupero di economicità di gestione (articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854)

Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale*, n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55)

Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)

Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)

Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426)

Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1° marzo 1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3 convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11 novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262)

Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e contabilità degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto 1978, n. 468; articoli 13 e

seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)

Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28 aprile 1971, n. 287)

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37 del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)

Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)

Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984)

Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola (articolo 22, lettere *a*) e *b*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370)

Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)

Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice madre (articolo 30, sesto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari (articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943)

Procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle fiere (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)

Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991)

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 11, dopo le parole: «comunque denominato» aggiungere le seguenti: «può causare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali oppure».

2.1

CROCETTA, MANZI, SALVATO, DIONISI, LOPEZ,
VINCI, SARTORI, FAGNI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 non richiede illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con l'elenco n. 4 ad esso allegato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Pubblico impiego)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonchè quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonchè dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decre-

to-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.

10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano, altresì, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizione di squilibrio finanziario.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.

13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).

14. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.

15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo articolo 31, comma 1.

16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'articolo 4, all'amministrazione della

giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'articolo 8, commi da 1 a 8.

17. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18 si applicano, ferma restando la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.

23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.

24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al

personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.

26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.

27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.

32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.

33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni».

38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.

39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario».

40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.

41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorchè i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

- a) contenimento complessivo della spesa;
- b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;
- c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;
- d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.

45. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.

46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.

48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collo-

cati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.

49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.

50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.

51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole «sull'equo indennizzo».

55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1°

gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purchè in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione.

63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrispo-

sti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorchè collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.

65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, sostituire le parole: «al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data» con le seguenti: «e al personale in soprannumero o per i quali, al 31 agosto 1993».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3.1 LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI, MANNA

Al comma 37, dopo le parole: «quarantacinque giorni» aggiungere le seguenti: «sono fatti salvi tutti i casi previsti dalla legge n. 1204 del 1971».

3.2 SALVATO, FAGNI, CROCETTA, MANZI, DIONISI,
LOPEZ, VINCI

Al comma 39, sopprimere le parole: «ridotti di un terzo».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3.3

CROCETTA, MANZI, SALVATO, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, SARTORI, FAGNI, MERIGGI, CONDARCURI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, PICCOLO, ICARDI, GRASSANI, MARCHETTI, MANNA, BOFFARDI

Successivamente è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, dopo le parole: «ai posti coperti» aggiungere le seguenti: «dal personale in servizio».

3.100

PONTONE, RASTRELLI, POZZO, TURINI, MININI-JANNUZZI, SIGNORELLI

Ricordo che l'emendamento 3.1 è già stato illustrato dal senatore Lopez. Avverto che l'emendamento 3.2 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

CROCETTA. L'emendamento 3.3 non richiede illustrazione.

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 3.100 tende a garantire un posto sicuro a quanti erano in servizio alla data prevista dal disegno di legge, quindi anche ai sovranumerari. Se l'emendamento non sarà accolto resterebbe in servizio solo il personale in ruolo mentre tutti gli altri sarebbero esclusi da qualsiasi garanzia. Per tali motivazioni chiediamo che il nostro emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.100, 3.1 e 3.3.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, in Commissione il relatore, senatore Saporito, ha dichiarato che l'emendamento 3.3 sarebbe stato da approvare ma che non lo si poteva fare per motivi tecnici poichè non si può rimandare alla Camera dei deputati il disegno di legge. L'emendamento però è un emendamento giusto.

Noi lo manteniamo e chiediamo all'Aula di esprimersi su di esso. Se la modificazione che si propone è giusta non capisco perchè la Camera non possa votarla e correggere il testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole su questo articolo del Gruppo del PDS, vorrei esprimere il nostro rammarico per il fatto che la Camera ha affossato la norma recante il divieto di incarichi extragiudiziari che era stata approvata dal Senato della Repubblica. Presso l'altro ramo del Parlamento nell'assumere questa decisione si era addotto l'argomento dello stralcio sostenendo che la materia era di competenza della Commissione giustizia. La Commissione giustizia però successivamente ha fatto mancare il numero legale e di conseguenza anche quella proposta di riforma. Il rammarico si aggiunge anche per l'atteggiamento seguito dal Governo che, su altri punti rigoroso e attento ad esigenze di moralizzazione e di risparmio, su questa materia, per la quale il Senato aveva ritenuto che le esigenze di moralizzazione e di risparmio fossero validissime, ha tenuto un atteggiamento diverso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Pubblica istruzione)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente:

«3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo».

6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione le necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del

contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonché il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;

o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.

8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

10. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del

rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di *handicap*. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.

12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.

15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.

17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni

scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

20. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

21. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e

successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «nonchè le istituzioni» fino a «conservatori di musica».

4.1 LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI, MANNA

Sopprimere il comma 6.

4.2 (nuovo testo) LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, COS-
SUTTA, VINCI, DIONISI, MANNA

Al comma 7, lettera d) sopprimere la parola: «anche».

4.3 LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, COS-
SUTTA, VINCI, DIONISI, MANNA

Al comma 7, lettera o) sopprimere le parole: «e delle famiglie».

4.4 LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, COS-
SUTTA, VINCI, DIONISI, MANNA

Al comma 7, lettera o) sopprimere le parole da: «e quelle» a «grado».

4.5 LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, COS-
SUTTA, VINCI, DIONISI, MANNA

Al comma 7, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:

o-bis) «L'abolizione degli esami di riparazione e la contestuale istituzione di corsi di sostegno didattico da svolgersi in orari extracurricolari»;

o-ter) «La riforma degli esami di Stato».

4.6 LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI, MANNA

Il senatore Lopez ha già illustrato tutti gli emendamenti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di essi.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrari su tutti gli emendamenti.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. L'opinione del Governo concorda con quella espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto favorevole all'emendamento che tende a sopprimere l'intero comma 6 dell'articolo, il comma cioè che dà la delega al Governo in materia di pubblica istruzione e che gli permette entro nove mesi di adottare uno o più decreti legislativi al fine del riassetto degli organi collegiali e per l'attuazione dell'autonomia scolastica.

Come sapete su questa norma è in atto una protesta nel paese che ha investito tutto il movimento della scuola: mi riferisco a quel movimento di protesta che va oggi sotto l'etichetta, che a me non piace, di *Jurassic school*. Al di là dell'etichetta però rimane il problema reale che non si possono attuare le cosiddette riforme attraverso una delega concessa a Governi che non sappiamo neanche, tra nove mesi, quali saranno. Nè sappiamo se quel Governo sarà in grado di operare una vera e propria riforma. Sarebbe opportuno allora cancellare una norma di questa portata che rimanda ad un tempo così lungo la riforma del mondo della scuola, un mondo che ha ancora bisogno di confronti e iniziative. In ogni caso sarebbe bene riformare con disegni di legge e non con decreti legislativi. La cosa infatti a noi sembra davvero eccessiva rispetto alle esigenze che si pongono. Per questo motivo noi manteniamo il nostro emendamento e vorremmo che venisse approvato dai colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento 4.6 è relativo agli esami di riparazione. Si tratta di una istituzione vecchia e stantia. Gli esami di riparazione non servono. Sappiamo che sono qualcosa di assolutamente inutile. I cosiddetti due mesi di preparazione durante il periodo estivo sono assolutamente inutili. È un'istituzione superata. È servita in passato a far integrare un po' gli stipendi degli insegnanti, perchè stipendi poveri. Qualche volta è stato un elemento di corruzione. Secondo noi, sarebbe bene togliere questa istituzione vecchia e stantia e per tale ragione proponiamo questo emendamento, anche se so che purtroppo farà la fine degli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Università)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti *in itinere* con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al

riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli *standard* europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima.

15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima.

16. Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.

17. Sono mantenuti per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al

Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato «Istituto nazionale di vulcanologia», rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 14.

Consequentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

- 1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;
- 2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;
- 3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;
- 4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;
- 5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;
- 6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;
- 7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;
- 8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;
- 9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;
- 10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;
- 11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;
- 12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;
- 13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;
- 14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;
- 15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;
- 16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;
- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

5.1

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI

Al comma 14, sostituire la parola: «triplo» con «doppio».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

- 8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;
- 9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;
- 10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;
- 11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;
- 12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;
- 13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;
- 14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;
- 15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;
- 16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;
- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;
- 23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;
- 24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;
- 25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;
- 26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;
- 27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;
- 28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

Al comma 14, sopprimere le parole: «minima» e da «quella massima...» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

- 1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;
- 2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;
- 3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;
- 4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;
- 5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;
- 6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;
- 7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;
- 8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;
- 9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;
- 10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;
- 11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;
- 12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;
- 13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;
- 14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;
- 15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;
- 16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;
- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

5.3

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

5.4

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI

Al comma 15, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

- 2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;
- 3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;
- 4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;
- 5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;
- 6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;
- 7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;
- 8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;
- 9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;
- 10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;
- 11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;
- 12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;
- 13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;
- 14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;
- 15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;
- 16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;
- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;
- 23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;
- 24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;
- 25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;
- 26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

5.5

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI

Al comma 15, sopprimere le parole: «e delle tasse» e sostituire la parola: «quadruplo» con «cinquanta per cento».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;
- 23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;
- 24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;
- 25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;
- 26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;
- 27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;
- 28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

5.6

LOPEZ, CROSETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI

Al comma 15 sostituire la parola: «quadruplo» con la parola: «triplo».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

- 1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;
- 2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;
- 3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;
- 4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;
- 5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

5.7

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

- 1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;
- 2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;
- 3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;
- 4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;
- 5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;
- 6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;
- 7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;
- 8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;
- 9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;
- 10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;
- 11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;
- 12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;
- 13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;
- 14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;
- 15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;
- 16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;
- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

5.8

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, VINCI,
DIONISI

Il senatore Lopez ha già illustrato i numerosi emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Contratti pubblici)

1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parità di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono

aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.

11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.

12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

14. È fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 17.

17. È costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo

sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 17.

20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 16 a 21 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscriverne, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12.

26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

27. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

29. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non congruità, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire alla data della definizione del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento.

32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha

opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 28 a 33 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 34. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 28 a 33, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

36. Alle fattispecie di cui ai commi da 28 a 37 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.

37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo.

38. Le disposizioni dei commi da 28 a 37 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 7.

(Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori)

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

2. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di sanità)

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere con-

cesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonchè dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attività necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonchè al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei *plus* orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del *plus* orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonchè, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere *L*), *M*) ed *N*) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *L*), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e

correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).

11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti simili e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente

esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni.

14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corrispondenza, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito.

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a dieci anni e di età superiore ai sessanta anni. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni.

17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

18. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della

legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

(Patrimonio pubblico)

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonchè gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di *handicap* ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di *handicap* nonchè alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonchè degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate nè divorziate, possono mantenerne la conduzione, purchè non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.

10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «diritto all'assegnazione» inserire le seguenti: «tenendo conto di eventuali variazioni del reddito familiare suscettibile di cambiamenti».

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e».

9.101

FAGNI, SARTORI

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «a cominciare da quello abitativo».

9.102

FAGNI, SARTORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAGNI. Li diamo per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dai senatori Fagni e Sartori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dai senatori Fagni e Sartori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dai senatori Fagni e Sartori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Prezzi e tariffe)

1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 3.

5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonchè la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

6. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.

7. All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie o della maggioranza delle società facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo».

8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade nonché la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui.

9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.

10. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
- b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
- c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
- d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza, e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli occupazionali.

13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto della somma di lire

20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dell'allegata Tabella A:

Art. 11

(Previdenza e assistenza)

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
- c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
- d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto

presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza.

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1° gennaio 1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.

7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dai seguenti:

«6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente».

10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

«8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole».

11. A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il trattamento pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

14. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 11 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attività commerciali.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite, tenuto

conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi, nonchè i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico della scuola il predetto termine rimane immutato.

18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.

19. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali.

20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati.

21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.

22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il

trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.

23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorchè si tratti di giornate non lavorate nè indennizzate.

24. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro».

25. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.

27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro».

28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.

29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.

32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai

diciotto ai trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.

33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.

34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite».

36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:

«2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali».

37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.

38. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993».

39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1º luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI.

TABELLA A
(articolo 11, comma 16)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «insussistenza» con le altre: «azione dolosa da parte dell'interessato in fase di accertamento»; sostituire le parole: «e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa» con le altre: «la prestazione economica in corso viene revocata».

Al terzo periodo sostituire le parole: «di insussistenza» con le altre: «del dolo».

11.100

MERIGGI, CONDARCURI, CROCETTA, MANZI,
SALVATO, DIONISI, LOPEZ, VINCI, MAR-
CHETTI

In via subordinata all'emendamento 11.100, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento» con le altre: «viene revocata e».

Sopprimere il terzo periodo.

11.101

MERIGGI, CONDARCURI, CROCETTA, MANZI,
SALVATO, DIONISI, LOPEZ, VINCI, MAR-
CHETTI

Al comma 18 sostituire la parola: «accolta» con l'altra: «presentata».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

39-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

- 1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;
- 2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;
- 3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;
- 4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;
- 5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;
- 6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;
- 7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;
- 8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;
- 9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;
- 10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;
- 11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;
- 12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;
- 13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;
- 14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;
- 15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;
- 16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;
- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;
- 23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

39-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

11.102

MERIGGI, CONDARCURI, CROCETTA, MANZI,
SALVATO, DIONISI, LOPEZ, VINCI, MAR-
CHETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CROCETTA. Si intendono illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.101.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, farò un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti 11.101 e 11.102. Essi riguardano la questione dell'assistenza e della previdenza. Nel primo emendamento si tratta di sostituire le parole: «e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento» con le altre: «viene revocata e». Noi poniamo con tale emendamento la questione della revoca e non quella di una rinuncia a godere dei benefici dopo l'accertamento.

La questione posta invece dal secondo emendamento è per noi ancora più importante, perchè riguarda il caso in cui sia stata accolta la domanda e possa essere riconosciuto il diritto. Noi riteniamo che si debba tener conto della data di presentazione e non di quella di accoglimento. Per motivi tecnici, il testo può anche rimanere quello attuale (perchè sappiamo che, essendo l'ultimo emendamento, verrebbe sicuramente bocciato); però a questo punto sarebbe forse bene formulare un ordine del giorno o qualcosa di analogo – e mi rivolgo al relatore e al Ministro, che non mi ascoltano in maniera adeguata – in modo da far riferimento al fatto che la domanda sia stata presentata e non all'accoglimento della stessa. È questa la questione che noi poniamo. Se è possibile, la si può risolvere anche non approvando l'emendamento, o meglio ritirandolo, invece di bocciarlo, con l'impegno però che si possa far riferimento alla data di presentazione della domanda, perchè la stessa potrebbe essere anche non esaminata, e quindi non ancora accolta, ma il riconoscimento del diritto dovrebbe risalire alla presentazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.102.

CROCETTA. Signor Presidente, poichè non vorrei che si avesse una bocciatura, preferisco ritirare l'emendamento, nella speranza di trovare magari una soluzione successiva. Non vorrei infatti che la non approvazione desse un significato esattamente opposto a quello voluto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, con l'allegata Tabella A.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, con gli allegati elenchi nn. 5 e 6:

Art. 12.

(Trasferimenti alle regioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.

6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la

regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione delle opere;

b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;

c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.

ELENCO N. 5

(articolo 12, comma1)

INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	2956	Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
Risorse agricole, alimentari e forestali	1531	Spese per gli interventi obbligatori in materia fitosanitaria, studi e ricerche sugli organismi nocivi ed altre avversità dei vegetali e prodotti vegetali; divulgazione degli studi e ricerche.
	1534	Spese inerenti la disciplina dell'attività sementiera.
	1536	Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei Registri delle varietà e la protezione brevettuale.
	1575	Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.
	3031	Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato.
Sanità	4060	Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per prevenzione del randagismo. Interventi di tipo strutturale e sanitario per la profilassi e la prevenzione delle zoonosi di prevalente interesse della igiene veterinaria urbana.

ELENCO N. 6

(articolo 12, comma 1)

INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	7651	Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi.
Tesoro	7878	Fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali.
	9008	Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale.
Lavori pubblici	8701	Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.
Industria	7717	Contributi in conto capitale per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilati.

Lo metto ai voti, con gli elenchi allegati.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 13.

(Disposizioni varie)

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.

3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

7. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sulla concessione dei finanziamenti nonché sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;».

8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane.

10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1994».

11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.

12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:

a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonchè le modalità di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;

b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;

c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;

d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.

14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 14.

*(Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie
e recupero di imposte e di base imponibile)*

1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: «; il loro ammontare» fino a: «statuto regionale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994».

2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 2, le parole: «posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero» sono soppresse;

b) nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le parole: «ridotto del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 5 per cento»; al secondo periodo, le parole: «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento»;

c) nell'articolo 54, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.»;

d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il

fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

e) nell'articolo 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.»;

f) nell'articolo 62, comma 4, le parole: «, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice» sono soppresse;

g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: «e le spese di impiego e manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione»;

h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.»; nello stesso comma, le parole: «quarto esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio»;

i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.»;

l) nell'articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto».

4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

6. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite» sono sostituite dalle seguenti: «commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite».

7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f), g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale»;

b) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20) è sostituito dal seguente:

«20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale»;

c) nell'articolo 19, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne

sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio»;

d) nell'articolo 19, secondo comma, lettera e), le parole: «nei pubblici esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,»;

e) nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari».

9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996.

10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. Le disposizioni dei commi da 8 a 10 si applicano dal 1° gennaio 1994.

12. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre

1982, n. 883, nonchè l'articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306, le parole: «che abbiano impostato i propri impianti» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione delle aree».

14. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale».

15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.

17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e dai membri della Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «nonchè i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

(Trattamento tributario dell'abitazione principale)

1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo

dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517»;

c) nell'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di

cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi».

3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: «si detraggono lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «si detraggono lire 270 mila».

5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

6. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16 e delle allegate Tabelle B e C:

Art. 16.

(Altre norme in materia di entrate)

1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita da quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione

del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1º gennaio 1994.

5. A decorrere dal 1º gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.

6. È abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente».

8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.

9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attività sportiva del tiro a volo.

10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «fusioni» è inserita la seguente: «, scissioni».

11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:

a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;

b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo congruaglio nella dichiarazione annuale;

c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continuano ad appli-

carsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;

d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 4, le parole: «articolo 2502» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2501-ter»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le scissioni di società di ogni tipo, la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della società scissa, o della parte di esso, trasferito alle società beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti.»;

b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte I della tariffa, dopo le parole: «fusione tra società» sono inserite le seguenti: «, scissione delle stesse»; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole: «società risultante dalla fusione o incorporante» sono inserite le seguenti: «o la società beneficiaria della scissione».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa.»;

b) nell'articolo 6, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa».

15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «di fusioni» sono inserite le seguenti: «e di scissioni»;

b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole: «di atti di fusione» sono inserite le seguenti: «o di scissione».

16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonchè il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma.

18. Sull'indennità di missione continuativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

TABELLA B

(articolo 16, comma 1)

TASSE IPOTECARIE

PARTE I - UFFICI AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta	1.000
2) <i>Ispezione</i>	
2.1) <i>Ispezione nominativa:</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
2.2) <i>Ispezione per immobile:</i>	
- per ogni unità immobiliare catastale elementare (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
2.3) <i>Ispezione congiunta nominativa e per immobile:</i>	
- per ogni singola richiesta (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d)	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio per il periodo preautoma-	
zazione, fino ad un massimo di 1000 note	1.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo	5.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra	
nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834	
del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	10.000
5) <i>Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un</i>	
<i>determinato giorno</i>	
- per ogni pagina dell'elenco	3.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsì al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

Segue: TABELLA B

PARTE II - UFFICI NON AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta	1.000
2) <i>Ispezione nominativa</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b)	5.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) Certificati ipotecari:	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (c)	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	1.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.2) Rilascio copia:	
- per ogni richiesta di nota o titolo	5.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.3) Altre certificazioni:	
- per ogni altra certificazione o attestazione	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio o per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	10.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

TABELLA C

(all'articolo 16, comma 2)

TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Propor- zionale	
1	Diritto per la consultazione degli atti catastali: a) ogni ora (o frazione) di consultazione effettuata su supporto cartaceo b) ogni 1/2 ora (o frazione) di consultazione effettuata su base cartacea ed una consultazione effettuata da unità video-stampante collegata alla base informativa c) per due consultazioni effettuate da unità video-stampante collegata alla base informativa	- - -	10.000 10.000 10.000	Il diritto va applicato distintamente per il catasto terreni ed il catasto edilizio urbano.
2	Diritto per il rilascio di certificati, copie ed estratti, sulla base delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti o che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici tecnici erariali, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4: a) per ogni certificato, copia od estratto da supporto cartaceo	6.000	-	Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 3.900.

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Propor- zionale	
3	b) per ogni certificato, copia od estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, rilasciati nel secondo giorno successivo a quello della richiesta	12.000	-	Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
	c) per ogni pagina o scheda estratte da supporto cartaceo	1.000	-	
	d) per ogni 25 righe ottenute da stampante collegata alla base informativa	-	2.000	
	Diritto per il rilascio di copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico e per l'esame di tipi di frazionamento (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):			
	a) per ogni copia o estratto rilasciato o tipo esaminato	12.000	-	
	b) per ogni elemento unitario richiesto (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi; foglio di mappa, per le copie dei quadri d'unione; particella derivata, per i tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di			

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Propor- zionale	
	<i>monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante; eccetera)</i>	-	2.000	
4	Diritto per il rilascio di copie di planimetrie di unità immobiliari urbane	12.000	-	Nel caso di rilascio di copie dal sistema informativo il diritto fisso e quello proporzionale si raddoppiano.
	- per ogni planimetria di formato semplice	-	1.000	
	- per ogni planimetria di formato doppio	-	2.000	
5	Diritto per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria: - per ogni voltura calcolata ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153	18.000	-	
6	Diritto per consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali: - per ogni consulenza resa	10.000	-	

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Propor- zionale	
7	Diritti per lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:			Il diritto si applica a ciascun comune per ognuna delle unità che lo interessano.
	a) per ogni partita catastale trattata	—	10.000	
	b) per ogni particella catastale trattata ...	—	1.000	
8	Diritto per la sola autenticazione di copie o di estratti	—	—	Di importo pari alla metà dei diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti.
9	Diritto di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti formati sulla base degli atti che costituiscono i catasti, o tipi di frazionamento approvati, conservati su supporto cartaceo	—	—	Di importo pari ai diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti. Per i certificati di cui ai punti 2-b) e 2-d), anche se rilasciati nella stessa giornata di validazione dell'elaborato, prodotto da stampante, il diritto di urgenza non si applica.

Nota: L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

Metto ai voti l'articolo 16 con le tabelle ad esso collegate.

È approvato.

Art. 17.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Abbiamo così concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1508-B. Le dichiarazioni di voto finale riguardanti il disegno di legge collegato, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di bilancio avranno luogo congiuntamente prima delle votazioni finali sui tre provvedimenti, che saranno concentrate al termine dell'esame dei documenti di bilancio.

Passiamo ora, secondo le cadenze stabilite dal Regolamento per la discussione e la deliberazione dei documenti finanziari, all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1450-B, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994.

Dovranno essere posti in votazione sia gli articoli il cui testo è stato emendato, sia quegli altri che, pur risultando identici, si richiamano a tabelle e quadri generali, nei quali la Camera abbia introdotto modificazioni.

Rimane inteso che, con gli articoli, si intenderanno messe in votazione anche le tabelle, i quadri generali, le appendici, gli allegati e gli elenchi richiamati negli articoli stessi (*).

Passiamo dunque all'esame degli articoli:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1994, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

(*) Per i quadri generali riassuntivi A), B), C), D) e E), nel testo approvato dalla Camera dei deputati, vedi lo stampato n. 1450-B alle pagg. 45-83.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo 6465 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1994, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 174.200 miliardi.

6. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 18.000 miliardi.

7. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 12.000 miliardi.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1994 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

11. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.780 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 100 miliardi.

12. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

15. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

16. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

17. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1993 sono riferiti alla competenza dell'anno 1994 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

18. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

19. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6868, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

*(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1994, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1994 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1994.

5. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non

convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1994.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, dopo le parole: «il Ministro del tesoro», aggiungere le seguenti: «, previo parere del comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS),».

7.1

VINCI, CROCETTA, MANZI, MARCHETTI, SALVATO, DIONISI, LOPEZ

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VINCI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente, perchè non vale la pena, approvando questo tipo di emendamento, di rinviare il provvedimento alla Camera. (*Commenti del senatore Crocetta*).

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Vinci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 8.

*(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1994. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1994 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1994, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1994, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1994, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1994 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1993 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) militari specializzati n. 259;
- b) militari aiuto-specialisti n. 2.800.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 40 unità.

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 1.076;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 440.

7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 700.

8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1994 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e
disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, il fondo iscritto al capitolo 1171 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994, in relazione ai provvedimenti concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero della
difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

a) militari specializzati:

- 1) Esercito n. 21.000;
- 2) Marina n. 1.450;
- 3) Aeronautica n. 34.311;

b) militari aiuto-specialisti:

- 1) Esercito n. 40.000;
- 2) Marina n. 13.550;
- 3) Aeronautica n. 16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) Esercito n. 139;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 335.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 1.255;
- b) Marina n. 100;
- c) Aeronautica n. 210.

5. Il numero degli ufficiali di complemento di prima nomina dell'Esercito da incorporare nell'anno 1994 è ridotto di 428 unità.

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 4.850;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 1.500.

7. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) sergenti n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.018.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

9. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1994, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti..... n. 7.000;
- b) graduati e militari di truppa..... n. 1.000.

10. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 6.931;
- c) Aeronautica n. 4.333.

11. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

12. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

15. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

16. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV – acquisto beni e servizi – dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1994.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 16 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 17.

*(Stato di previsione del Ministero della
sanità e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui al capitolo 4404 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1994, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità,

per l'anno finanziario 1994, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1994, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce di sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 761.015.149.632.000 in termini di competenza e in lire 779.948.063.541.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 23 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1994, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1993, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1994, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

11. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1993, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1994. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

14. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

15. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordinamento dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 25 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Abbiamo così concluso l'esame degli articoli del bilancio. La votazione finale verrà effettuata dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e dopo l'approvazione di tale provvedimento nel suo complesso.

Passiamo ora all'esame del disegno di legge n. 1507 (disegno di legge finanziaria).

Devono ora essere esaminati i seguenti ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale:

Il Senato,

considerato che le ricerche sulla fusione nucleare controllata rivestono un particolare interesse strategico in vista della possibilità di pervenire allo sviluppo di una nuova fonte di energia di entità praticamente illimitata e rispettosa dell'ambiente;

considerato che nel contesto internazionale, l'Europa, attraverso un programma coordinato dalla Comunità, assicura un contributo rilevante a tali ricerche, nelle quali ha acquisito una posizione di avanguardia;

considerato che l'Italia, oltre a essere attivamente presente con l'Enea, il Cnr e l'Università in varie iniziative del Programma fusione europeo, è impegnata da tempo attraverso l'Enea con l'apporto dell'industria nazionale nel Progetto Ignitor, consistente nella realizzazione di una macchina mirata ad approfondire le conoscenze sulla ignizione del plasma, e cioè sull'autosostentamento della reazione di fusione e rilevato, inoltre, che il Progetto Ignitor è oggetto di interesse anche da parte di organismi di ricerca degli Stati Uniti, paese notevolmente impegnato negli studi sulla fusione nucleare;

tenuto conto che in sede comunitaria si sta attualmente procedendo alla definizione del IV Programma Quadro della ricerca per il periodo 1994-1998 che comprende anche le iniziative europee nel settore della fusione e che si rende pertanto necessario assicurare un adeguato finanziamento nazionale al Progetto Ignitor che insieme a quello comunitario e ai possibili contributi di altri partecipanti in sede internazionale, consenta la realizzazione della macchina;

tenuto conto che nel Programma triennale 1993-1996 recentemente approvato dal CIPE, l'Enea ipotizza al punto 6.3, per integrare la quota italiana alla realizzazione del Progetto Ignitor, l'utilizzazione delle risorse finanziarie derivanti dal reintegro delle spese sostenute da Enea e Enel per la realizzazione dell'impianto Cirene, reintegro non

ancora attivato per questo impianto anche se la legge n. 9 del 1991 lo prevede per le centrali elettronucleari dell'Enel, categoria nella quale rientra la centrale Cirene (di potenza 40 MW elettrici),

impegna il Governo:

ad assicurare risorse dell'ordine dei 50 miliardi di lire all'anno nel triennio 1994-1996 anche attivando il meccanismo di rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione del Cirene, da utilizzare come quota italiana di impegno internazionale e tali da permettere in ogni caso l'avvio per la realizzazione della macchina Ignitor.

9.1507-B.1.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

preso atto che le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono da circa due anni pressochè bloccate e con legge n. 438 del 1992 è stato disposto l'annullamento della tornata contrattuale 1991-1993;

rilevato, che l'obiettivo della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni in relazione all'inflazione programmata del 3,5 per cento e del 2,5 per cento per il biennio 1994-1995, costituisce punto fondamentale dell'intesa sulla politica dei redditi sottoscritta il 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali;

che, in particolare, fa parte di tale intesa il documento sul pubblico impiego in cui il Governo si impegna ad operare «affinchè i contratti possano essere applicati a partire dal 1° gennaio 1994»;

considerato che le risorse stanziare nel disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per i contratti del settore statale garantiscono meno dello 0,5 per cento di aumenti per il 1994, contro un'inflazione programmata del 3,5 per cento;

considerato che i processi di trasformazione organizzativa e procedimentale che saranno avviati a seguito delle disposizioni contenute nel provvedimento collegato alla finanziaria e quelli prevedibili in relazione alle future riforme istituzionali richiedono la valorizzazione delle risorse umane e il pieno coinvolgimento degli operatori;

rilevato che, a tal fine, è essenziale la stipula dei nuovi contratti di lavoro nel quadro della riforma del rapporto di impiego introdotta con decreto legislativo n. 29 del 1993,

impegna il Governo ad operare affinchè la costituita Agenzia per le relazioni negoziali avvii immediatamente le trattative per i contratti del pubblico impiego;

impegna altresì il Governo ad assumere le necessarie iniziative volte a reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle previste allo scopo di consentire, nei comparti del pubblico impiego, rinnovi contrattuali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata per il primo biennio contrattuale 1993-1994.

9.1507-B.2.

D'ALESSANDRO PRISCO, CHIARANTE, TOSSI
BRUTTI

Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1.

REVIGLIO, *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 1 la Commissione si è rimessa al parere del Governo. Credo che vi sia stato un errore nell'indicare che la Commissione ha votato questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Così risulta agli atti, senatore Reviglio.

REVIGLIO, *relatore*. Questa è anche l'opinione del Presidente della Commissione, che in questo momento è assente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

Ricordo che la Commissione si è rimessa al Governo e subordina al parere del Governo la paternità dell'ordine del giorno n. 1, che è un po' incerta.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, personalmente ho già preso posizione al riguardo ieri in Commissione. Emotivamente, preferirei che l'ordine del giorno venisse ritirato, perchè affronta un tema sul quale si registra fra l'altro un grande conflitto di scuola. Tuttavia, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. A questo punto, dal momento che, se non ho capito male, sia il relatore che il Governo preferirebbero che l'ordine del giorno venisse ritirato, se nessuno insiste per la votazione lo stesso si intende, appunto, ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 2.

REVIGLIO, *relatore*. Il mio parere è contrario.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatrice D'Alessandro Prisco, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, vorrei capire, se possibile, il motivo della contrarietà espressa dal Governo.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Ribadisco che il Governo è contrario.

D'ALESSANDRO PRISCO. Allora insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1507, nel testo comprendente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati:

CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 294.700 miliardi per l'anno finanziario 1994.

2. Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 262.200 miliardi ed in lire 302.300 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995 e 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 231.200 miliardi ed in lire 248.800 miliardi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 con le allegate Tabelle A, B, C, D, E ed F (*):

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi per fronteggiare calamità naturali o

(*) Per le Tabelle A, B, C, D, E ed F, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, vedi lo stampato 1507-B alle pagg. 105-187.

improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 11.834,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.710,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 4.150 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1994, 1995 e 1996 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1994-1996 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome e delle università, è determinata, rispettivamente, in lire 480 miliardi, lire 2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi.

10. Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo

72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

11. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Alla Tabella C, alla voce: Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica, modificare gli importi come segue:

1994: + 130.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero del tesoro, legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente ed in conto capitale (capitoli 4521, 7733), modificare gli importi come segue:

1994: - 130.0000.

2-Tab.C.1

ROCCHI

Invito la presentatrice ad illustrarlo.

ROCCHI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè e intendo mantenerlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

REVIGLIO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.1, presentato dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, con le annesse tabelle A, B, C, D, E e F.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame dell'articolo 4:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4.

1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1993 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento, senza riduzioni di linee, della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.050 miliardi, di cui lire 2.600 miliardi per i raddoppi e i quadruplicamenti delle linee necessari allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla velocizzazione della rete, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995. L'eventuale disattivazione temporanea del servizio avverrà, previa intesa con le regioni, in presenza di obiettive condizioni di eccezionale squilibrio altrimenti irriducibile tra servizio e utenza.

3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato, anche per il 1994, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi.

4. A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello

Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Per quanto concerne il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell'articolo 7 della predetta direttiva CEE, la relativa quota verrà iscritta in apposito fondo di riserva nel bilancio della predetta Società, destinabile anche a compensare le riduzioni di valore dei cespiti facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria. Tale ultima disposizione si intende applicabile anche in sede di definizione contabile del bilancio relativo all'esercizio 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

I rimanenti articoli non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria è così esaurito.

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge collegato, del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio, che - lo ricordo - saranno effettuate mediante procedimento elettronico, avranno luogo le dichiarazioni di voto congiunte.

Decorrono da questo momento i venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento. Raccomando il rispetto dei tempi fissati per le dichiarazioni di voto.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COMPAGNA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto favorevole perchè, come abbiamo già avuto modo di sottolineare in prima lettura, ci preoccupa e ci ha sempre preoccupato fin dall'inizio della sessione di bilancio il rischio di andare al di là del 31 dicembre e di ricorrere a quell'esercizio provvisorio che appannerebbe la credibilità politica del paese anche sul piano internazionale.

Di qui un nostro giudizio favorevole alla manovra nel suo complesso, nella quale però abbiamo registrato molte contraddizioni ed inadempienze. Francamente ci attendevamo di più dalla manovra finanziaria di quest'anno e di questo Governo. I successi che il paese ha conseguito sul piano della riduzione del disavanzo pubblico li dobbiamo alla maggioranza che sostenne il Governo presieduto dall'onorevole Amato, soprattutto per le decisioni parlamentari sulle quattro deleghe, vere e proprie riforme di struttura in settori decisivi della spesa pubblica. Ciò premesso, per onestà intellettuale, e pur ritenendolo insoddisfacente rispetto alle attese, pensiamo però che con questo atto si debba considerare esaurito quel rapporto tra Governo e Parlamento per il quale i liberali votarono la propria fiducia; non la fiducia morale, concetto equivoco, extraparlamentare ed antiparlamentare.

Pertanto, abbiamo ascoltato con un certo disagio le motivazioni per cui, nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Occhetto ha espresso il voto favorevole ai provvedimenti in esame, strumentalizzando in modo

scomposto e talora sguaiato una scadenza costituzionale di cui non è certo nelle prerogative dell'onorevole Occhetto determinare i tempi e le modalità. Di qui il nostro voto favorevole al merito del provvedimento in esame, senza nulla condividere e nulla concedere alle motivazioni tendenziose e faziose con cui da parte di altri si vuole ritenere, con questo provvedimento, conclusa la vita della legislatura. *(Applausi dal Gruppo della DC).*

ROCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, come si è potuto capire dalle anticipazioni contenute nell'intervento svolto nel corso della discussione generale, il nostro Gruppo è orientato ad astenersi sul disegno di legge collegato, mentre voterà a sfavore del disegno di legge di bilancio. Non ne aggiungo le ragioni, perchè – ripeto – per queste rimando all'intervento svolto stamane in discussione generale.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il giudizio sulla manovra finanziaria del Governo è un giudizio sull'intera conduzione dell'azione governativa e non può essere positivo in quanto la manovra economica si sta dimostrando incapace e insufficiente ad assicurare il lavoro, i servizi sociali e l'uguaglianza di condizioni dei cittadini. Non sono stati tagliati gli sprechi, nè proposte le condizioni per creare nuovi posti di lavoro, per dare speranza e fiducia a quelle classi di imprenditori, piccoli e medi, artigiani, commercianti ed agricoltori, che sono stati spesso costretti a chiudere le loro attività con i conseguenti licenziamenti e il venir meno della produzione.

Una politica economica, quella del Governo, che ha attentato allo Stato sociale senza però attenuare le conseguenze nefaste dello Stato assistenziale.

In una società, quando i servizi essenziali, la scuola, la sanità, la protezione dell'infanzia, la tutela dei meno abbienti non trovano il Governo sensibile, il giudizio che si può fornire sulla sua azione – che per alcuni può essere non negativo sotto l'aspetto ragionieristico – non può essere certamente positivo soprattutto da parte di quanti vogliono che l'uguaglianza dei cittadini sia garantita non soltanto sul piano teorico, ma anche su quello concreto.

Il Governo, poi, non si è distinto per la sollecitudine dimostrata nell'affrontare e sostenere alcune leggi (mi riferisco ad esempio a quelle relative all'obiezione di coscienza e alla scuola secondaria superiore) e in materia di riforma del settore agricolo) e soprattutto nel favorire il diritto allo studio. Infatti, questo Governo non ha tenuto in considerazione che investire sul capitale umano sarebbe stato un eccellente investimento sia per l'oggi che per il futuro. Questi motivi, da me molto sinteticamente evidenziati, signor

Presidente, signor Ministro, spingono i senatori della Rete a non esprimere un voto favorevole sull'intera manovra finanziaria. Approfitto però della possibilità offertami di parlare in quest'Aula per invitare il Presidente del Senato a non permettere che questo Parlamento venga sciolto senza discutere sulle cause del suo stesso scioglimento. Siamo infatti tutti convinti che vi siano le condizioni perchè il Parlamento venga sciolto e che si vada quindi a nuove elezioni.

Il sentire della gente è diverso dal sentire dei rappresentanti che siedono in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia, sarebbe dignitoso che il Parlamento avesse la possibilità di discutere le motivazioni e le cause del suo scioglimento anticipato ed anche di indicare un'eventuale prospettiva al paese. Se ciò non si verificasse, certamente ci troveremmo di fronte ad una morte indecorosa di un Parlamento che non è tutto da buttare al macero, ma che ha al suo interno anche energie valide. (*Commenti del senatore Carrara*). Noi siamo dell'opinione, senatore Carrara, che bisogna consentire un'ampia discussione di fronte al paese, perchè il paese abbia la possibilità di capire dopo aver conosciuto diverse posizioni, di valutare e di scegliere i rappresentanti che siederanno di nuovo in questo Parlamento.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la fase politica che attraversiamo rende superfluo ricordare gli argomenti di merito che hanno portato il Gruppo repubblicano ad esprimere sui documenti finanziari un voto di astensione; argomenti che abbiamo esplicitato sia in sede di discussione del Documento di programmazione economica e finanziaria, sia in sede di prima lettura di tali documenti. Le nostre riserve di merito sulla manovra reggerebbero ancora oggi, ma ora si impongono alcune considerazioni di ordine politico generale, qualunque sia il giudizio di fondo sulla bontà della manovra e sulla sua efficacia ai fini del risanamento dei conti pubblici e ai fini del sostegno dell'economia reale del paese. Pertanto, nell'imminenza della scadenza del 31 dicembre, tali considerazioni inducono a rendere più agevole la strada che conduce al varo definitivo dei documenti di bilancio e del provvedimento collegato, anche con il contributo dei repubblicani, che sentono pienamente la responsabilità e la consapevolezza che al Parlamento, nell'interesse del paese, non è concessa una strada diversa.

Innanzitutto, è chiaro che il ricorso all'esercizio provvisorio sarebbe non solo dannoso in termini di maggiori costi, ma soprattutto esiziale per l'immagine del nostro paese, con gravi riflessi in campo valutario e finanziario, anche rispetto alla faticosa scalata che è stata compiuta per riconquistare un minimo di fiducia sui mercati internazionali; quel minimo di fiducia riconquistata che credo sia giusto ascrivere a chi da otto mesi ha l'onore e l'onere di reggere le sorti del Governo del nostro paese. Parlo nel momento in cui i tassi d'interesse ai quali il Tesoro può piazzare sul mercato i propri titoli a breve e medio termine hanno raggiunto il punto più basso da moltissimi anni a

questa parte e a poche settimane di distanza dall'emissione del prestito triennale che ha avuto grande successo. Parlo nel momento in cui il tasso d'inflazione si avvicina al 4 per cento, cioè ad un tasso sconosciuto da circa vent'anni e quasi combaciante con quello medio europeo, che è uno degli obiettivi posti nel Trattato di Maastricht. Parlo nel momento in cui l'economia attraversa una difficile fase di stagnazione mondiale, della quale soffre anche il nostro paese, ma forse in misura un po' meno grave di altri.

Non si può dunque non riconoscere al Governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi il merito che gli spetta. Sarebbe contraddittorio con tale riconoscimento rinnovare qui un voto di astensione, che secondo il nostro Regolamento equivale al voto contrario. Esprimiamo dunque un voto favorevole, che va interpretato soprattutto come il riconoscimento dell'opera che il Presidente del Consiglio e i Ministri finanziari hanno svolto per dare fiato al nostro sistema.

Detto questo, dato a Cesare ciò che è di Cesare, mi astengo dal soffermarmi su alcuni punti di dissenso che riguardano in modo particolare alcuni passaggi del disegno di legge collegato e concludo auspicando che il Governo Ciampi resti fino al prossimo termine di questa legislatura.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, siamo abbastanza frastornati da quanto sta accadendo, considerando che stiamo facendo una corsa su un percorso che mi sembra anche abbastanza scontato in quanto prestabilito, poichè il PDS è uscito allo scoperto con quel manicheismo perfetto attraverso il quale inserisce a mo' di ponte, in questa legislatura che va finendo, la propria proposta di partecipazione ai Governi successivi.

Basterebbe questa ombra - seppure in questo momento si possa parlare soltanto di un'ombra - per poter affermare come tutta questa manovra sia inficiata da tale considerazione e da questi preannunci, che per noi sono assolutamente inquietanti, anzi intollerabili. Quando il Governo si assume la responsabilità di sostenere ed appoggiare in tutte le fasi della discussione parlamentare, i documenti contabili presentati, in un momento così delicato che sta attraversando la nostra società, credo che vi sia un minimo di tasso di onestà intellettuale e di moralità da non superare: credo che nessuno di noi, presente in questo Parlamento moribondo, ma ancora Parlamento, potrebbe con animo sereno appoggiare la manovra del Governo fino a concedere un voto favorevole a ciò che è inconsistente moralmente e finanziariamente. Non credo che possa essere concepibile, possibile e realizzabile ciò che qui è scritto, considerando che tra poco, come si dice e si preannuncia, saremo in una incosistenza istituzionale piena e tale da non poter provvedere alla realizzazione di quanto viene preannunciato da questo documento contabile, valutando l'emergenza economica, sociale e finanziaria che sta attraversando la nostra nazione.

Stavo appunto dicendo che dovrebbe essere osservato un minimo di onestà da parte di coloro che si assumono questa responsabilità, che è stata sicuramente violata, perchè è, questo, un documento che colpisce il lavoro e il servizio sociale, impoverendo la società senza portare quei miglioramenti e quell'equilibrio quale una manovra di ordinamento avrebbe dovuto fare. Dobbiamo considerare soltanto che la voce degli sprechi e della corruzione riconosce un bilancio positivo che affianca la voce del bilancio dello Stato tutto in negativo e di cui non si parla abbastanza, anche nel senso di un recupero, delle immense risorse sottratte, anche per concedere una speranza alla gente che è sottoposta ad una progressiva pressione fiscale. Se soltanto si pone mente che per poter completare gli effetti di questa manovra è già pronta un'operazione contenuta nel cosiddetto decreto fiscale di fine anno, senza il quale gli effetti contabili di questa manovra sarebbero assolutamente inconsistenti, mi domando che senso abbia perdere tutto questo tempo e tutte le ultime nostre energie per discutere sul presente documento finanziario, il documento più immorale sotto il profilo economico, sociale e finanziario che in tutti questi anni sia stato mai proposto al Parlamento.

Quindi, il nostro voto è assolutamente critico e negativo. Ricollegandomi anche agli interventi che sono stati fatti dai colleghi Turini e Rastrelli, devo dire che da parte nostra non vi è nessuna fiducia nel constatare lo straripamento di un esercito raccogliuccio, delle schiere sbandate agli ordini del PDS che si incamminano verso un destino molto incerto per la nazione, per il paese reale.

Ci auguriamo che i frutti di un così palese contratto, che proiettano sul futuro della seconda Repubblica l'ipoteca di una partitocrazia tutta riciclata a sinistra, siano alla fine diversi da quelli attesi e che altri soggetti politici possano con voi interrompere questo disegno, maturando una democrazia compiuta.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre il ministro Barucci parlava e cercava di convincermi della bontà della ricetta del Governo sul piano economico, a Padova gli operai della Fidia occupavano la stazione ferroviaria, perchè di qui a qualche giorno si troveranno senza lavoro e senza salario. Proprio nello stesso identico momento in cui il Ministro parlava io ricevevo una telefonata che mi avvisava che stavano accadendo quei fatti, estremamente preoccupanti; e questo è il segno di una situazione in cui si trova il paese, che non è l'unico, nè il solo. Cioè, oggi abbiamo un paese che si trova a fronteggiare problemi di queste dimensioni e di questa gravità. Allora, mi si può dire: tutto va bene, madama la marchesa, mentre in realtà la casa brucia; siccome la casa brucia, bisogna mandare i pompieri a spegnere l'incendio e nello stesso tempo trovare una soluzione perchè non se ne attizzi un altro. Invece, la ricetta del Governo porta ad attizzare altri incendi, perchè provoca un aumento della disoccupa-

zione, perchè non si esce dal *tunnel* e perchè gli effetti negativi di questa politica si debbono ancora vedere.

Stamattina ho ricordato la vicenda della Nuovo Pignone e la manifestazione in atto anche nel pomeriggio a Firenze; ci troviamo di fronte a situazioni che esplodono. Sono situazioni che non si verificano solo in quella zona o solo a Crotone. Ce ne sono altre in Sicilia, nel settore della chimica, per responsabilità precise dei Governi passati, non di questo Governo, anche se l'attuale Governo oggi sta portando avanti una politica che non aiuta lo sviluppo della chimica. Abbiamo presentato emendamenti alla legge finanziaria tendenti a salvaguardare la chimica e il settore metallurgico, nonchè altri settori dell'economia; a tutti quegli emendamenti è stata data una risposta negativa. Avete affermato la politica antisociale, il taglio dei salari e delle pensioni, il blocco del *turnover* nel pubblico impiego, bloccando tutta l'economia. I consumi sono fortemente diminuiti. Siamo allo sfascio. Dinanzi a queste situazioni non potete dire che avete operato bene e che dobbiamo avere fiducia.

Tra l'altro, mi meraviglio di quanto sta accadendo in Aula. È in atto una sorta di pantomima. Il primo a parlare per dichiarazione di voto è stato il senatore Compagna, che da una parte dà la fiducia al Governo e dall'altra raccoglie le firme per la mozione di sfiducia. È certamente legittimo presentare una mozione di sfiducia, ma in questo caso mi sembra che stiamo cadendo nel ridicolo.

C'è una maggioranza che dà la fiducia e allo stesso tempo raccoglie la sfiducia. Mi piacerebbe vedere come viene motivata questa sfiducia. Io la vorrei vedere motivata bene. Vorrei vederla motivata con la politica sociale che il Governo ha portato avanti e con gli errori commessi da questo Governo, con una politica economica che di fatto non esiste. Ci possono essere singoli Ministri che sono anche bravi e capaci, ma la politica economica del Governo nel suo complesso è profondamente sbagliata. Pertanto, manteniamo il nostro giudizio.

Avevamo anche fatto una proposta per far emergere alcuni aspetti. Una delle proposte, che non comportava alcun onere, andava nel senso di rimpinguare le casse dello Stato attraverso l'introduzione di un'imposta patrimoniale. Voi la patrimoniale non l'avete voluta e avete perso un'occasione importante non solo sul terreno delle entrate, perchè in questo senso era un'entrata considerevole, anche se non era soltanto quello lo scopo della nostra proposta. La nostra proposta andava in direzione del controllo, nel nostro paese, della formazione dei capitali illeciti, in quanto se esiste un'imposta patrimoniale seria è anche possibile effettuare un censimento dei patrimoni e stabilire quali sono i patrimoni in questo momento e quali saranno gli effetti sui patrimoni futuri. Nel momento in cui vengono a formarsi dei patrimoni illeciti, sono facilmente individuabili. Voi avete perso un'occasione importante.

Abbiamo avanzato proposte serie ma, come al solito, dinanzi a proposte serie, ci avete risposto di no. Anche stasera, di fronte ai pochi emendamenti che abbiamo presentato, estremamente seri, perchè riguardanti il personale, le pensioni e atti che non fossero vessatori e non colpissero gli invalidi e i pensionati, colpendo invece quelli che sono veramente disonesti, vi siete dichiarati contrari. Avete tenuto un

atteggiamento profondamente sbagliato sulla scuola e sull'università, perchè il diritto allo studio, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, lo avete dimenticato e avete inserito un concetto delle tasse scolastiche per l'università che è assolutamente insostenibile in un momento in cui il paese si trova in ginocchio. Cancellate perfino il diritto allo studio e poi volete la nostra fiducia? Volete il voto favorevole proprio su questo? Noi a questo non possiamo che dire basta, e quindi il Gruppo di Rifondazione comunista dice con forza che bisogna farla finita, che questo Governo se ne deve andare, che si deve andare a votare perchè è una cosa importante, perchè quello che c'è è un «cadavere che puzza», che bisogna rimuovere prima che faccia danni tremendi.

Andiamo allora a votare, diamo la parola al popolo: questo è quanto noi riteniamo opportuno. Il Gruppo di Rifondazione comunista ribadisce il proprio voto contrario. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi riteniamo che con questo voto, con l'approvazione di questi documenti, l'XI legislatura deve potersi ritenere conclusa. Non esprimerò pertanto un giudizio tecnico sulla votazione e sui provvedimenti al nostro esame, anche se va sottolineata la loro incompletezza e la furbizia di un Governo che vuol far credere di sistemare i conti del paese con questi provvedimenti e poi già preannuncia una piccola stangata, già ci fa sapere che tiene in gestazione un provvedimento di risanamento del «buco» della radiotelevisione di Stato, che naturalmente sarà a nostro completo carico, in due sensi: innanzi tutto come utenti, come abbonati, perchè verrà aumentato il canone; in secondo luogo, come contribuenti, perchè ciò che non salterà fuori dal canone dovrà venir fuori da un contributo dello Stato, cioè sempre dalle nostre tasche.

Nessun rappresentante del Governo ha detto che forse sarebbe più opportuno andare ad individuare coloro che la televisione di Stato la vedono «a sbafo». Noi riteniamo ingiusto imporre un canone solo per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva ma, visto che questa è la legge, cerchiamo di farla rispettare e quindi di rendere l'Italia unita anche sotto questo profilo, cioè di evitare che a Palermo e a Napoli si abbia meno del 50 per cento delle famiglie abbonate mentre in Lombardia viene abbondantemente superato l'80 per cento.

Non voglio divagare e torno immediatamente al punto principale, cioè al fatto che questo Parlamento, votando questi provvedimenti, conclude quello che secondo noi è il suo compito. Questo Parlamento è riuscito, per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana, a modificare, e profondamente, il sistema elettorale, sia quello per le elezioni locali, sia soprattutto quello per le elezioni dello stesso Parlamento. Ora si rende opportuno uno scioglimento immediato, al termine di questa sessione di bilancio, anche per evitare che si scatenino gli appetiti preelettorali, che vengano cioè sfornate quelle leggi caratteristiche della fine di ogni legislatura. Abbiamo già visto all'interno del

Senato cominciare queste manovre; abbiamo visto una decisione del Consiglio di Presidenza, che non condividiamo, riguardante i dipendenti dei Gruppi, che di fatto vuole accollare i dipendenti di un Gruppo in diminuzione (e se un Gruppo diminuisce è unicamente per volontà dell'elettorato) agli altri Gruppi, facendo assolutamente ignorare il rapporto fiduciario, che in un campo delicato come quello dei Gruppi parlamentari e dei loro dipendenti è essenziale. Preannuncio già da adesso che, non appena installato l'Ufficio di Presidenza della XII legislatura, faremo di tutto per cassare questa norma per noi obbrobriosa.

Ma proprio perchè riteniamo giunta la fine politica di questa legislatura, per dare anche un segnale e rivolgere una pressante richiesta al Capo dello Stato affinchè si decida finalmente a porre la sua firma in calce al decreto di scioglimento delle Camere, noi, come Gruppo della Lega Nord sia del Senato che della Camera, consideriamo conclusa la nostra missione romana con questa votazione.

Non abbandoneremo certo lo *status* di parlamentari, ma abbandoneremo i lavori di Aula e di Commissione, per tornare ad impegnarci a tempo pieno sul territorio, fra la nostra gente, fra coloro che ci hanno mandato in questa città ad assolvere un compito che noi intendiamo continuare ad assolvere, ma in altra sede, nel pieno rispetto delle norme costituzionali.

Ecco quindi che per quanto riguarda i provvedimenti al nostro esame ci esprimeremo non con un voto di astensione, come sarebbe nostra intenzione, ma - in applicazione delle norme regolamentari di questa Assemblea - esprimeremo effettivamente la nostra astensione non partecipando al voto. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

GIORGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIORGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista per senso di responsabilità di fronte al paese e per la convinzione di quanto sia utile e necessario, in modo particolare in questo momento, sul piano interno e sul piano internazionale dare certezze sulle linee obbligatorie di governo dell'economia e della finanza pubblica per le difficoltà che il nostro paese attraversa sotto il profilo economico e in campo internazionale.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno introdotto stravolgimenti alla manovra di finanza pubblica e si collocano bene all'interno dei limiti posti dal Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento. Alcune di queste modifiche al testo licenziato dal Senato sono condivisibili, altre non lo sono affatto.

In verità anche il testo che ci trovammo ad approvare conteneva limiti oggettivamente rilevanti, soprattutto per quanto riguarda gli interventi sull'economia reale, poichè a noi pareva e pare necessario che venga posta in campo una strategia di interventi di politica economico-finanziaria e industriale che, per organicità, coraggio, adeguatezza degli strumenti, consenta l'afflusso di volumi più elevati di

risorse e di risparmio privato all'economia e alla Borsa. Afflusso di risorse e rilancio dell'economia italiana resi possibili dai successi conseguiti già a suo tempo dal Governo Amato, che segnò la migliore e virtuosa discontinuità nell'approccio ai problemi di finanza pubblica e per la correzione introdotta ai livelli del debito e del disavanzo, e ora dal Governo Ciampi.

Ciò può consentire una ripresa vistosa degli investimenti e dello sviluppo nell'industria, nell'agricoltura e - voglio sottolinearlo - la possibilità nuova, nonostante le carenze che si registrano, di fare del paese un grande soggetto capace di offerta turistica nazionale di grande valore anche sui mercati internazionali, in un contesto di difesa ambientale e di valorizzazione delle ricchezze dei beni culturali e artistici.

Signor Presidente, esprimeremo voto favorevole ai disegni di legge in esame, ma mi consenta di pronunciare alcune parole conclusive. Questo Parlamento, questo Senato, pur in condizioni di grandi difficoltà, ha ben operato e lei, che lo ha guidato con saggezza e prestigio, lo ha ricordato più volte in modo netto.

Abbiamo discusso e approvato interventi e modifiche legislative di grande portata, affrontando spesso anche l'impopolarità nel paese. Abbiamo sostenuto i Governi precedenti e l'attuale e sia come maggioranza che come Parlamento abbiamo reso possibili le svolte positive che oggi, emblematicamente, possiamo registrare sul piano economico e finanziario con il raggiungimento di un tasso di inflazione ormai inchiodato al 4 per cento. Inoltre, grazie alle modifiche ai provvedimenti in esame apportate dalla Camera, c'è la possibilità di destinare agli enti locali 1.500 miliardi di lire per compensare il minor gettito accertato dell'imposta comunale sugli immobili. Questi risultati, ripeto, li abbiamo resi possibili in questo Parlamento.

Insieme agli interventi correttivi di finanza pubblica e dell'economia, il Parlamento ha approvato riforme costituzionali ed elettorali profonde che investono le autonomie locali e il Parlamento stesso: si tratta di modifiche e riforme di grande trasparenza e rilievo democratico e mi riferisco ad esempio all'abolizione della richiesta dell'autorizzazione a procedere.

Il Parlamento sul piano costituzionale e per gli atti compiuti, signor Presidente, merita ed ha il diritto di discutere sulla situazione politica, sull'operato del Governo e dello stesso Parlamento, svolgendo una grande riflessione, che viene saldata in tal modo a un grande momento democratico che si attua nelle forme costituzionalmente più corrette al fine di compiere un atto di alto impegno civile e politico nel paese. Nel momento in cui guardiamo al nuovo è necessario entrarvi col piede giusto e nelle forme corrette e soprattutto portando avanti una grande operazione di trasparenza che questo Parlamento ha il diritto di pretendere e che credo verrà assicurata, signor Presidente, anche col suo autorevole intervento. (*Applausi dai Gruppi del PSI e della DC*).

CHIARANTE Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

* CHIARANTE. Signor Presidente, come già hanno fatto i colleghi di partito alla Camera, il Gruppo del Partito democratico della sinistra voterà a favore dei tre provvedimenti in cui si articola la manovra economico-finanziaria del Governo, modificando in questo senso il voto di astensione espresso in prima battuta qui al Senato.

La decisione di esprimere un voto favorevole dipende certamente anche da considerazioni di merito che si riferiscono, cioè, ai contenuti in parte nuovi dei provvedimenti in esame, ma dipende, soprattutto, da valutazioni politiche generali che fanno riferimento al momento particolare che il paese attraversa e alle prospettive ravvicinate che si pongono di fronte a noi. Tali considerazioni di merito discendono dai miglioramenti che alla Camera dei deputati sono stati introdotti nella manovra del Governo, accogliendo, sia pur tardivamente e solo in parte, rivendicazioni che la nostra parte politica aveva avanzato già in questo ramo del Parlamento. Alcuni di tali miglioramenti sono certamente significativi, soprattutto sotto il profilo sociale: penso, ad esempio, alla decisione di far scattare dal prossimo 1° gennaio, anziché dal 1° luglio, l'adeguamento all'inflazione delle pensioni fino ad un milione di lire; oppure alla soppressione della norma che sospendeva per il 1995 la perequazione automatica delle pensioni assistenziali del Ministero dell'interno; oppure all'aumento del limite di reddito per le pensioni integrate al minimo; inoltre, mi riferisco al pur limitato incremento del fondo per l'occupazione, alle misure di incentivo per la piccola e media industria, in particolare nel Mezzogiorno, e all'aumento del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.

Siamo però ben consapevoli che, pur con questi correttivi, l'insieme dei provvedimenti in esame rimane ancora largamente inadeguato rispetto alla gravità della situazione economica e sociale del paese. Ci preoccupano soprattutto l'aumento drammatico della disoccupazione, la contrazione di tante attività industriali e di settori importanti del nostro apparato produttivo, le accresciute condizioni di disagio della parte più povera della popolazione. Sappiamo che la manovra posta in atto dal Governo si è prefissa essenzialmente obiettivi di risanamento e di stabilizzazione: ha mirato cioè a porre riparo ai guasti assai gravi prodotti dalla politica economica del Governo Amato, a frenare lo squilibrio della finanza pubblica e a riportare questa sotto controllo, a rallentare quella corsa verso l'abisso che i Governi degli anni '80 avevano sciaguratamente avviato. Questo disegno di stabilizzazione in parte è riuscito; il risanamento, almeno per qualche aspetto, è stato avviato. Ma ciò ha comportato anche il prezzo di un raffreddamento della nostra economia, di un impulso alla recessione, di un conseguente aumento del numero dei disoccupati.

Tutto questo ci preoccupa: torno a dirlo. Il punto di critica fondamentale che noi abbiamo sviluppato nei confronti di questa manovra economica è che, al di là degli obiettivi di stabilizzazione, di controllo finanziario e di risanamento della spesa pubblica, non si rileva una strategia diretta ad aprire la strada ad una rinnovata crescita del paese: una strategia per lo sviluppo e per il lavoro.

Se dunque, nonostante queste carenze che consideriamo gravi, votiamo a favore dei provvedimenti in esame è perchè sin dall'inizio abbiamo considerato con realismo i confini e i limiti entro i quali il

Governo Ciampi era destinato ad operare. Un Governo che nasceva con il compito di guidare il paese in una difficile fase di transizione nella quale, attraverso il varo delle leggi elettorali conseguenti al *referendum* e attraverso le indispensabili misure di stabilizzazione finanziaria necessarie per tenere sotto controllo la crisi, si trattava di assicurare le condizioni per giungere presto a nuove elezioni così da operare un radicale rinnovo nella rappresentanza parlamentare.

A questo compito di guida della transizione il Governo Ciampi ha provveduto in maniera corretta e mantenendo le scadenze temporali che erano nel suo programma. Chiedere una svolta per la quale manca una maggioranza in questo Parlamento sarebbe stato illusorio; non è infatti ad un Governo di transizione – che ha di fronte a sé pochi mesi di lavoro, che si basa su una maggioranza precaria ed incoerente, che rimane legato per molti aspetti alle politiche del passato – che si poteva chiedere un disegno nuovo e di ampio respiro per l'occupazione, per lo sviluppo, per la soluzione dei gravi problemi del paese.

Con l'approvazione dei documenti finanziari si chiude la fase di transizione. Anche per questo votiamo a favore dei provvedimenti: con questo voto diamo atto al Governo del ruolo che correttamente e con impegno esso ha svolto in questi mesi di straordinaria difficoltà. Si apre ora una fase nuova, quella in cui si tratta, senza ulteriori indugi, di dare al paese un nuovo Parlamento, una nuova maggioranza ed un nuovo Governo. Spetterà al Presidente della Repubblica decidere sullo scioglimento delle Camere e sulla data delle elezioni, ma in pratica la campagna elettorale è aperta.

L'augurio con il quale voglio concludere il mio intervento è che il voto popolare, nelle condizioni create dalle nuove regole elettorali conduca ad una svolta che significhi avvio di un reale e profondo risanamento della vita pubblica, nuovo vigore riformatore per la democrazia e per le istituzioni, capacità di affrontare con spirito innovatore i gravi problemi economici, sociali e culturali da cui dipende l'avvenire della società italiana. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

MOLINARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MOLINARI. Signor Presidente, intengo appunto per motivare il mio voto contrario in parziale dissenso col mio Gruppo, che evidentemente ha distinto il voto in due maniere.

Le ragioni credo di averle abbastanza illustrate questa mattina: sono ragioni di fondo, che entrano nel merito della manovra economico-finanziaria decisa dal Governo e non sono, come invece ho la netta sensazione, le ragioni della politica e di una sorta di politicismo che ormai pervade la nostra politica da tempo; infatti, anche in questa occasione che è un po' di conclusione di una legislatura e di passaggio addirittura ad una nuova Repubblica (il termine «nuovo» viene speso continuamente), si riproducono i meccanismi appunto del vecchio politicismo.

Io credo si sia deciso di votare *pro* o *contra* questa manovra finanziaria più per ragioni di alleanze politiche future, più per la ragione di correre immediatamente alle elezioni (diciamocelo francamente), perchè è stato detto anche esplicitamente che c'era il timore che il voto contrario avrebbe prodotto un allontanamento delle elezioni.

Sembra che in questo paese il merito delle questioni venga accantonato.

Io continuo a domandarmi una cosa, ed è la domanda che faccio quando mi trovo di fronte dei provvedimenti di così grande portata: quale Italia esce da queste manovre economiche e finanziarie del Governo? È questa la domanda: me la sono posta questa mattina e la ripeto ancora in sede di dichiarazione di voto. Quale Italia, quando tutto sembra ruotare attorno all'eterno nodo di tagliare le pensioni o di privatizzarle, cioè di far sì che i cittadini non facciano più riferimento a un diritto acquisito dallo Stato ma si rivolgano sempre di più al rapporto di mercato delle assicurazioni private?

Quale sanità in questo paese? Quale diritto alla salute? Ancora una volta è il privato che prevale e ancora una volta ci si rivolge alle assicurazioni private.

Quale scuola, se ancora una volta è un diritto che non è neanche (l'ho già detto questa mattina) etichettabile a sinistra? Ha una storia in questo paese il diritto alla scuola, alla educazione di una libera scuola in un libero Stato, come si diceva. Ma anche questo è messo in discussione dalle manovre economiche del Governo.

Per non parlare della incapacità, sancita ancora una volta, di affrontare i nodi strutturali, che sono quelli di una politica industriale e di una politica occupazionale, che sono presenti in modo pesante dentro non solo la manovra economica del Governo ma in tutti gli atti che l'hanno correlata in precedenza in questa legislatura.

Infine, mi sia permesso di intervenire anche sulle questioni ambientali. Questo Governo ha concesso a noi ambientalisti alcune cose, ci ha fatto dei regali qua e là, ma i nodi di fondo di come l'ambiente sia entrato nella politica del Governo, ne abbia caratterizzato le scelte economiche, finanziarie, industriali non sono sciolti: siamo di fronte ancora a un paese che fa una scelta, che è stata la sua rovina, di rilancio economico puntando sostanzialmente sulle grandi opere pubbliche e sull'alta velocità, e per questo - mi sia permesso ancora - produrrà cemento, distruzione dell'ambiente, ma non produrrà quegli effetti occupazionali, quell'uscita dalla crisi, quel rilancio dello sviluppo del nostro paese e questo lo sapete benissimo; anzi, semmai creerà le premesse di nuove crisi.

Ecco allora le ragioni di fondo del mio no su tutto il pacchetto della cosiddetta manovra economico-finanziaria del Governo, una manovra che può essere definita (tanto per restringerla, se vogliamo, in *slogan*) antisociale e antiambientale.

Mi sia permessa ancora una considerazione. Credo che qui ci si offra una delle ultime opportunità di parlare entro le Aule del Parlamento in questa legislatura. Già questa mattina ho espresso il mio giudizio sulla corsa che si è determinata verso le elezioni. Facendolo non intendevo sottrarmi, e mi si permetta su questo un lieve dissenso

con molti esponenti e compagni della sinistra, alla scadenza elettorale che va comunque affrontata in tempi brevi, ma criticare il modo con il quale ad essa ci siamo avvicinati. Tutti abbiamo gridato: elezioni, elezioni, e in nome di questo è passato il peggio che poteva passare. Ha condizionato le nostre scelte sulla legge elettorale, e sui collegi elettorali; ha condizionato le nostre scelte in materia di legge finanziaria e di manovra governativa; condiziona ancora le nostre scelte per tutta quella miriade di leggi di cui ancora dobbiamo concludere l'iter. Così lasciamo in forse provvedimenti importantissimi, rispetto ai quali solo qualche giorno in più ci avrebbe permesso di regalare al paese leggi importanti come quella sull'obiezione di coscienza, sull'indulto per gli anni di piombo e tante altre. Lasciamo perdere invece questi provvedimenti e chiudiamo con tanti punti interrogativi perchè non abbiamo saputo indicare una data precisa e le leggi che entro essa avremmo voluto approvare.

Ancora una volta lasciatemi ripetere che stiamo assistendo alla corsa al suicidio di una classe politica. Questo suicidio non partorisce nulla di nuovo. Sui suicidi, infatti, non si partorisce nulla di nuovo ma solo dei disastri. Io temo che oggi ancora una volta, chiudendo la legislatura come stiamo facendo, prepariamo una sorta di disastro per il futuro, un disastro che coinvolgerà anche noi, tutti noi, me compreso.

È questo che avverrà se non chiuderemo la legislatura con un dibattito serio, autocritico, di questo Senato, di questo Parlamento, del Governo che ci ha retto fino adesso.

Ragazzi, compagni, amici, colleghi, ditemi voi come chiamarvi, qui stiamo chiudendo la legislatura nel peggiore dei modi. Non abbiamo neppure il coraggio di guardarci in faccia, di chiederci perchè agiamo in questo modo, perchè andiamo alle elezioni e non lasciamo niente a quelli che verranno.

Mi sia permesso allora di chiedere al presidente Spadolini che si calendarizzi una discussione seria e su di essa si chiuda la legislatura. Non sarà una bella chiusura, ma almeno avremo salvato un minimo di dignità personale. Continuare così però ci porta a uno «sbracamento» che non fa onore a nessuno di noi e che altro non è se non un segnale ulteriore del degrado del paese. (*Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista, del PSI e della DC e del senatore Ferrara Vito. Congratulazioni*).

GRAZIANI Augusto Guido. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRAZIANI Augusto Guido. Signor Presidente, prendo la parola per motivare il mio voto di dissenso rispetto a quello preannunciato dal Gruppo del PDS. Le riserve che intendo manifestare sono molteplici. In linea generale il provvedimento collegato è di contenuto pletorico e contiene innumerevoli misure che poco hanno a che fare con il riequilibrio finanziario del paese. Questo desta la motivata impressione che il Governo voglia trarre vantaggio dalle scadenze pressanti per far

approvare riforme nel campo scolastico, sanitario e previdenziale che altrimenti molto difficilmente sarebbero state accolte da questo Parlamento.

Passo in rassegna telegraficamente alcuni punti che già sono stati messi in risalto da altri colleghi intervenuti prima di me. Esprimo in primo luogo riserve profonde sul modo in cui il provvedimento incide sul terreno sociale. Sia per le scuole, sia per le università, ad esempio, si prospetta l'autonomia, non solo didattica ma anche finanziaria. Si dà anche potere ai singoli istituti e alle singole università di procurarsi finanziamenti sulla base di una trattativa privata. Questo significa mettere a repentaglio un patrimonio inalienabile del nostro sistema scolastico e culturale, che è la libertà di insegnamento. È con grande stupore che si vede come questo Parlamento si accinga a dare una delega al Governo per la riforma della scuola senza nemmeno citare l'esigenza di preservare la libertà d'insegnamento, libertà dei singoli docenti, s'intende, non libertà dei singoli capi di istituto di indirizzare l'insegnamento secondo le linee che essi possono di volta in volta considerare più opportune.

È evidente che qui si preparano profonde disuguaglianze nel sistema scolastico, mentre un obiettivo di efficienza, e non soltanto sociale, richiede una scuola uguale per tutti. Mi permetto di ricordare, anche se arrossisco dovendolo fare alla presenza del ministro, professor Barucci, che il motto «scuola per tutti» non è mio, ma di Luigi Einaudi, che certamente non è passato alla storia come un progressista ma che, su questo terreno, era molto più avanti del Governo attualmente in carica.

Numerose riserve destano altri provvedimenti, per l'ambiguità che essi contengono. Faccio un solo esempio: il prezzo dei farmaci. È stata soppressa la norma chiara che riduceva il prezzo del 5 per cento; si parla invece di un adeguamento alla media CEE. Nessuno è in grado di dire se si prepara un aumento o una riduzione. Nessuno ci ha detto quali saranno le fonti di informazione in merito al prezzo medio della CEE e nessuno ha messo in risalto l'elemento più grave, cioè che si tratta di una norma facilissima da eludere: basta mettere in commercio un farmaco innovativo e senza equivalenti in altri paesi perchè il paragone diventi impossibile e il controllo sia di fatto inattuabile.

Molte norme, infine, si prestano ad un giudizio di velleitarismo. Per quanto riguarda le forniture pubbliche, l'amministrazione dovrà compilare un prezzario rispetto al quale saranno paragonati i prezzi convenuti per le forniture alle amministrazioni pubbliche. Compilare un prezzario eternamente aggiornato è cosa che nessuna amministrazione è mai riuscita a fare. Si tratta palesemente di una norma che non potrà avere realizzazione.

La difesa maggiore nei confronti del provvedimento nel suo complesso è venuta nella replica del ministro Barucci, la quale è stata ricca di molti argomenti. Ne colgo soltanto due, che mi sono sembrati i principali. Il primo è data dalla soddisfazione per i risultati conseguiti dal Governo. Il ministro Barucci ci ha ricordato, e questo è vero, che il Governo in carica è riuscito a realizzare una svalutazione della lira, anche cospicua, senza aprire una spirale di inflazione. Ma questo, mi permetto di rispondere, è un risultato facile quando, da un lato, si sono

soppressi gli automatismi e l'adeguamento dei salari e dei prezzi e, dall'altro, attraverso la pressione tributaria si è attuata una compressione spietata della domanda globale. Infine, terzo elemento, che non è merito del Governo, si è potuto contare su prezzi internazionali e del petrolio in declino oppure stazionari.

Secondo argomento del ministro Barucci: quale avrebbe potuto essere una manovra alternativa? In questa dichiarazione telegrafica posso soltanto indicare quali avrebbero a mio avviso dovuto essere i due obiettivi alternativi. Innanzi tutto, non realizzare un inasprimento indiscriminato della pressione tributaria, ma una revisione del carico fiscale per rendere il prelievo tributario più equo. Moltissimi Ministri delle finanze prima di quello in carica hanno assunto questo obiettivo, almeno come desiderio e come lontana intenzione del Governo. È con profondo rammarico che abbiamo dovuto constatare che il Ministro delle finanze in carica non ha accolto questo obiettivo, nemmeno tra le sue più lontane intenzioni. In secondo luogo, la manovra, a mio avviso, non avrebbe dovuto essere quella di comprimere indiscriminatamente la domanda globale, ma una manovra di efficienza, volta a comprimere i consumi e a stimolare gli investimenti. Questa è l'unica via per ricollocare l'industria italiana sui mercati internazionali.

La manovra alla quale invece assistiamo è una manovra di compressione simultanea dei consumi e degli investimenti che, per quel che riguarda la collocazione dell'industria italiana sui mercati internazionali, punta su uno strumento puramente transitorio, che è la svalutazione della lira, e su uno strumento che tutti temiamo sia invece permanente, cioè la riduzione del costo del lavoro. In tal modo l'industria che si prepara per il nostro paese non è un'industria ad alta tecnologia che possa imporsi sui mercati internazionali; è un'industria a bassi costi che dovrà cercare, nei limiti in cui potrà, di competere con l'industria dell'Estremo Oriente. Non si tratta quindi di un rilancio dell'economia italiana, ma di una degradazione del nostro potenziale industriale sul mercato internazionale.

Per queste ragioni non posso esprimere un voto di consenso e mi orienterò per un voto di astensione. (*Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista. Congratulazioni*).

PICANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICANO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della DC voterà a favore dei provvedimenti al nostro esame prendendo atto che al Governo è stato possibile, presso la Camera dei deputati, venire incontro ad alcune richieste, provenienti anche dal nostro Gruppo, di aumentare gli stanziamenti per l'occupazione e per le pensioni. Con questi voti noi approviamo i documenti di bilancio dopo un serrato dibattito che ha visto impegnati tutti i Gruppi nell'intento di migliorare i documenti stessi e renderli più aderenti agli interessi del paese. La rapidità dell'approvazione e il largo consenso attorno alla manovra stanno a dimostrare la grande responsabilità di questo Parla-

mento e la consapevolezza che esso ha della necessità di misure drastiche per rilanciare lo sviluppo e per far stare il nostro paese in Europa con grande dignità.

La novità di questa manovra, insieme a quella approvata lo scorso anno, sta nel tentativo di dare una risposta alla crisi in termini strutturali e non solo in termini congiunturali. Il voto di questa sera certamente rassicura i mercati finanziari, permettendo una politica di stabilizzazione del tasso di cambio e del tasso di sconto, ma anche accrescendo la nostra considerazione sui mercati internazionali. L'inflazione cala più del previsto, la spesa corrente si stabilizza, le esportazioni si rilanciano, ma aumenta anche la disoccupazione come conseguenza del calo dei consumi e della ristrutturazione rapida del sistema produttivo; aumenta anche la fragilità del sistema economico meridionale.

Approvando però questi provvedimenti poniamo la premessa per una riforma del modo di essere della pubblica amministrazione, razionalizzando e velocizzando i procedimenti amministrativi, ma rendendo la spesa più efficace e facendo sì che il rapporto cittadino-Stato sia più trasparente ed utile.

Le vicende giudiziarie di questi giorni ci stanno a dimostrare quanti intralci pesassero sulle scelte di politica economica e industriale e la stretta correlazione che c'è tra istituzioni e governo dell'economia. La modernizzazione dell'economia richiede quindi la modernizzazione del nostro apparato istituzionale, strategia che questo Parlamento ha cominciato a perseguire con una politica di riforme che non ha precedenti per la rapidità di approvazione nella storia del Parlamento italiano. Nonostante gli sconvolgimenti di questi tempi, il paese funziona e migliora, poichè si è affermato il primato della legge rispetto ai potentati di qualsiasi tipo. Questo dimostra la maturità della nostra democrazia, ma anche l'esigenza di rispettare le leggi e le istituzioni in ogni occasione, ristabilendo, quando necessario, gli equilibri che garantiscono un'ordinata convivenza.

A questo punto, signor Presidente del Senato, vorrei fare a lei una raccomandazione. Si dice che dopo l'approvazione di questi provvedimenti il Parlamento sarà sciolto. Per lo scioglimento si invocano due motivi: uno di ordine politico, perchè la maggioranza parlamentare sarebbe stata battuta nelle elezioni amministrative; un altro di ordine giudiziario, perchè in questo Parlamento ci sarebbero troppi indagati. Vorrei far osservare a lei, signor Presidente, che stiamo introducendo surrettiziamente nella Costituzione due elementi per lo scioglimento del Parlamento. Da oggi in poi, quando una maggioranza parlamentare sarà battuta nelle elezioni amministrative, il Presidente della Repubblica potrà procedere allo scioglimento delle Camere. In secondo luogo, stiamo riaffermando il primato del potere giudiziario rispetto al Parlamento. (*Applausi dei senatori Ruffino e Lombardi*).

Io credo sia opportuno fare presenti queste cose alla massima autorità dello Stato in modo che possano essere approntate anche a livello istituzionale riforme tali che per il futuro garantiscano il primato della legge e si affermi la necessità che tutti si adeguino alla legge medesima rispettandola fino in fondo. In questo modo noi garantiremo

la convivenza civile e il rispetto del metodo democratico. (*Applausi dai Gruppi della DC e del PSI. Congratulazioni*).

Per le festività natalizie

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a conclusione dei nostri lavori mi sia consentito rivolgere a voi tutti e alle vostre famiglie gli auguri più affettuosi per il Natale e per il nuovo anno. Un grazie a tutti per l'impegno straordinario profuso in questi mesi di intenso lavoro di aggiornamento legislativo.

Abbiamo tenuto alto il prestigio del Parlamento in un momento solcato da pericolose tensioni e contestazioni antiparlamentari.

Ho convocato per domani alle ore 12,15 la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che stabilirà le forme e i tempi della ripresa dei nostri lavori.

Rinnovo a tutti voi, al Governo, all'amministrazione del Senato, a cominciare dal Segretario generale fino al più giovane dei commessi, gli auguri di buon Natale e di buon anno nuovo. (*Vivi, generali applausi*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1508-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Giovanni, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Campagnoli, Cappuzzo, Carlotto, Carniti, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Citaristi, Cocciu, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Covatta, Covi, Coviello, Creuso, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Matteo, De Rosa, De Vito, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabris, Favilla, Ferrara Salute, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galuppo, Garofalo, Gava, Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Gualtieri, Guerzoni, Guzzetti,

Innamorato, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,
Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,
Napoli, Nerli, Nocchi,
Orsini,
Pagano, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinna, Pinto, Pischedda, Polenta, Postal, Pulli, Putignano,
Rabino, Radi, Ravasio, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Romeo, Russo Michelangelo,
Saporito, Scheda, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Sposetti, Struffi, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti,
Ventre,
Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zotti, Zuffa.

Votano no i senatori:

Cannariato, Condarcuri, Crocetta,
Di Lembo,
Fagni, Fontana Elio,
Galdelli, Giollo, Graziani Augusto Guido,
Icardi,
Manna, Manzi, Marchetti, Martelli, Meriggi, Molinari,
Parisi Vittorio, Piccolo, Pierri, Pizzo, Pozzo,
Sartori, Signorelli,
Tani.

Si astengono i senatori:

Benvenuti, Boniver, Bono Parrino,
Ferrara Vito, Ferrari Karl,
Golfari,
Maisano Grassi, Manieri,
Pelella, Peruzza, Procacci,
Rapisarda, Rocchi, Rubner,
Venturi.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1508-B nel suo complesso:

Senatori presenti	197
Senatori votanti	196
Maggioranza	99
Favorevoli	157
Contrari	24
Astenuti	15

Il Senato approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1507-B (legge finanziaria 1994) nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Giovanni, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Bettoni Brandani, Biscardi, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Carlotto, Carniti, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Chiarante, Citaristi, Cocciu, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Covatta, Covi, Coviello, Creuso, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Matteo, De Rosa, De Vito, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrara Salute, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galuppo, Garofalo, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giorgi, Giovannelli, Giovanniello, Giovanolla, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Gualtieri, Guerzoni, Guzzetti,

Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,

Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinto, Pischedda, Polenta, Postal, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ravasio, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Romeo, Ruffino, Russo Michelangelo,

Saporito, Scheda, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Sposetti,

Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini,

Ventre, Venturi, Vozi,

Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zotti.

Votano no i senatori:

Cannariato, Condarcuri, Crocetta,

Fagni, Fontana Elio, Forleo,
Galdelli, Giollo,
Icardi,
Maisano Grassi, Manna, Manzi, Marchetti, Martelli, Meriggi, Molinari,
Parisi Vittorio, Piccolo, Pierri, Pizzo, Pozzo, Procacci,
Rocchi,
Sartori, Signorelli.

Si astengono i senatori:

Benvenuti, Boniver, Bono Parrino,
Di Lembo,
Ferrara Vito, Ferrari Karl,
Golfari, Graziani Augusto Guido,
Manieri,
Pelella, Peruzza,
Rapisarda, Rubner,
Struffi,
Zuffa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1507-B, nel suo complesso:

Senatori presenti	196
Senatori votanti	195
Maggioranza	98
Favorevoli	155
Contrari	25
Astenuti	15

Il Senato approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1450-B («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996») nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Giovanni, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Bettoni Brandani, Biscardi, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cappuzzo, Carlotto, Carniti, Carpenedo, Casoli, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Citaristi, Cocciu, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Covatta, Covi, Coviello, Creuso, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Matteo, De Rosa, De Vito, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrara Salute, Forleo, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galuppo, Garofalo, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giorgi, Giovannelli, Giovanniello, Giovanolla, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Guerzoni, Guzzetti,

Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,

Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinna, Pinto, Pischedda, Polenta, Postal, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ravasio, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Romeo, Ruffino, Ruffolo, Russo Michelangelo,

Saporito, Scheda, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Sposetti, Struffi,

Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti,

Ventre, Vozzi,

Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zotti.

Votano no i senatori:

Cannariato, Condarcuri, Crocetta,

Fagni,

Galdelli, Giollo,

Icardi,

Maisano Grassi, Manna, Manzi, Marchetti, Martelli, Meriggi, Molinari,

Parisi Vittorio, Piccolo, Pierri, Pizzo, Pozzo, Procacci,

Rocchi,

Sartori, Signorelli,

Turini.

Si astengono i senatori:

Benvenuti, Boniver, Bono Parrino,

Di Lembo,

Ferrara Vito,

Golfari, Graziani Augusto Guido,

Manieri, Minucci Adalberto,

Pelella, Peruzza,
Rapisarda,
Venturi,
Zuffa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1450-B, nel suo complesso:

Senatori presenti	194
Senatori votanti	193
Maggioranza	97
Favorevoli	155
Contrari	24
Astenuti	14

Il Senato approva.

Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87» (1686)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge n. 1686, rinviata nel corso della seduta del 16 dicembre scorso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1686, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Giovanni, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Benvenuti, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Boffardi, Bonferroni, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Carlotto, Carniti, Carpenedo, Casoli, Chiarante, Citaristi, Cocciu, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Covatta, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Salute, Forleo, Foschi, Franchi, Franza,

Galdelli, Galuppo, Garofalo, Giagu Demartini, Gianotti, Giollo, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Graziani Augusto Guido, Gualtieri, Guerzoni, Guzzetti,

Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,

Manieri, Manzi, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pellegrino, Perina, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pinna, Pinto, Polenta, Postal, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ravasio, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rocchi, Rognoni, Romeo, Ruffino, Ruffolo, Russo Michelangelo,

Saporito, Sartori, Scheda, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Sposetti, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti,

Venturi, Vozzi,

Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zotti.

Votano no i senatori:

Cannariato,

Manna, Martelli,

Pierri,

Signorelli.

Si astengono i senatori:

Boniver, Bono Parrino,

Di Lembo,

Maisano Grassi, Molinari,

Pischedda, Pizzo,

Rapisarda,

Zuffa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1686 composto del solo articolo 1, nel testo emendato:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	179
Maggioranza	90
Favorevoli	165
Contrari	5
Astenuti	9

Il Senato approva.

Relezione delle dimissioni del senatore Giuseppe Leoni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle dimissioni del senatore Leoni.

Do lettura della lettera con la quale il senatore Leoni ha annunciato il suo proposito di dimettersi dalla carica di senatore:

«Onorevole Presidente,

il giorno 10 corrente mese mi è stato recapitato un avviso di garanzia con le seguenti imputazioni: fatturazione falsa, falso in bilancio e finanziamento occulto ai partiti; il tutto per un totale di lire 10.000.000. In pratica vengo indagato, in qualità di Presidente della Editoriale Lombarda cooperativa a responsabilità limitata, proprietaria della testata giornalistica Lega Nord, e di Radio Varese, di aver redatto una fattura da ritenere falsa perchè false sono state le prestazioni (*spot* radiofonici) e di aver incassato un bottino di lire 10.000.000 per finanziare la mia campagna elettorale personale (mai fatta). Questa accusa non supportata da una benchè minima prova, mi viene rivolta da un servitore dello Stato, in un particolare momento storico del nostro paese, a dieci giorni da un voto amministrativo carico di grande significato politico, dove il sospetto, la calunnia e la verità si confondono. Io ho l'obbligo di rispondere a tutto il popolo leghista con forza e fermezza, devo far capire che il tutto è una sporca manovra per fermare un processo di grande cambiamento iniziato da noi e che solo noi potremmo portare a termine.

Il responso dalla giustizia purtroppo arriverà al mondo politico fra troppo tempo e quando non servirà più a niente, ed è per questo che ritengo inaccettabile la mia permanenza in quest'altra struttura dello Stato; non mi posso nascondere fra i banchi del Senato ma devo combattere la mia battaglia a tutto campo. Sono profondamente cosciente del ruolo che rivesto, ritenendo la politica, assieme all'arte, la parte più nobile dell'animo dell'uomo, e pertanto non reputo corretto che io continui a rappresentare non solo i miei elettori, ma tutti i cittadini di questo Stato.

Chiedo così a lei, signor Presidente, e a voi, onorevoli colleghi, di togliermi di dosso il laticlavio tanto da poter comparire davanti a questo giudice fustigatore, che con superficialità non ha esitato a segnalarmi al mondo politico come un pericoloso autore di atti falsi, per approvvigionarmi di 33 denari spesi per conquistare una sedia in questa agorà della politica. Questo Palazzo non è e non dovrà mai diventare la residenza di falsari, lestofanti e altro, ma deve essere il tempio dove il diritto, la forza, la concordia, la giustizia, come è raffigurato nella volta dell'Aula, devono imperare.

La mia presenza qui diventa imbarazzante per me nei vostri riguardi; posso però con tutta tranquillità dichiararvi che la coscienza non mi rimorde di nulla.

Ed è per questo che prego voi, signor Presidente e onorevoli colleghi, di votare perché io possa lasciare questa Assemblea. Grazie».

Ricordo che il Senato deve pronunciarsi sulle dimissioni presentate dal senatore Leoni, conformemente a quanto disposto dal Regolamento ai sensi dell'articolo 113, comma 3, a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico delle dimissioni presentate dal senatore Leoni.

I senatori favorevoli all'accoglimento delle dimissioni voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Andreini, Andreotti, Angeloni,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Biscardi, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Carpenedo, Casoli, Cavazzuti, Chiarante, Colombo, Compagna, Condarcuro, Covatta, Covi, Creuso, Crocetta, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Matteo, De Rosa, De Vito, Dipaola, Doppio,

Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Vito, Ferrara Salute, Forleo, Forte, Foschi, Franchi,

Galuppo, Garofalo, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giollo, Giorgi, Giovannelli, Giovanniello, Giovanolla, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Graziani Augusto Guido, Greco, Guerzoni, Guzzetti,

Icardi, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,
Manzi, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Masiello, Mazzola, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Daria, Molinari, Montresori, Mora, Muratore,
Nerli, Nocchi,
Orsini,
Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccolo, Pinna, Pinto, Pischedda, Pizzo, Polenta, Postal, Procacci, Pulli, Putignano,
Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rocchi, Rognoni, Romeo, Ruffino, Russo Michelangelo,
Sartori, Scevarolli, Scheda, Senesi, Signorelli, Smuraglia, Staglieno, Struffi,
Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti, Ventre, Venturi, Vozzi,
Zangara, Zappasodi, Zotti, Zuffa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico delle dimissioni presentate dal senatore Leoni.

Senatori presenti	160
Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	55
Contrari	97
Astenuti	7

Il Senato non approva.

Sui lavori delle Commissioni

PRESIDENTE. Poichè la sessione di bilancio si è conclusa in anticipo rispetto a quanto previsto dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, le Commissioni permanenti possono riunirsi d'ora in avanti anche in sede deliberante.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli

comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso» (1753);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università» (1754).

Presidenza del vice presidente GRANELLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970» (1207)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970», già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori chiedono l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non essendovi osservazioni, l'autorizzazione è concessa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Lembo.

DI LEMBO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare due Convenzioni europee: la prima aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980; la seconda aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980. Entrambe le Convenzioni sono state firmate dall'Italia e se ne chiede ora la ratifica.

Le due Convenzioni contengono norme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché norme sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Esse sono connesse ad altre due Convenzioni, la cui ratifica è già stata autorizzata: la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 e quella, sempre de L'Aja, del 28 maggio 1970.

Tutte e quattro le Convenzioni hanno l'obiettivo di proteggere i minori e contengono regole per risolvere conflitti di legge tra i vari Stati, nonché per rendere rapido il riconoscimento delle decisioni assunte all'estero e l'emissione di provvedimenti da parte delle autorità locali e nazionali. Appare perciò opportuna, per esigenza di chiarezza e di organicità, la scelta di assicurare con un unico disegno di legge - quello al nostro esame - l'esecuzione delle obbligazioni connesse a tutte e quattro le Convenzioni; scelta necessaria anche per risolvere controversie rimaste insolute dopo la ratifica delle Convenzioni de L'Aja del 5 ottobre 1961 e del 28 maggio 1970.

Per svolgere la relazione sul disegno di legge sarebbe necessario un maggior lasso di tempo; ma, vista l'ora e la volontà di tutti di terminare la seduta, mi soffermerò soltanto sugli aspetti più qualificanti del provvedimento.

Il primo, che riguarda tutte e quattro le Convenzioni, è quello che affida le funzioni di autorità centrale al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile, il quale potrà avvalersi della rappresentanza e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. L'autorità centrale può chiedere altresì l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della polizia di Stato, nonché di tutti gli enti i cui scopi corrispondano alle funzioni che derivano da tutte le Convenzioni citate.

Tutti gli atti giudiziari compiuti in attuazione del provvedimento in esame sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra spesa o diritto. Il Ministero di grazia e giustizia, come autorità centrale, ha anche competenza per gli adempimenti della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Altra scelta importante è quella che prevede che l'esecuzione sul territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere sia disposta dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione. Il tribunale del luogo ove il minore risiede è competente anche ad adottare i provvedimenti urgenti e provvisori previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione del 1961 (sui quali non mi soffermo in questa sede).

Per l'attuazione dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere è prevista la competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede ovvero, quando ne ricorra l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni ai quali si riferiscono i provvedimenti. La scelta della competenza del tribunale dei minorenni per il riconoscimento e l'esecuzione nel nostro paese dei provvedimenti delle autorità straniere reca una deroga alla competenza della corte di appello in materia di dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri. La deroga si giustifica con la considerazione che il tribunale dei minorenni, per le sue specifiche funzioni, è l'organo più qualificato per stabilire quali siano le misure

più adatte per i minori avendo a sua disposizione anche più appropriati mezzi di indagine. Del resto, già l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ha attribuito al tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare l'efficacia nello Stato dei provvedimenti esteri in funzione dell'adozione di minori stranieri, con ciò innovando rispetto alle norme di cui agli articoli 796, 797 e 801 del codice di procedura civile.

Il disegno di legge al nostro esame stabilisce che il tribunale per i minorenni decide in camera di consiglio (si tratta di un'altra scelta molto importante), sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova. Da parte degli interessati o del pubblico ministero, contro il decreto è ammesso solo il ricorso per Cassazione. La scelta del rito camerale e la limitazione delle impugnazioni al solo ricorso per Cassazione assicura maggior speditezza, così come richiesto dalla natura delle questioni di cui si tratta.

La decisione di definire meglio la competenza in ordine al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti stranieri deriva anche dal fatto che si è reso necessario superare incertezze e dubbi sull'applicazione delle Convenzioni. In particolare, la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 aveva apportato delle innovazioni, ma non aveva risolto il problema, in quanto vi era ancora divisione tra i fautori della regola della nazionalità e quelli della regola del domicilio o della residenza abituale. Di qui la necessità di norme di coordinamento tra gli ordinamenti dei vari Stati, contenute nelle Convenzioni che siamo chiamati a ratificare.

Voglio aggiungere che la scelta di limitare i mezzi di gravame contro i provvedimenti stranieri al solo ricorso per Cassazione è analoga a quella prevista per la dichiarazione di efficacia delle decisioni straniere, di cui alle Convenzioni de L'Aja del 5 ottobre 1961 e del 28 maggio 1970. Inoltre, la descritta procedura è strutturata in conformità a quella prevista dall'articolo 336 del codice civile per i procedimenti in materia di esercizio delle potestà dei genitori. Infatti, per i casi nei quali viene tolta o restituita ai genitori l'amministrazione dei beni del minore è competente il tribunale dei minorenni che provvede in camera di consiglio; contro i suoi provvedimenti è ammesso soltanto il ricorso per Cassazione. La stessa previsione è contenuta nell'articolo 32, ultimo comma, della legge n. 184 del 1983 per la dichiarazione di efficacia nello Stato dei provvedimenti di adozione e di affidamento emessi da autorità straniere.

Come appare evidente, la procedura adottata garantisce il rispetto dei principi essenziali dell'ordinamento e assicura maggiore rapidità.

Le Convenzioni regolamentano anche il diritto di visita, nonché le modalità relative alle richieste di ritorno e il ristabilimento dello stesso diritto di visita.

È appena il caso di accennare, per concludere, che i casi regolamentati dalle quattro Convenzioni non sono molto frequenti. Essi hanno però rilevante interesse per le istituzioni e per la comunità nazionale, perchè sempre più frequenti sono le separazioni di genitori di nazionalità diversa con figli minori di età, i quali ultimi devono trovare tutela in ogni momento, allo scopo di evitare che possano essere oggetto, come la cronaca più volte ha evidenziato, di controversie tra genitori che già hanno loro provocato il trauma della dissolu-

zione della famiglia. È, a mio giudizio, una scelta di civiltà quella di apprestare norme che diano prevalenza alla necessità di tutela del più debole, nel caso di specie del minore, anche nei confronti degli interessi o dei desideri - quasi sempre egoistici - dei genitori che riducono talora il minore ad oggetto di contesa. Credo sia questa la ragione più importante che deve spingerci, anche superando le eventuali riserve sulla necessità di perfezionamenti, ad approvare senza modifiche questo disegno di legge, per consentire la sua entrata in vigore, considerato che giunge al nostro esame in seconda lettura. L'aver precisato organi, competenze e procedure, anche allo scopo di rendere rapido l'intervento dello Stato a favore dei minori, credo debba servire a convincerci della necessità della normativa che ci accingiamo ad approvare.

Chiedo scusa per la caoticità della mia relazione, ma avendola, come preannunciato, contenuta in pochi minuti non ho potuto fare di meglio.

PRESIDENTE. Non si crucci, senatore Di Lembo perchè è stato, anzi, molto puntuale.

Invito i senatori Graziani Antonio e Pavan a dare conto dei pareri espressi, rispettivamente, dalla 3ª e dalla 5ª Commissione permanente.

GRAZIANI Antonio. Signor Presidente, concordo pienamente con la circostanziata ed organica relazione del senatore Di Lembo e mi rimetto ad essa.

PAVAN. Signor Presidente, sul disegno di legge n. 1207, come sul successivo n. 1567, la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole ponendo però delle condizioni. Tenuto conto della prassi ordinariamente seguita dal Senato e delle norme regolamentari, abbiamo chiesto che prima di varare questi disegni di legge fosse approvata la legge finanziaria poichè entrambi i provvedimenti attingono il loro finanziamento dalla Tabella A di essa. Ora la legge finanziaria è stata votata; poichè però la Tabella A è stata posta nel fondo negativo, i finanziamenti da essa previsti non sono in questo momento disponibili. Diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti però abbiamo anche approvato un articolo che, sempre nell'ambito della legge finanziaria, obbliga il Governo ad emanare entro il 31 dicembre del 1993 un provvedimento che copra i 6.700 miliardi mancanti che ci hanno portato ad inserire la Tabella A nel fondo negativo. Una volta che tale provvedimento sarà approvato, pertanto, automaticamente, il vincolo legato al fondo negativo verrà meno.

Da quanto ho detto risulta dunque che occorrerebbe aspettare che tale provvedimento fosse approvato. Poichè però i disegni di legge nn. 1207 e 1507 comportano oneri irrisori per quanto riguarda il complesso generale delle spese (solo 100 milioni il primo di essi e 750 milioni l'anno, per soli due anni, il secondo), senza che questo crei precedente, non tanto per provvedimenti recanti oneri simili ma per provvedimenti di portata maggiore, anche dopo aver ascoltato il Presidente della Commissione, tolgo il vincolo ex articolo 81 della Costituzione posto sui due provvedimenti.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, senatore Pavan, che naturalmente non costituiscono precedente e che rappresentano un invito ineludibile al Governo per gli adempimenti di sua competenza.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, non ho nulla da dire se non che ringrazio il senatore Di Lembo per la sua relazione e che, tenuto conto di quanto il senatore Pavan ci ha appena detto, impegno il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della convenzione de L'Aja.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Ministero di grazia e giustizia – Ufficio per la giustizia minorile – è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.

4. Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - è altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2,

paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.

2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.

7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni è ammesso ricorso per cassazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui

questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perchè sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato senza ritardo. La decisione è deliberata nel termine di cui al comma 2.

4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980.

2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.

4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

6. È fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della convenzione di cui al comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, così come correttamente il relatore ha usato poco del tempo a nostra disposizione, dato il momento in cui stiamo votando questo disegno di legge, mi voglio solo limitare a dire che considero molto importante che, allo scadere della legislatura, si sia saputo finalmente arrivare alla ratifica di queste Convenzioni.

Atti tardivi, se si vuole, dal momento che si tratta di una Convenzione del 1961, di un'altra del 1970 e di due del 1980. Come di

consueto, abbiamo un grande ritardo: lo Stato italiano generalmente si affretta a firmare le Convenzioni ma tarda moltissimo a ratificarle. In questo caso con gravi conseguenze umane, familiari e civili. Come diceva giustamente il relatore, il fenomeno dei bambini legalmente rapiti, cioè presi da uno dei genitori all'altro genitore affidatario, e privati non solo della possibilità del ristabilimento dell'affidamento, ma anche della possibilità di visita da parte del genitore a cui il bambino è stato strappato (e che era l'affidatario), così come, d'altra parte - in alcune circostanze -, quello in cui il genitore affidatario impedisce all'altro il diritto di visita, hanno prodotto in molti casi grande dolore a tante persone del nostro paese. Infatti, malgrado il contributo spesso attivo e volenteroso delle ambasciate, molti genitori non riuscivano a vedere i bambini nè a riportarli nel loro paese nè tanto meno a ripristinare la condizione di diritto sancita dai tribunali italiani.

Certo, non si tratta di strumenti perfetti; purtroppo si tratta di disposizioni che possono operare solo all'interno degli Stati firmatari della Convenzione, ma è un grande passo avanti. È molto significativo che si sia saputo provvedere in tempo ed approvare questa legge stasera, allo scadere della legislatura, fornendo così finalmente qualche risposta a molte famiglie che da tempo la aspettavano.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, anche noi consideriamo molto positivo che finalmente si giunga alla ratifica di queste Convenzioni. Da molto tempo si aspettava questo adempimento: non c'eravamo riusciti neppure nella scorsa legislatura. Speriamo che, anche se, come diceva la senatrice Marinucci, si tratta di uno strumento non perfetto, esso contribuisca a sanare quei casi molto gravi (vi sono stati anche casi di cronaca), dolorosi e strazianti in cui un contrasto tra genitori si è risolto di fatto con la sottrazione del minore, quindi con l'intervento violento di un genitore ai danni dell'altro e in definitiva sui bambini.

Naturalmente non ci illudiamo neppure che norme giuridiche per quanto perfette servano a tutelare i diritti del minore. Ritengo che i diritti dei minori in questi casi possano essere tutelati proprio dall'accordo tra i genitori, sia che essi continuino a vivere insieme sia che essi non vivano più insieme. Tuttavia, pensiamo che una normativa più giusta che garantisca maggiormente i diritti di ambedue i genitori, nonchè le decisioni di affidamento, contribuisca in qualche modo a determinare quel clima di maggiore concordia tra i genitori che, in ultima analisi, è quello che è importante per il bene del bambino e a far sì che il bambino stesso finalmente sia considerato un soggetto di tutela da parte delle istituzioni e anche del contesto familiare.

Per queste ragioni esprimiamo la nostra soddisfazione per la ratifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991» (1483) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore ha chiesto di svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Ne ha facoltà.

ORSINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad approvare un disegno di legge che autorizza la ratifica dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche. Si tratta di una decisione importante poichè riguarda una materia di eccezionale rilievo: la salvaguardia delle risorse vegetali del pianeta.

Pochi sanno che le specie vegetali sono sottoposte ad una compromissione costante, ad una riduzione quantitativa: delle 500.000 specie vegetali del pianeta, alcune migliaia – secondo altri, decine di migliaia – sono scomparse nell'arco dell'ultimo secolo attraverso processi di erosione genetica, cioè sono scomparsi non solo le piante ma anche gli elementi germinali che ne consentono la riproduzione.

Tutto ciò è dovuto a vari fattori: la diffusione di specie aggressive in aree diverse da quelle originarie legata allo straordinario sviluppo degli interscambi di uomini e cose; il diffondersi di specie artificiali nuove conseguenti a processi di manipolazioni genetiche effettuati per sviluppare piante utili ai fini agricoli ed alimentari; i processi di desertificazione dovuti ai disboscamenti; la riduzione di aree incontaminate; l'antropizzazione crescente (nell'arco di questo secolo il numero degli uomini è passato da un miliardo a 5 miliardi e raggiungerà prima della metà del prossimo secolo gli 8 miliardi).

Questo pone tutti noi di fronte alla necessità di far fronte a due esigenze contraddittorie. Anzitutto, occorre produrre anche artificialmente specie ibridate utili per far fronte al sempre più drammatico problema dell'alimentazione umana (si calcola che, attraverso l'ibridazione e l'artificializzazione del patrimonio vegetale del pianeta, 500 milioni di uomini sono stati sottratti alla morte per fame nelle aree del Sud-Est asiatico). Però, la comunità internazionale, anche recentemente alla Conferenza di Rio, ha dovuto prendere atto che le cosiddette piante nocive in realtà non sono tali perchè tutte le piante in qualche misura sono utili in quanto concorrono allo sviluppo complessivo dei

micro e macro equilibri biologici animali o vegetali che siano. Quindi, da un lato occorre sviluppare attraverso processi di artificializzazione (che sono assai sofisticati e complessi) piante utili sul piano agricolo. Al riguardo osservo che è in atto non solo l'ibridazione tra specie vegetali ma anche quella tra elementi genetici di derivazione animale e vegetale; peraltro a questo livello i problemi bioetici che la manipolazione genetica pone in relazione alla specie umana sono stati ampiamente superati - giustamente - per quanto concerne le specie vegetali nonché la contaminazione animale-vegetale.

Quindi vi è la necessità di andare avanti su questa strada ma nel contempo si pone l'esigenza di salvaguardare le specie vegetali che si estinguono in misura progressivamente crescente. La prima esigenza è stata fronteggiata fin dal 1971 da una organizzazione internazionale, il cosiddetto CGIAR, cioè il Gruppo consultivo sulla ricerca agricola internazionale, che ha coordinato e finanziato 18 centri per le piante utili in agricoltura. Successivamente si è dato vita anche ad istituzioni finalizzate alla conservazione delle piante e cioè delle risorse fitogenetiche e dei germoplasma disponibili. Tale seconda attività è sfociata nella istituzione di un organismo internazionale, una piccola FAO, con tutte le garanzie di un istituto internazionale, che è quello di cui stasera ratifichiamo l'accordo istitutivo: l'IPGRI e cioè l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche. Non è un istituto di genetica, non ha il compito di manipolare o di lavorare sui «mattoni» germinali che le singole specie hanno al loro interno, ma quello di raccogliere, studiare e distribuire il germoplasma delle piante già esistenti, naturali o artificiali. È un istituto di conservazione di ciò che esiste e che rischia di scomparire ed anche in qualche misura di ciò che qualche tempo fa, magari solo pochi anni fa, esisteva ed oggi ormai non più.

La conservazione del materiale fitoplasmatico è complessa anche tecnicamente e non è illimitata nel tempo, anche se può arrivare ad oltre un secolo. Significa comunque protrarre la scomparsa - sicuramente da evitare - di realtà naturali certamente utili. Si tratta di problemi molto popolari relativamente alle specie animali, meno popolari per le specie vegetali ma altrettanto rilevanti.

Per tali motivi l'accordo è importante e lo è tanto di più perchè, come vedremo in sede di esame del disegno di legge n. 1484, la sede dell'Istituto è a Roma. La Commissione mi ha invitato a relazionare in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo ed io spero di avere assolto tale compito con l'illustrazione, almeno per sommi cenni, di una materia appassionante e complessa, nei tempi che le circostanze consigliavano.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con quanto espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Pavan ha già espresso il parere della 5^a Commissione sul disegno di legge al nostro esame.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonchè dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993» (1484) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo

alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore ha chiesto di svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

ORSINI, *relatore*. Signor Presidente, la mia relazione sarà anche più breve della precedente, perchè il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche, di cui abbiamo prima parlato, è relativo alla sede centrale dell'Istituto stesso.

L'accordo regola i diritti e le immunità riconosciute all'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche, nonché le immunità e i privilegi del personale e dei membri del consiglio direttivo. Chi avesse voglia di leggere questo accordo scoprirebbe con qualche divertimento che un numero piuttosto consistente di persone, fra cui cittadini italiani che lavorano presso l'Istituto, acquisisce immunità anche penali di molto superiori a quelle che abbiamo recentemente cancellato per i parlamentari, con la modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Si tratta infatti di un Istituto internazionale i cui lavoratori hanno uno *status* simile a quello dei diplomatici, per cui non possono essere perquisiti nè arrestati, possono recarsi all'estero quando vogliono, non possono essere soggetti ad alcuna misura restrittiva.

A parte questa notazione che può essere solo di curiosità, si tratta di recepire nel nostro ordinamento quel che è proprio degli istituti che hanno uno *status* internazionale, a dimostrazione del rilievo che la tutela di potenzialità germoplastiche ha per la comunità internazionale, che riconosce quindi particolari garanzie alle persone adibite ad attività di tale rilievo.

L'accordo introduce inoltre delle clausole arbitrali per la risoluzione delle controversie e recepisce altresì uno scambio di note effettuate nello scorso mese di febbraio con l'IPGRI da parte della Repubblica italiana per apportare al testo in precedenza sottoscritto alcune modifiche.

Va ricordato che la sede dell'Istituto è stabilita in Roma, ove sono disponibili attualmente spazi che probabilmente diverranno più idonei in un secondo tempo.

La sede in Roma favorisce naturalmente in modo rilevante il concorso italiano a queste attività, l'impegno di studiosi italiani e l'adozione di programmi di interesse per il nostro paese. Gli aspetti finanziari non sono trattati in modo esplicito perchè il finanziamento del nostro paese a queste attività avviene ormai da tempo, in misura assai modesta rispetto al loro rilievo, attraverso le attività di cooperazione internazionale, e quindi non è disciplinato da norme legislative specifiche, essendo vincolato agli strumenti attuativi delle attività di cooperazione.

Raccomando vivamente al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo e dallo scambio di note stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PIZZO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992» (1567) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York, il 9 maggio 1992», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Graziani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta si intende accolta. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

* GRAZIANI Antonio, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, elaborata da un Comitato intergovernativo nell'ambito delle Nazioni Unite, è stata firmata nel corso della Conferenza di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo (5-14 giugno 1992) da oltre 150 paesi, fra i quali tutti gli Stati membri della Comunità europea e dell'OCSE.

Obiettivo della Convenzione, indicato nel preambolo e negli articoli 2 e 3, è la salvaguardia del sistema climatico, stabilizzando le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello che impedisca interferenze pericolose sul clima. Deriva da qui il concetto di sviluppo sostenibile che è stato fatto proprio da tutti i paesi interessati, ma che pone particolari problemi a quelli in via di sviluppo, per i quali l'industrializzazione dovrà avvenire nel contesto di limiti e di vincoli da cui sono stati esenti i paesi attualmente più avanzati.

Inoltre le parti contraenti ad economia più sviluppata (elencate nei due allegati) hanno assunto l'impegno di limitare le emissioni antropogene di gas ad effetto serra ai livelli registrati nell'anno 1990, anche migliorando i propri dispositivi di assorbimento.

I principali impegni assunti dalle parti contraenti sono: elaborare e pubblicare gli inventari nazionali delle emissioni antropogene di gas ad effetto serra e dei dispositivi di assorbimento di detto gas; promuovere la ricerca scientifica per facilitare la comprensione delle cause e degli effetti del cambiamento climatico, nonchè promuovere l'educazione dell'opinione pubblica sull'argomento; elaborare programmi volti a limitare il cambiamento climatico e a potenziare i dispositivi di assorbimento, ivi inclusa la preservazione dei boschi e delle foreste; sostenere la diffusione di tecnologie e di processi idonei a prevenire e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

È di particolare importanza l'impegno dei paesi contraenti a economia sviluppata di assistere quelli in via di sviluppo, fornendo risorse finanziarie aggiuntive e trasferendo tecnologie idonee a conseguire gli obiettivi della Convenzione.

L'articolo 11, in particolare, prevede un meccanismo per fornire le risorse finanziarie che è affidato in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21, al Fondo mondiale per l'ambiente, all'UNEP (programma delle

Nazioni Unite per l'ambiente) e alla BIRS (Banca nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), salva la facoltà della Conferenza di decidere nella sua prima sessione se prorogare tale regime o agire diversamente.

Tra gli organi preposti all'attuazione della Convenzione vanno segnalati la Conferenza delle parti, che è l'organo supremo ed è investita di un potere regolamentare generale; il Segretariato, cui spettano compiti organizzativi, amministrativi e logistici; l'organo di consultazione scientifica e tecnologica, che ha natura interdisciplinare ed è composto da esperti designati dai Governi degli Stati contraenti; infine l'organo esecutivo sussidiario, composto dai rappresentanti dei Governi, che ha funzioni di supporto della Conferenza delle parti.

Agli oneri derivanti dal disegno di legge, pari a 750 milioni di lire per ciascuno degli anni 1994-1995, si farà fronte utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri di cui al Fondo globale dello stato di previsione del Ministero del tesoro previsto per il bilancio triennale 1993-1995.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, concordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

STAGLIENO, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, dichiara, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la definitiva approvazione del provvedimento resti comunque subordinata alla preventiva approvazione della legge finanziaria per il triennio 1994-1996, nonché del provvedimento diretto a superare il vincolo del fondo globale negativo che grava attualmente sull'accantonamento utilizzato a copertura.

Ciò nel presupposto, che vale come interpretazione autentica, che il riferimento agli esercizi 1994 e seguenti, si intenda tale da gravare sul nuovo fondo globale 1994-1996».

PRESIDENTE. Tale parere va interpretato alla luce di quanto dichiarato in precedenza dal senatore Pavan, a nome della 5^a Commissione permanente.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991» (885) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammis-

sione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991».

Il relatore, senatore De Matteo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

* DE MATTEO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 885 propone la ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone che si trovano in una situazione di irregolarità tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia. Si tratta di un accordo che è stato firmato a Bruxelles nel marzo del 1991 e che in sostanza prevede un'intesa tra i paesi aderenti all'Accordo di Schengen e la Polonia.

L'accordo in esame prevede misure per rinviare al paese di provenienza le persone che siano entrate o soggiornino irregolarmente in uno dei paesi firmatari; con la Polonia in modo specifico viene a cadere l'obbligo del visto e l'accordo di Bruxelles tende a regolamentare tali rapporti. Infatti all'articolo 1 è previsto l'obbligo per i paesi firmatari di riammettere i propri cittadini irregolari che si trovino nel territorio di un paese del «sistema-Schengen». L'articolo 2 si riferisce invece in modo specifico ai cittadini di paesi terzi che si trovino in posizione irregolare; mentre l'obbligo di riammissione non sussiste nei riguardi di chi al suo ingresso sia provvisto di un visto o di un titolo di soggiorno ritenuti validi.

I successivi articoli 3 e 4 dell'accordo prevedono alcune modalità di riammissione e l'esame delle relative domande. A mio parere il punto importante riguarda le modalità e i tempi previsti che sono molto ristretti; in tal modo viene a cadere un contenzioso attualmente esistente, perchè i tempi sono contenuti dagli otto giorni ai due mesi in caso di ricorso. Quindi procedure molto rapide consentiranno di non accumulare il contenzioso e situazioni di grave disagio facilmente immaginabili.

Credo sia opportuno rilevare quanto stabilito nell'articolo 5, perchè in esso si fa riferimento ai rifugiati e a chi ha presentato domanda di asilo. Per essi sono previste delle tutele particolari, in quanto vengono evocati la Convenzione di Ginevra, il Protocollo di New York, lo stesso Accordo di Schengen e la Convenzione di Dublino. In sostanza ai rifugiati non si applica questa intesa che prevede modalità sufficientemente restrittive.

Gli articoli dal 6 al 9 riguardano modalità per aderire all'accordo anche per altri paesi e quindi l'intesa si propone anche ad altre adesioni. L'accordo si completa con una dichiarazione comune, che stabilisce la non applicazione delle procedure ivi previste nei confronti dei cittadini dei paesi terzi entrati nel territorio della parte contraente prima della data di applicazione provvisoria dell'accordo; infine nel processo verbale si richiama l'Accordo di Schengen circa gli oneri della riammissione e viene chiarito che l'accordo in esame si limita provvisoriamente ai cittadini polacchi. L'allargamento eventuale potrà avvenire con decisione del comitato esecutivo, come previsto dall'articolo 131 della Convenzione di applicazione del trattato di Schengen.

La 3^a Commissione del Senato ha preso in esame questo provvedimento raccomandandone all'Aula l'approvazione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione del senatore De Matteo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992» (1382) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992».

Il relatore, senatore Antonio Graziani, ha chiesto di svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

* **GRAZIANI Antonio, relatore.** La Convenzione sulla biodiversità, elaborata da un comitato nell'ambito del programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, è stata approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992. Finora è stata firmata da 152 Stati, tra cui tutte le nazioni facenti parte della Comunità europea e da sei dei sette paesi più industrializzati, ad esclusione degli Stati Uniti.

La problematica della biodiversità è troppo nota perchè sia necessario illustrarla. Mi limiterò a ricordare che si inserisce nel più ampio dibattito sullo sviluppo sostenibile, cioè su uno sviluppo economico compatibile con la conservazione delle risorse biologiche, minacciate dalla distruzione degli *habitat*, ma anche dalla introduzione delle biotecnologie e dall'importazione di piante ed animali da altri paesi. Fermo restando il diritto di ciascuno Stato di sfruttare le proprie risorse biologiche conformemente alle proprie politiche ambientali, la Convenzione stabilisce l'obbligo di utilizzare tali risorse in modo sostenibile e di evitare che il loro sfruttamento causi danno alla diversità biologica di altri Stati o di aree al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale.

Per quanto riguarda il merito degli articoli, vale la pena di ricordare l'articolo 6 della Convenzione che prevede lo sviluppo di piani nazionali per la conservazione e l'uso durevole della biodiversità e l'articolo 7 che stabilisce che ciascuna parte contraente dovrà provvedere al censimento dei principali ecosistemi e specie importanti per la conservazione e l'uso durevole delle risorse. Il successivo articolo 8 prevede l'istituzione di un sistema nazionale di aree protette e a tal fine l'Italia si potrà avvalere degli strumenti previsti dalla legge quadro n. 394 del 1991.

All'onere derivante dall'applicazione della legge, valutato in lire 700 milioni per il 1994 e in lire 300 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante l'utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La Commissione esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Rocchi, la quale nel corso del suo intervento svolgerà il seguente ordine del giorno, da lei presentato:

«Il Senato,

considerata l'importanza di mantenere la biodiversità in Italia, paese più ricco d'Europa per varietà di specie;

visto l'impatto avuto nel passato anche recente dai fitofarmaci, direttamente o attraverso la catena alimentare, nel ridurre il numero delle specie vegetali ed animali;

considerato che ogni tecnologia ed in particolare le future biotecnologie possono avere un forte impatto ambientale, tale da ridurre la biodiversità;

impegna il Governo:

ad una attenta valutazione sia dei fitofarmaci in commercio o di nuovi fitofarmaci da immettere sul mercato, sia delle nuove biotecnologie il cui impiego potrebbe avere gravi conseguenze rispetto all'obiettivo previsto dalla Convenzione sulla biodiversità di mantenere la varietà biologica presente nel nostro paese, e di ritirare dal commercio o non autorizzare nuovi fitofarmaci se tale valutazione porterà a concludere che questi prodotti sono in contrasto con lo spirito della Convenzione».

9.1382.1.

ROCCHI

La senatrice Rocchi ha la facoltà di parlare.

ROCCHI. Signor Presidente, ridurrò il mio intervento al minimo, illustrando brevissimamente l'ordine del giorno da me presentato che si riferisce alle attenzioni che il nostro paese dovrebbe porre nel valutare l'uso delle biotecnologie e dei fitofarmaci, per controllarli o addirittura ritirarli dal commercio nei casi in cui avessero effetti negativi rispetto alla conservazione della biodiversità. Mi auguro che tale ordine del giorno possa essere accolto dal Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Struffi. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Signor Presidente, mi limiterò a dichiarare l'accordo con l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Rocchi e a preannunciare il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI Antonio, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiederle di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge per avere il tempo di elaborare un emendamento che soddisfi la condizione posta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che invito ad esprimere il proprio parere anche sull'ordine del giorno n. 1.

FINCATO, *sottosegretario di Stato agli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Rocchi.

PRESIDENTE. Senatrice Rocchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ROCCHI. Poichè il Governo lo ha accettato, non insisto per la votazione.

Approfito però dell'occasione per chiedere alla Presidenza di aggiungere all'ordine del giorno le firme degli altri senatori del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere pervenuto dalla 5ª Commissione permanente, programmazione economica, bilancio, sul disegno di legge n. 1382.

STAGLIENO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara il proprio nulla osta, alla condizione – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – che il riferimento venga modificato al fondo globale 1994-1996 e l'approvazione definitiva del disegno di legge sia subordinata non solo all'approvazione della legge finanziaria con gli importi sufficienti, per la parte che qui interessa, ai fini della copertura dell'onere del disegno di legge in esame, ma anche alla attivazione del fondo globale negativo di cui alla lettera c), di cui alla legge finanziaria 1994».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il relatore ha chiesto di accantonare l'esame del disegno di legge n. 1382, in attesa che venga definito l'emendamento annunciato. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonchè dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Ac-

cordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992» (1521)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonché dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992».

Il relatore, senatore De Matteo, ha chiesto di svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

* DE MATTEO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 1521 propone la ratifica del protocollo di adesione della Grecia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e l'adesione della Grecia alla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990.

Si tratta di un accordo firmato a Madrid il 6 novembre 1992, al quale aderisce anche il nostro paese, il quale per parte sua aveva già firmato l'Accordo e la convenzione di Schengen il 27 novembre 1990.

Questo Protocollo si compone di una parte che riguarda l'adesione del Governo ellenico all'Accordo, di una seconda parte che riguarda l'adesione alla Convenzione e di dichiarazioni comuni sull'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Tali dichiarazioni riguardano in modo particolare il regime dei visti, l'impegno ad adeguarsi alla Convenzione di Strasburgo sulla tutela dei dati personali (argomento molto delicato e molto discusso) e le condizioni particolari riservate al monte Athos, riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della Costituzione ellenica, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso. Le parti cureranno pertanto di tenere conto di queste ragioni nell'applicazione e nell'elaborazione dell'Accordo di Schengen.

Seguono inoltre alcune dichiarazioni unilaterali della Grecia che prende atto delle adesioni italiana, spagnola e portoghese (l'Accordo di Schengen è stato infatti ratificato in tempi successivi dai vari paesi) ed una dichiarazione sull'assistenza giudiziaria. Credo sia importante rilevare che sia in materia di estradizione, sia in materia di assistenza giudiziaria, la Grecia fa cadere una serie di riserve che erano formulate nella legislazione ellenica. Questo è precisato nell'articolo 4, concernente l'estradizione, e nell'articolo 5, riguardante l'assistenza giudiziaria.

In sostanza l'adesione all'Accordo ed alla Convenzione è piena rispetto all'intesa di Schengen; le variazioni che si ritrovano sono di carattere tecnico e sono riferite a quegli istituti che naturalmente in ogni paese hanno nomi particolari (la polizia, ad esempio).

In sostanza c'è un'intesa piena ai principi di Schengen e per questo motivo la Commissione esteri propone e raccomanda all'Aula del Senato di ratificare l'accordo di adesione della Grecia all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992;

b) l'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui alla lettera a) dell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo stesso ed all'Accordo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1382

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 1382. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo il relatore ha testè presentato il seguente emendamento:

«All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: «mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995,» con le altre: «mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996,».

Conseguentemente, dopo le parole: «del Ministero del tesoro per l'anno», sostituire la parola: «1993» con l'altra: «1994».

3.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* GRAZIANI Antonio, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento modifica l'indicazione del periodo triennale: anzichè «1993-1995», indichiamo «1994-1996».

Conseguentemente viene modificato il riferimento all'esercizio finanziario: «1994» anzichè «1993».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, *segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 23 dicembre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a. (1708) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (1741).

3. Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1659) (*Relazione orale*).

4. Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711) (*Relazione orale*).

5. Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710) (*Relazione orale*).

6. Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658).

- PELELLA ed altri. - Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385).

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (1634).
(*Relazione orale*).

7. Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 21).

Allegato alla seduta n. 266**Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen il senatore De Matteo in sostituzione del senatore Antonio Graziani, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 911-1396 – Deputati STRADA ed altri; FERRARINI ed altri. – «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale» (1755) *(Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CAPPUZZO e BONO PARRINO. – «Concessione della medaglia d'Oro al Valor Militare all'Associazione Comune di Zara in esilio alla memoria dei suoi cittadini che in guerra ed in pace hanno servito la Patria» (1746);

TEDESCO TATÒ e ROCCHI. – «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario» (1747);

STRUFFI. – «Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ed interventi straordinari ed urgenti per la tutela, la salvaguardia e lo sviluppo turistico del bacino idrico del Liri-Garigliano» (1748);

BETTONI BRANDANI, VISCO, GIOVANOLLA, BRESCIA, STEFANO, TORLONTANO e ZUFFA. – «Norme per il risanamento della spesa sanitaria» (1749);

STRUFFI. – «Provvedimenti straordinari ed urgenti per la tutela, il recupero e la valorizzazione turistico-ambientale dei centri storici della Valle di Comino» (1750);

RIZ, RUBNER e FERRARI Karl. – «Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante "Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati"» (1751);

STRUFFI. - «Interventi straordinari per il polo fieristico del Basso Lazio con sede in Sora» (1752);

STRUFFI. - «Provvedimenti urgenti per il centro merci-interporto di Frosinone» (1756);

STRUFFI. - «Legge quadro per la promozione e lo sviluppo delle arti visive moderne» (1757);

BOFFARDI, LOPEZ e MERIGGI. - «Norme per consentire il diritto al nomadismo nel territorio della Repubblica» (1758).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Donato ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1714, 1715 e 1719.

Il senatore Migone ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1671.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso» (1753) previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» (1754), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 11ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento

generale dello Stato e della pubblica amministrazione), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dipendenti» (181);

GARRAFA. - «Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti statali, degli enti pubblici e delle aziende autonome» (751);

LIBERTINI ed altri. - «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (818);

MARINUCCI MARIANI. - «Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita» (839);

PONTONE ed altri. - «Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti» (1216);

«Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» (1316).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma di ammodernamento/rinnovamento dell'Aeronautica relativo all'acquisizione in *leasing* di n. 24 velivoli Tornado ADV dal Governo del Regno Unito (n. 110).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 gennaio 1994.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 dicembre 1993, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 1º dicembre 1993 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 dicembre 1993, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 20 dicembre 1993.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di Cassazione, con lettera in data 10 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 32 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 - con allegata la precedente ordinanza dello stesso Ufficio in data 30 novembre 1993, che ne forma parte integrante - con la quale si dichiara la legittimità di otto richieste di *referendum*.

Con successiva lettera del 13 dicembre 1993, il predetto Ufficio ha poi trasmesso copia di un provvedimento di correzione ed integrazione di suoi precedenti provvedimenti, e con lettera del 20 dicembre 1993 ha infine trasmesso copia degli otto quesiti referendari:

1. «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1992 - Serie generale n. 305?».

2. «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1992 - Serie generale n. 305, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1,

comma 2, limitatamente alle parole: «e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti»;

articolo 2,

limitatamente alle parole: «e delle aziende ospedaliere»;

articolo 3, (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);

articolo 4, (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri);

articolo 5, (Patrimonio e contabilità);

articolo 6, (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università);

articolo 7,

comma 1, «La legge regionale attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, è denominato direttore tecnico sanitario ed è un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed è costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonché da una rappresentanza del restante personale tecnico.»;

articolo 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali);

articolo 9 (Forme differenziate di assistenza);

articolo 13,

comma 1, limitatamente alle parole: «nonchè agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.»;

comma 2, «Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»;

articolo 14,

comma 4, limitatamente alle parole: «e le aziende ospedaliere» e alle parole: «il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda la conferenza viene convocata dalla regione»;

comma 7, limitatamente alle parole: «e le aziende ospedaliere»;

comma 8, limitatamente alle parole: «e le aziende ospedaliere»;

articolo 15, (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario); limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5;

2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi clinici, diagnostici e terapeutici, al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale siano iscritti all'albo dei rispettivi Ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina.

Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuato, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal direttore generale in base alla graduatoria di una apposita Commissione di esperti. La Commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La Commissione forma la graduatoria previo colloquio e valutazione del *curriculum* professionale degli interessati. Contestualmente alla nomina viene attribuito l'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dal consiglio dei sanitari e l'altro dal corrispondente Ordine professionale, entrambi

esterni all'unità sanitaria locale, il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.

4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3.

articolo 16 (Formazioni);

articolo 17,

comma 8, "Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo per l'esonero parziale dallo svolgimento dei test teorici negli esami di cui al comma 2, secondo criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono previsti bandi nazionali riservati.";

comma 11, limitatamente alle parole: "fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al precedente comma 6";

articolo 18,

comma 2, limitatamente alle parole: "Per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione funzionale già corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento dei posti che si rendono vacanti sono riservati al personale di ruolo della disciplina nella posizione funzionale corrispondente al nono livello in servizio presso la unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso. Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990 n. 316, possono partecipare in deroga del requisito dell'età.";

comma 3, limitatamente alle parole: "a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi su autorizzazione della regione per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatoria valida, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207."?".

3. «Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alla parte contenuta nell'articolo 19, comma 1, e precisamente le parole:

"nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva"?».

4. «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19, comma primo, lettera a): "a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;" nonchè lettera b) limitatamente alla lettera "b)", alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?».

5. «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato sul Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, Serie generale, limitatamente all'articolo 47 (rappresentatività sindacale)?».

6. «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, "Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" pubblicato sul Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, Serie generale?».

7. Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 «Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» pubblicata sul Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, Serie generale, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1 (Età per il pensionamento di vecchiaia);

articolo 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia);

articolo 3,

comma 1, «Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione,».

comma 2, «Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la

retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.»

comma 3, «In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.»

comma 4, «L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.»;

articolo 4, (Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)

articolo 5,

comma 1, «Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.»

comma 4, «In fase di applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.»;

articolo 6,

comma 1, «Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.»;

articolo 7,

comma 1, «Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della

retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.»,

comma 2, «Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.»,

comma 3, «In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.»;

articolo 11, (Perequazione automatica delle pensioni)

8. «Volete voi che sia abrogato l'articolo 2 del decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386 – pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 286 – 6 dicembre 1991 – convertito senza modificazione, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1992, recante: “Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica”?».

Gli atti sopracitati sono depositati presso il Servizio di segreteria e dell'assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00156, dei senatori Galdelli ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-05068 e 4-05070, del senatore Loreto.

Mozioni

CAPPIELLO, COMPAGNA, PAIRE, D'AMELIO, PISTOIA, CARRARA, PIZZO, DI BENEDETTO, TANI, DI STEFANO, REDI, PIERRI, GARRAFA, BONO PARRINO, MONTINI, AGNELLI Arduino, FERRARA Vito, RIVIERA, COVELLO, GANGI, SCHEDA, ROMEO, CASTIGLIONE, GALUPPO, SCEVAROLLI, STEFANELLI, CAMPAGNOLI, RICCI, RUFFINO, GRASSI BERTAZZI, STRUFFI, MAISANO GRASSI, CIMINO, VENTURI, FONTANA Elio, MOSCHETTI, PERINA, PULLI, LIBERATO-

RI, CREUSO, DI LEMBO, BONIVER, RICEVUTO, GUERRITORE, NAPOLI, FERRARA Pasquale, MARTELLI, BONFERRONI, BALDINI, RAPISARDA, CASOLI, DONATO. - Il Senato,

preso atto della approvazione da parte del Parlamento della legge finanziaria per il 1994 e dei relativi provvedimenti collegati;

rilevato:

che con tali approvazioni il Governo ha raggiunto gli obiettivi che si era posto di assicurare sia in esito al *referendum* popolare la nuova legge elettorale, sia le indispensabili misure di difesa dell'economia del paese e di una rigorosa manovra economica di bilancio;

che il Parlamento ha responsabilmente assecondato l'opera del Governo anche in momenti di particolare difficoltà, che avrebbero potuto anche mettere in discussione la sua sopravvivenza o quanto meno richiederne modifiche nella sua composizione;

che, sul piano programmatico e su quello della sua stessa composizione, il Governo ha esaurito le sue ragioni d'essere politiche e programmatiche, e si rivela quindi manifestamente inadeguato ad affrontare le nuove emergenze comunitarie, internazionali e nazionali;

che continuamente, in ogni occasione istituzionale pubblica, il Presidente del Consiglio e i membri del Governo hanno dichiarato che, con l'approvazione della legge finanziaria, il Governo stesso si sarebbe trovato in condizione di ritenere compiuto il suo compito politico, con ciò stesso inequivocabilmente sottolineando il subentrare delle prioritarie responsabilità politiche ed istituzionali del Presidente della Repubblica e del Parlamento;

che il Presidente della Repubblica, esercitando il diritto di esternazione nei confronti del paese e della pubblica opinione, ha continuamente, da mesi, preannunciato la sua intenzione di procedere ad uno scioglimento anticipato delle Camere, nel rispetto delle prerogative conferitegli dalla Costituzione;

che l'esercizio di tale prerogativa non può essere opportunamente esercitato, senza che sia preventivamente consentito un pronunciamento del Parlamento sulle esigenze inderogabili di governo dell'economia del paese e delle risposte da dare alle drammatiche urgenze nazionali, comunitarie ed europee che si manifesteranno nel primo semestre del 1994, non essendo consentibile che a ciò possa provvedere un Governo chiamato solamente al disbrigo degli affari correnti;

che, in particolare, il paese sembra rischiare ogni giorno di più, in assenza di programmi e di azione governativa e di attività parlamentare, di allontanarsi strutturalmente dalla Unione europea, compiendo rapidamente il cammino inverso a quello sinora percorso seguendo una linea suffragata dalla stragrande maggioranza del Parlamento e da un *referendum* costituzionale votato quasi all'unanimità dal popolo sovrano, sino a giungere a situazioni irreversibili dall'imprevista gravità per non dire illegittimità;

considerato che compito e dovere del Parlamento è quello di assicurare all'assetto ed al funzionamento costituzionale e istituzionale della Repubblica il suo apporto e l'esercizio pieno delle sue funzioni e prerogative, specie in quei casi in cui il Presidente della Repubblica sia "*dominus*" di fondamentali atti costituzionali, in particolare per la

formazione dei Governi e per lo scioglimento anticipato del Parlamento, onde istituzionalmente secondarne e aiutarne l'alta opera;

nel ringraziare il Governo per l'opera compiuta, ritiene assolutamente necessario ed urgente che il paese possa contare su un Governo adeguato, in particolar modo se esso dovesse svolgere le sue funzioni in condizioni di affievolita e molto parziale presenza del controllo, della vigilanza e dell'indirizzo del Parlamento, e, di conseguenza,

delibera la sfiducia al Governo.

(1-00157)

CAPPUZZO, SAPORITO, ZAMBERLETTI, MAZZOLA, LAZZARO, MONTINI, GENOVESE, PARISI Francesco, DI STEFANO. – Il Senato, prendendo lo spunto:

dalle più recenti vicende che hanno interessato, direttamente o indirettamente, le Forze armate;

da dichiarazioni fatte, da iniziative intraprese e da provvedimenti adottati, in proposito, nelle sedi istituzionali;

dall'ampio dibattito che si è sviluppato nel paese e dalle differenti valutazioni che sono emerse;

dalla sensazione di smarrimento che si è avuto modo di percepire e dalla conseguente presa di coscienza che esiste, al momento attuale, un effettivo stato di disagio nelle Forze armate; stato di disagio che fortemente penalizza l'istituzione militare nel suo complesso, sulle cui origini si impone di condurre una approfondita analisi critica;

sottolineando a premessa:

che le Forze armate sono, nel nostro sistema, una istituzione di rilevanza costituzionale, che dalle altre dell'ambito esecutivo nettamente si differenzia per una sua «specificità peculiare», che attiene all'impiego e allo *status* del personale con conseguenti vincoli di vario genere e doveri ad essi connessi;

che, pur nella mutata situazione internazionale e, forse ancor più nel nel passato per i nuovi impegni relativi al mantenimento della pace, la politica militare, è destinata a giocare un suo ruolo di notevole rilevanza; ruolo che imporrà di rivedere compiti, strutture ed ordinamenti delle Forze armate, con un processo di cambiamento che non ha l'eguale rispetto alle esperienze del passato;

che tale processo dovrà essere visto nel più vasto ambito della «funzione sicurezza» a livello internazionale, con tutto quello che ne consegue sul piano dell'integrazione delle varie componenti dello strumento nazionale e sul piano della cooperazione multinazionale;

che un cambiamento così radicale richiede un particolare impegno da parte dei quadri, chiamati a far fronte a tutte una serie di autentiche «sfide», legate alla individuazione di una ben precisa «identità», e motivazioni ideali in linea con gli indirizzi democratici di un sistema nel quale si afferma il primato della politica;

che ciò postula l'imperativo di delineare un progetto che abbia a suo fondamento la «centralità del personale» nelle sue varie articolazioni, con riferimento al quale va formulata ogni idea di riforma e va delineata ogni ipotesi di «modello di difesa»;

che l'accento posto sul personale non va, comunque, disgiunto dalla doverosa attenzione verso i problemi dell'adeguamento qualitativo

dello strumento militare in fatto di armi, mezzi ed equipaggiamenti per tenere il passo con l'inarrestabile evoluzione tecnologica e con le esigenze che ne conseguono nei settori della ricerca, dello sviluppo e della produzione;

che, a quest'ultimo riguardo (quello dell'ammodernamento e del potenziamento), non si può prescindere da una seria politica industriale riferita al comparto della Difesa;

tenuto conto:

che le considerazioni fatte in precedenza devono trovare il loro naturale convogliamento in iniziative armonicamente inserite nel così detto «nuovo modello di difesa», del quale tanto si continua a parlare, senza peraltro adottare qualificanti provvedimenti attuativi, tali non essendo quelli, assai semplici, finora annunciati, che hanno comportato una costante, progressiva riduzione degli effettivi, senza avviare il processo di miglioramento qualitativo, che avrebbe dovuto costituire la necessaria premessa;

che, comunque, un discorso razionale in merito all'anzidetto «nuovo modello di difesa» non può prescindere – alla luce della «centralità del personale» evidenziata in precedenza – da un doveroso cenno all'attenzione che si intende dedicare alla «condizione militare», allo scopo di ovviare a tutta una serie di disattenzioni ed omissioni accumulate nel tempo;

che tali omissioni e disattenzioni hanno, di fatto, portato allo stato di disagio diffuso, al quale si è fatto cenno in precedenza; stato di disagio venuto prepotentemente alla ribalta, in quanto aggravato – ora – dall'incertezza del ruolo dell'istituzione militare nei nuovi scenari nazionali ed internazionali e dalla difficoltà che si incontra nell'individuare una adeguata collocazione sociale per il personale, il cui impegno al servizio del paese non ottiene, spesso, il riconoscimento dovuto;

che – a parte le iniziative indilazionabili che si rendono necessarie sul piano legislativo e normativo per rispondere, in termini positivi, all'«atipicità» di un servizio che impone, per i componenti delle Forze armate, tutta una serie di limitazioni e di vincoli – è assai penalizzante dover constatare che non sempre le Forze armate godono dell'indispensabile consenso popolare; consenso che hanno diritto di ottenere ai fini della stessa legittimazione della loro insostituibile funzione;

che il problema del consenso è strettamente legato alla constatazione che, sul piano politico, nulla o ben poco è stato fatto per formare, nel paese, una «cultura della sicurezza» – a somiglianza di quanto già conseguito nelle maggiori democrazie occidentali – ad integrazione ed arricchimento della stessa «cultura dello Stato», oggi così paurosamente carente;

considerato:

che, oltre alle omissioni ed alle carenze, talune scelte operate in passato sono risultate non in linea con le esigenze fondamentali del mondo militare, che ha le sue regole che non vanno ignorate, e non pochi provvedimenti adottati hanno inciso negativamente sulla piena funzionalità del sistema, in particolare attraverso l'introduzione di «istituti impropri», lo sconvolgimento dei ruoli o l'intervento con «leggi e leggine» spesso non informate ad una stessa, inequivocabile *ratio*;

che iniziative del genere sono risultate spesso lesive di particolari esigenze dell'ordinamento gerarchico che – nella chiarezza e linearità del rapporto – è garanzia di trasparenza ed efficienza;

che le aspettative del personale – pur sempre disposto ad anteporre i doveri ai diritti – assai spesso non sono state adeguatamente tenute presenti e, in particolare, sono state del tutto disattese quelle legate al riconoscimento dell'«atipicità» del rapporto d'impiego;

che l'intervento volto ad accrescere la dignità della «condizione militare» in ogni suo aspetto (normativo, economico, spirituale) è ormai improcrastinabile ed avrebbe una indiscussa ricaduta in termini sociali e morali, con ripercussioni assai positive sul personale che fa parte dell'istituzione e, attraverso di questo, sull'intero paese,

impegna il Governo:

ad affrontare, senza indugio e con visione globale, tutti gli aspetti della «condizione militare», conferendo alla soluzione dei conseguenti problemi una adeguata priorità;

ad approntare, a tal fine, una «legge quadro sulla condizione militare», ponendo a base della riforma i seguenti criteri innovativi:

1) affermazione della «peculiarità dello *status* militare» del personale e della conseguente diversità di inquadramento, ordinamento, regolamenti e legislazione nel contesto della struttura della pubblica amministrazione;

2) soluzione innovativa per quanto concerne i meccanismi della progressione del trattamento retributivo, svincolandolo dalla progressione della carriera ed evitando, in tal modo, l'inflazione dei gradi più alti;

3) avvio di un serio programma per alleviare i disagi legati all'esigenza di mobilità del personale di inquadramento (problema della casa, eccetera);

4) mantenimento della configurazione unitaria nazionale nella composizione dello strumento militare, specie per quanto concerne la componente volontaria, attingendo alle risorse umane del paese in maniera omogenea, ad esempio in base a coefficienti di ripartizione geo-demografica e geo-economica;

5) applicazione di sempre più rigorose metodologie, per quanto riguarda la selezione fisio-psico-attitudinale del personale e l'orientamento a privilegiare, per la componente volontaria, candidati con più elevato titolo di studio, sollecitando l'interesse per la carriera militare con adeguati incentivi (trattamento normativo ed economico che sia competitivo);

6) esaltazione della «operatività» in senso stretto, evitando travalicamenti in «funzioni improprie», che possono essere più economicamente svolte da altri organismi non militari;

7) applicazione di rigide regole di equità e di giustizia per la componente non volontaria, intervenendo decisamente per l'eliminazione dei privilegi, non sempre giustificabili (esenzioni, temperamenti, rinvii) e dando nuova caratterizzazione in senso marcatamente democratico (generalizzazione dell'obbligo, trasparenza nell'assegnazione degli incarichi, controlli relativi all'impiego, pari dignità) ad un «servizio civile» da costituire, come parte concorrente del più vasto «servizio alla patria» (comprensivo del servizio militare e del servizio civile);

8) riconoscimento di particolari diritti a coloro che hanno assolto il servizio militare (professionale e di leva) ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;

9) sviluppo, in tutte le occasioni, di un'adeguata campagna di informazione, per combattere i tanti «luoghi comuni» sulla presunta scarsa utilità del servizio militare, anche per rendere partecipe la comunità nazionale della serietà di un impegno che non ha l'eguale nel nostro paese.

(1-00158)

Interrogazioni

STEFANELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che dal 1982 è in corso una vertenza tra l'INAIL di Caserta ed alcuni dipendenti di tale ente, locatari di una serie di alloggi - siti nel complesso «Parco Primavera» di via Ferrarecche in Caserta - che l'ente acquistò allo scopo di destinarli a condizioni favorevoli a propri funzionari ed impiegati;

che al momento della stipula del contratto, che prevede facoltà di riscatto per il conduttore, l'ente fissò un canone provvisorio di locazione riservandosi di determinarlo in via definitiva ai sensi della legge n. 392 del 1978, istitutiva del regime di equo canone per gli immobili;

che tale determinazione, avvenuta in via successiva, si è rivelata estremamente gravosa per i conduttori, anche in considerazione del fatto che l'ente ha richiesto il pagamento della differenza rispetto alle mensilità versate, a causa della classificazione data dall'INAIL agli alloggi in questione;

che questa classificazione è contestata dai conduttori, in mancanza anche della determinazione del coefficiente applicabile da parte del comune di Caserta, che a maggiore argomentazione hanno fatto accertare lo scadente stato degli immobili che non rende assolutamente giustificata la loro classificazione come appartamenti di lusso;

tenuto conto che gli attuali affittuari sono lavoratori dipendenti e che essi accettarono la proposta dell'ente abbandonando i precedenti alloggi invogliati dalle condizioni di favore promesse;

considerato che il disegno di legge collegato alle leggi di bilancio, al momento all'esame del Parlamento, dispone la dismissione di parte del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, tra cui lo stesso INAIL;

senza pregiudizio alcuno verso l'iter giudiziario della contesa civile tra i soggetti qui citati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare i suoi poteri di vigilanza nei confronti dell'ente affinché, nel piano di dismissioni, l'INAIL comprenda anche gli immobili in questione, consentendo in tal modo ai locatari di esercitare il diritto di riscatto, così da risolvere l'annosa controversia.

(3-00962)

STEFANELLI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere:

per quali ragioni il personale docente transitato nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione in base al comma 3 dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, munito di laurea ed in possesso – alla data dell'11 luglio 1980 – del parametro 397, sia rimasto escluso dai benefici previsti dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, per il personale amministrativo dell'università che, come è noto, apparteneva, prima della costituzione del Ministero dell'università, a quello della pubblica istruzione, laddove viceversa nella prima versione del provvedimento (decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264) vi era ricompreso;

quali provvedimenti si intenda assumere per sanare quella che appare una disparità attuata, tra l'altro, a danno di un numero ristretto di lavoratori che rientrano nelle condizioni in questione.

(3-00963)

DANIELE GALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che a seguito dell'apertura delle frontiere dei paesi membri della Comunità europea si è notevolmente ridotto il lavoro degli spedizionieri doganali;

che tale riduzione è causa del minor gettito contributivo al fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri (fondo istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuto, con decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 293, ente pubblico di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70);

che la riduzione complessiva del lavoro ha portato ad una variazione degli iscritti al fondo che passano da 2.854 al 31 dicembre 1992 a 2.630 al 30 novembre 1993 mentre vede per lo stesso periodo aumentare i pensionati da 1.738 a 1.845;

che, tenendo presente che i versamenti al fondo avvengono sulla base delle entrate riferite al carico di lavoro, la situazione determinatasi è tale che a fronte di una chiusura di bilancio del 1992 in attivo per 2 miliardi e 600 milioni per il 1993 si prevede un *deficit* di 15 miliardi e 400 milioni;

che a causa di questa situazione non potranno essere liquidate le pensioni a far data dal mese di gennaio 1994,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere tenendo presente che la situazione ora verificatasi era stata evidenziata durante la discussione del decreto-legge n. 199 del 21 giugno 1993, recante «Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali».

(3-00964)

PERIN, GIBERTONI, BOSCO, BOSO, TABLADINI. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso:

che il ministro Baratta è stato in Cina per favorire l'*export*;

che il Ministro vuole creare dei cosiddetti campibase, strutture logistiche che servono di appoggio alle piccole e medie imprese che operano in Cina;

che il Ministro ha avuto quali compagni di viaggio nel continente asiatico presidenti e amministratori di Enel, ENI, IRI, FIAT, Finmeccanica, Intermeccanica, Iritecna, Ferrovie dello Stato, Federtessile, Stet, Olivetti, Pirelli, Zanussi e Danieli,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano i motivi per i quali nella folta delegazione non sono state invitate le associazioni delle piccole e medie imprese al posto delle società obsolete a partecipazione statale che sono in procinto di essere privatizzate e rappresentano una pessima vetrina del «prodotto Italia»;

quali accordi o progetti siano stati sviluppati per le piccole e medie imprese italiane.

(3-00965)

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se si sia a conoscenza che il dottor Luciano Pignataro, giornalista, agli inizi degli anni '80, avrebbe partecipato, nel contesto della cosiddetta Gladio rossa, ad un corso di formazione e di addestramento, in URSS, durato alcuni mesi;

se sia vero che il medesimo dottor Pignataro sia stato in stretti contatti con ambienti contigui all'eversione di Sinistra e della droga;

se sia vero che verso la metà degli anni '80 il dottor Pignataro sia infiltrato nelle fila del Partito socialista di Salerno;

con quali uomini delle istituzioni avrebbe operato in collegamento informativo e operativo;

se sia vero che l'attività del citato dottor Pignataro sia da mettere in collegamento ad attività eversive, anche in riferimento al fenomeno dei cosiddetti collaboratori di giustizia;

quali iniziative si intenda adottare.

(3-00966)

PERIN, ROVEDA, CITARISTI, FERRARI Karl, LADU, LORENZI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il settore ceramica stovigliame è in difficoltà per il continuo calo della richiesta in un mercato maturo con eccesso d'offerta;

che tutte le materie prime per la produzione della porcellana (quarzo, feldspato potassico, argille bianche) vengono importate dalla Germania, dalla Francia e dall'Inghilterra;

che i costi della manodopera e dell'energia sono tra i più alti d'Europa;

che molti stabilimenti ceramici, vere bandiere nazionali con centinaia di anni di storia hanno chiuso in questi ultimi 10 anni:

a) Ceramica Galvani – Pordenone

b) Porcellane di Cislago – Varese

c) Ceramica Fontebasso – Monigo Treviso

d) Stabilimento Richard Ginori – Lambrate Milano

e) Stabilimento Richard Ginori – Mondovì Cuneo

f) Stabilimento Richard Ginori - Laveno Ponte Varese

che una quantità di stoviglie e articoli per la casa anche di seconda scelta (alta porosità, dolori piombici e altri difetti) entra dalla Germania, dall'ex Jugoslavia, dalla Turchia e dalla Cina eludendo i controlli di qualità e crea una concorrenza sleale coi nostri prodotti nazionali;

che attualmente alcuni stabilimenti lavorano con riduzione di orario:

a) Ceramica delle Puglie - Monopoli Bari

b) Ceramica Tognana - Treviso

c) Ceramica Richard Ginori - Chieti

che è giusta la politica della industrializzazione delle «aree di crisi» purchè l'attività di conversione sia economicamente valida;

che è in progetto la realizzazione da parte del gruppo Ceramica Quadrifoglio di Civita Castellana (Viterbo) di nuovi stabilimenti per produrre piatti e servizi da tavola in porcellana bianca da realizzarsi a Iglesias (Cagliari) con la collaborazione dell'Ente minerario sardo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si reputi ancora possibile offrire occupazione da una parte per toglierla dall'altra e tutto ciò a spese dello Stato;

se non sia più utile intervenire con finanziamenti agevolati per ridurre il consumo energetico dei forni e aumentare le automazioni per diminuire i costi alle aziende che operano in condizioni di sofferenza.

(3-00967)

SENESI, GIANOTTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti.* - Considerato:

che l'Enel per alimentare le proprie centrali utilizza principalmente prodotti petroliferi fra cui l'olio combustibile in quantitativi di grosse dimensioni dell'ordine di milioni di tonnellate;

che questi prodotti vengono trasportati per strada con automezzi, per ferrovia con carri cisterna, per mare con navi;

che è ormai accettata e condivisa l'opportunità di avviare una diversificazione modale nel trasporto terrestre di questi prodotti, oggi di quasi totale appannaggio nel sistema gommato;

che solo da qualche anno il rifornimento di qualche centrale della Valle Padana non è più fatto per strada ma per ferrovia,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i criteri ai quali si ispiri l'Enel nello scegliere le ditte da invitare a gare per forniture in genere;

nel caso specifico, quali siano e quante aziende siano state invitate alla gara indetta il 1º ottobre 1993 relativa al «trasporto di olio combustibile denso a mezzo carri cisterna dalla raffineria di Busalla verso le centrali Enel della Valle Padana di Piacenza, Tavazzano, Chivasso e verso la stazione ferroviaria di Castel San Giovanni»;

come mai dal 10 dicembre 1993, data indicata nel bando come inizio della esecuzione contrattuale da parte dell'aggiudicatario, quel traffico anzichè via ferrovia, venga svolto via gomma immettendo sulle strade ben 148 camion al giorno.

(3-00968)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERUZZA. – *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* – Premesso:

che in data 30 novembre 1993 è stata presentata dallo scrivente l'interrogazione 4-04911, relativa al comportamento del colonnello Alberto D'Amico che avrebbe messo in atto un provvedimento, quanto meno discutibile, nei confronti di alcuni delegati di base di rappresentanza della settima legione della Guardia di finanza di Venezia, «rei» di avere chiesto le motivazioni di alcuni trasferimenti effettuati senza una preventiva consultazione del Cobar;

che appare comunque risibile la giustificazione addotta dal colonnello D'Amico di non essere tenuto ad ottenere preventivo assenso, ignorando viceversa e comunque l'opportunità di instaurare un metodo collaborativo;

che a conferma di questo atteggiamento antidemocratico il colonnello D'Amico ha chiesto il trasferimento di cinque delegati e il loro deferimento alla commissione di disciplina;

che ad ulteriore conferma di un atteggiamento non certo attento ai rapporti con la società civile il colonnello D'Amico ha ritenuto di dover definire la preoccupazione, espressa dalla CGIL regionale veneta sulla questione, di «nessun interesse nè per il comando nè per il Corpo»;

che i procedimenti disciplinari in questione sono stati avviati ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del regolamento di disciplina militare;

che l'addebito mosso è quello «gravissimo» di «aver inviato ad organi di informazione un comunicato»;

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire in modo deciso ed esemplare per evitare il ripetersi di episodi che nulla hanno a che vedere con le funzioni istituzionali della Guardia di finanza e che, viceversa e soprattutto, colpiscono l'immagine della stessa che dovrebbe essere impegnata nella lotta all'evasione fiscale e non in una antiquata difesa di forme di autoritarismo militare.

(4-05074)

ZAPPASODI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con deliberazione dell'amministratore straordinario dell'unità locale per i servizi socio-assistenziali n. 3 di Perugia – Corciano – Deruta – Torgiano è stata autorizzata l'installazione e l'attivazione, presso l'istituto di gastroenterologia del Policlinico di Perugia, di un apparecchio litotritore;

che di tale apparecchiatura, acquistata dall'Università degli studi di Perugia per la litotripsia biliare, l'unità locale per i servizi socio-assistenziali ha esteso l'indicazione anche alla litotripsia urologica, ponendo uno schema di collaborazioni;

tenuto conto:

che il Ministro della sanità, con circolare 30 giugno 1992 della Direzione generale degli ospedali – divisione II, protocollo n. 900.2/4.3/765, ha impartito precisa modalità di impiego delle attrezzature mediche per litotripsia ad onde d'urto esterne pronunciandosi – conformemente a quanto già fatto dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 26 marzo 1992 – sulla necessità che il litotritore

extracorporeo utilizzato nel trattamento della calcolosi urinaria vada collocato in ambiente ospedaliero (pubblico o privato) chirurgico urologico dove siano stabilmente disponibili - nella stessa struttura e strettamente interconnesse - metodiche e strumentazioni atte all'impiego di terapie ancillari di supporto (approccio percutaneo del rene, terapia chirurgica endoscopica, esplorazione della via escrettrice superiore mediante uretroscopio nonché chirurgia tradizionale);

che non appare conforme alle disposizioni fin qui impartite e al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità l'installazione di un litotritore per il trattamento della calcolosi urinaria nell'ambito del servizio di radiologia anziché nel reparto di urologia;

che sul punto è finanche intervenuta la Società italiana di urologia con lettera di protesta del suo presidente dottor Pietro Lanza,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare al fine di assicurare la puntuale ottemperanza delle disposizioni emanate nella citata circolare, impedendo il protrarsi di uno stato di cose che potrebbe determinare gravi danni per la salute dei pazienti, che non riceverebbero terapie idonee in casi di complicazione.

(4-05075)

SIGNORELLI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che viene segnalato dagli iscritti e dirigenti del sindacato CISAL presso le poste di Viterbo un atteggiamento di intolleranza da parte della direzione provinciale delle poste, per le ripetute lamentele da questi rivolte di fronte alla precaria organizzazione del servizio postale per la quale vi è stata una indagine ispettiva del Ministero e vari interventi della magistratura;

che tale atteggiamento va provocando un clima conflittuale che aggrava la funzionalità del servizio stesso,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per far cessare i comportamenti che rasentano le intimidazioni da parte della suddetta direzione provinciale e per risolvere i motivi del disagio legati soprattutto al perdurare di una pesante situazione organizzativa.

(4-05076)

CARPENEDO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'articolo 40 della legge 30 ottobre 1976, n. 730, stabiliva l'esenzione IVA per le attività di ricostruzione o riparazione comunque connesse al terremoto che ha colpito il Friuli nel 1976;

che tale esenzione è stata in pratica applicata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai sindaci, rispettivamente, relativamente alle opere pubbliche, in quanto inerenti comunque il processo di ricostruzione dopo il sisma e, relativamente ai privati cittadini, circa la condizione di soggetto terremotato;

che sia le amministrazioni locali che i privati hanno sempre inteso che le agevolazioni fiscali fossero disposte non solo per la pura attività di riparazione o ricostruzione del danno provocato dal sisma ma che si dovesse assistere anche l'opera di rinascita complessiva dell'area terremotata;

che, d'altra parte, ad una tale conclusione i sindaci potevano ben essere indotti dalla interpretazione operata con l'articolo 5, comma 1-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nel testo risultante dall'articolo 14, comma 2, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante disposizioni in materia di calamità naturali, ove è scritto che la previsione del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, «va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione», previsione che è stata poi da ultimo prorogata al 31 dicembre 1994 dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

che la Guardia di finanza nel corso della normale attività ispettiva presso varie imprese edili dell'area terremotata ha contestato le citate certificazioni sindacali, sostenendo che la esenzione che consegue alla condizione di cittadino terremotato deve riferirsi strettamente alle attività inerenti la ricostruzione o la riparazione dovuta al sisma del 1976 e che, relativamente alle opere pubbliche, possono ritenersi esenti solo quelle in qualche modo connesse agli eventi sismici;

che le aziende che hanno operato nell'ambito delle attività comunque collegate alla ricostruzione stabilendo di non applicare l'IVA sulle fatture emesse e che si trovano ora a dover rispondere per evasione IVA di fronte all'amministrazione finanziaria si rivolgono ai sindaci, responsabili della certificazione, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente;

che si considera la mole dei verbali di contestazione che si va via via ingigantendo e che darà origine ad un prevedibile enorme contenzioso fiscale e giudiziario, finendo per coinvolgere molti dei 350 sindaci che si sono succeduti in questi anni alla guida dei comuni dell'area terremotata e che non poco hanno contribuito al successo complessivo della ricostruzione del Friuli, tanto che della questione si sono attivamente interessate l'Associazione dei sindaci della ricostruzione e la delegazione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno:

a) evitare il formarsi di un contenzioso di enormi dimensioni coinvolgente imprese, privati cittadini ed amministrazioni locali con tutte le prevedibili dannose conseguenze sull'economia locale, poichè questa situazione ha la sua origine nella citata interpretazione di buona fede, data da tutti i sindaci della ricostruzione, delle norme che stabiliscono l'esenzione IVA, tanto che la certificazione ha avuto carattere pressochè uniforme su tutta l'area terremotata;

b) a tal fine, fornire una chiara direttiva all'amministrazione finanziaria ed alla Guardia di finanza perchè tutta l'attività di cessione di beni e prestazione di servizi, posta in essere entro il 31 dicembre 1993 in esenzione dell'IVA sulla base della certificazione sindacale ex articolo 40 del decreto-legge n. 648 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ritenuta coerente con la normativa di agevolazione

fiscale connessa al sisma purchè abbia perseguito effettivamente l'obiettivo della ricostruzione e della rinascita del Friuli terremotato.

(4-05077)

SIGNORELLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il centro storico del paese di Vignanello in provincia di Viterbo è attraversato necessariamente da una strada di grande traffico anche di automezzi pesanti nonostante le strettoie provocate dagli antichi edifici;

che su alcuni di essi, come sulle strutture del castello Ruspoli adiacenti alla strada, si stanno verificando pericolose lesioni;

che il progetto di variante al centro abitato per la creazione di una circonvallazione nell'ambito della sistemazione della direttrice Viterbo-Civita Castellana, opera prevista dalla regione Lazio per essere finanziata dalla legge n. 30 del 1981, non riesce ad essere perfezionata per la mancanza del nulla osta della sovrintendenza archeologica per l'Etruria meridionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi di questo inspiegabile ritardo e quali provvedimenti si intenda assumere per risolvere rapidamente l'intollerabile situazione.

(4-05078)

MOLINARI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il Ministro degli affari esteri ha emanato nel 1988 un pubblico bando per la selezione del personale direttivo, docente e amministrativo da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604;

che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge n. 417 del 1989, ha espressamente previsto che «le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono stati indetti»;

che la *ratio* di tale disposto, innovativo rispetto alle norme preesistenti, è finalizzata alla precisazione degli anni per i quali restano valide le graduatorie di selezione, *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982;

che per la selezione indetta nel 1988 la validità delle graduatorie doveva intendersi per gli anni scolastici 1989-90, 1990-91 e 1991-92;

che risulta all'interrogante che si sono verificate alcune «forzature» nell'assegnazione della presidenza del liceo italiano di Parigi, affidato ad un preside che, alla luce delle considerazioni già svolte, non avrebbe maturato i titoli necessari;

che risulterebbero altre «forzature» anche nel comando ad un liceo italiano di Istanbul dove un preside è stato comandato per ben quattro anni mentre l'articolo 19, comma 1, del testo unico n. 740 del 1940 dispone che il comando all'estero è conferito solo per un anno e che questo ha, inoltre, significato che l'amministrazione degli Esteri ha ommesso di ricorrere all'indizione di una selezione per capi d'istituto di secondo grado con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 604 del 1982,

si chiede di sapere se non si intenda avviare un'indagine atta a verificare i criteri con cui opera ed assegna incarichi l'ufficio V della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri.

(4-05079)

ROCCHI, MOLINARI. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che l'unità sanitaria locale RM/5 di Roma ha indetto, con bando pubblico, un concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di psicologo collaboratore (ruolo sanitario);

che ai concorrenti è stato dato avviso, con lettera raccomandata del novembre scorso, dello svolgimento della prova scritta relativa al concorso stesso per il giorno 23 dicembre 1993 presso l'Aula magna della facoltà di psicologia dell'Università «La Sapienza» in via dei Marsi 78 a Roma,

si chiede di sapere:

se trovi giustificazione da parte della USL RM/5 di Roma la programmazione della prova scritta per il giorno 23 dicembre, a ridosso delle festività natalizie, atteso che molti concorrenti hanno stabilito le proprie vacanze sia in Italia che all'estero;

se la data della prova scritta non sia stata programmata con l'intento di scoraggiare i candidati residenti in altre province che si vedrebbero costretti a viaggiare in un periodo di affollamento del servizio ferroviario;

se, infine, non si ritenga di impartire disposizioni atte a regolare l'emanazione di pubblici concorsi, evitando che nell'opinione pubblica possano sorgere sospetti e dubbi sull'utilità dell'istituto del pubblico concorso, specie nei casi in cui i posti da coprire siano limitati, talora ad una sola unità, non potendosi escludere che da parte delle amministrazioni interessate si tratti di espedienti per una copertura ufficiale a designazioni precedentemente stabilite.

(4-05080)

CONDORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il settimanale «Sette-Corriere della Sera», nel numero del 18 novembre 1993, ha pubblicato un lungo servizio riguardante gli effetti antidepressivi del Prozac, uno psicofarmaco scoperto negli USA e prodotto in Italia su licenza;

che l'intero servizio aveva un chiaro carattere pubblicitario, comprendendo, tra l'altro, una testimonianza di noti personaggi del mondo dell'informazione e dello spettacolo che fanno uso del suddetto psicofarmaco;

che i reali effetti del Prozac sull'organismo e l'effettiva efficacia contro certe sindromi nervose sono tuttora definiti completamente, al punto che perfino nel suddetto articolo si fa cenno alle perplessità manifestate da taluni studiosi,

si chiede di conoscere:

a) se il Ministro in indirizzo non ritenga di assicurare prontamente il mondo medico ed i consumatori in ordine ai reali effetti e all'efficacia del suddetto psicofarmaco;

b) se lo stesso Ministro non ritenga che la prassi di pubblicizzare prodotti farmaceutici di uso delicato, quale è il Prozac, attraverso articoli di periodici a larga diffusione sia totalmente condannabile, anche per i rischi che in definitiva può determinare sulla stessa salute pubblica, oltre a configurare una possibile infrazione alle norme deontologiche della professione giornalistica;

c) se lo stesso Ministro non ritenga che anche l'episodio ora segnalato dimostri l'assoluta urgenza di procedere ad una riconsiderazione dell'attuale normativa in materia di informazione al pubblico sulle questioni sanitarie.

(4-05081)

MOLINARI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la trasparenza nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo costituisce uno dei fondamenti essenziali per la riforma democratica del settore informativo nonché del rinnovamento più generale del nostro paese;

che il servizio pubblico radiotelevisivo deve costituire un veicolo essenziale dentro un progetto di ricostruzione morale e civile del paese;

che in un esposto alla procura della Repubblica di Trento datato 17 settembre 1993 un gruppo di cittadini ha riportato fatti tanto circostanziati quanto gravi inerenti la gestione della RAI di Trento che descrivono vicende incresciose quali:

a) «... nell'anno 1980 la redazione della RAI di Trento decideva di realizzare dei filmati sulle comunità trentine negli Stati Uniti. Caporedattore era il dottor Mario Rigoni, adesso direttore della sede. La Cassa di risparmio di Trento e Rovereto stanziò a favore della RAI un contributo di 40 milioni per questi filmati... Il dottor Rigoni rimase negli Stati Uniti per più di un mese con tutta la famiglia a spese della RAI con un costo superiore ai 50 milioni.....»;

b) «... nell'anno 1986 il dottor Rigoni fece un servizio in Unione Sovietica con lo scrittore Mario Rigoni Stern sugli italiani dispersi nella seconda guerra mondiale. Tutta la famiglia lo seguì e tutte le spese furono addebitate alla RAI. Il servizio fu fatto dal figlio Luca e firmato dal Rigoni...»; da notare anche in questo caso che Luca Rigoni, dopo un breve praticantato presso una televisione locale, «passa alla RAI di New York dove si accorgono che il giovane non può essere assunto presso la concessionaria pubblica per i legami di parentela con il dirigente RAI di Trento», come indica il recente libro-*dossier* di Solidarietà del Trentino «Dicci spa»;

c) «... il dottor Rigoni ha ingaggiato per anni, quando era caporedattore, con pagamenti mensili collaboratori personali, che nessuno conosceva...»; questi collaboratori «prestanome hanno ottenuto pagamenti quantificabili, in diversi anni, in molte centinaia di milioni...»;

d) l'esposto ricorda come il periodico «Questotrentino» abbia denunciato a più riprese e con precisione questo sistema di illeciti, senza che gli articoli in questione apparissero nel 1986 e nel 1987 siano mai stati smentiti da alcuno;

e) lo stesso esposto annovera una serie di fatti specifici che riguardano rapporti privilegiati tenuti dalla sede RAI di Trento con persone e società per lavori, acquisti, appalti, nonché l'uso da parte del Rigoni di «...parenti come collaboratori, nonostante questo sia vietato dalle norme RAI...», anche in questo caso indicando gli estremi di rapporti specifici intercorsi fra il Rigoni ed alcune persone a lui legate da rapporti di parentela,

si chiede di sapere se, alla luce di questi fatti particolarmente inquietanti - che devono essere chiariti per ristabilire il necessario rapporto di fiducia fra cittadini e servizio pubblico - il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia fatta piena luce sulle gravissime vicende denunciate nell'esposto in questione.

(4-05082)

TADDEI, CHERCHI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la Tower Tech, ditta con sede a Pisa operante nel campo dei *monitor*, è stata fondata nel 1989 dalla Hantarex che ne detiene attualmente oltre il 60 per cento delle azioni;

che fin dall'inizio del 1993 i dipendenti della Tower Tech hanno cominciato a ricevere dalla ditta annunci di riduzione di personale e negli ultimi mesi la situazione è diventata così grave che si teme un fallimento;

che nel 1990 la Hantarex, azionista di maggioranza della Tower Tech, ha fondato la Hantarel, una società mista (Hantarex e REL) con capitale pubblico REL, che doveva produrre soluzioni informatiche innovative alla pubblica amministrazione;

che il progetto Hantarel, approvato con delibera del CIPI del 20 dicembre 1990, prevedeva un impegno finanziario della società pubblica REL di 35 miliardi;

che la Tower Tech ha lavorato per la realizzazione di vari prototipi previsti nei programmi Hantarel, ma ad oggi non si capisce che cosa sia successo e perchè l'azienda sia in crisi,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto segue:

di quali siano i risultati del progetto Hantarel che ha impegnato 35 miliardi di finanziamenti pubblici (REL);

se il programma previsto sia stato completato;

come siano stati utilizzati i finanziamenti pubblici investiti.

(4-05083)

BISCARDI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che i compensi ai membri delle commissioni di esame per concorsi di personale ATA non sono stati aggiornati e risultano, quindi, del tutto irrisori, con conseguente difficoltà di formazione delle commissioni, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno estendere ai membri delle suindicate commissioni il trattamento riservato alle commissioni di esame del personale docente.

(4-05084)

BISCARDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la decorrenza dei termini di scadenza previsti per le istanze rivolte a ricoprire l'incarico di giudice di pace è stata fissata in connessione con la data di affissione all'albo pretorio dei comuni interessati della notizia della vacanza dell'ufficio di giudice di pace;

che una selezione che riguarda l'espletamento di una delicata funzione analoga su tutto il territorio nazionale non può prevedere tempi e date di scadenza diversi,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno e rispondente al buon andamento dell'amministrazione fissare un termine di scadenza, ancorchè limitato, per tutto il territorio nazionale.

(4-05085)

SPERONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Relativamente al pagamento dell'ICI, il comportamento nei confronti dei contribuenti da parte delle esattorie incaricate di riscuotere il tributo attraverso il servizio dei conti correnti postali è risultato non omogeneo.

La Cariplo Esa.Tri di Busto Arsizio ha inviato un bollettino precompilato, completo dell'ammontare del tributo, computando altresì le detrazioni, ove previste; il Monte dei Paschi di Roma si è limitato ad indicare i dati del contribuente, omettendo il computo relativo al tributo; mentre la Bergamo esattorie, competente per il comune di Oltre il Colle, neppure ha inviato un bollettino.

Si chiede di sapere se si ritenga opportuna un'azione volta ad omogeneizzare il rapporto fra esattorie e contribuenti nel senso di fornire a questi ultimi il maggior supporto utile ad agevolare il pagamento dell'imposta.

(4-05086)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Con la direttiva sulla circolazione stradale in caso di nebbia, emanata dal Ministero dei lavori pubblici con protocollo n. 335 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1993, sono state impartite disposizioni che vincolano gli enti proprietari o concessionari di strade ad imporre un limite di velocità di 50 chilometri all'ora in caso di visibilità inferiore, per nebbia, ai cento metri; limite reso noto mediante l'installazione di cartelli corredati di pannello integrativo esplicativo con l'iscrizione «in caso di nebbia».

Poichè il termine nebbia in campo meteorologico definisce una situazione di visibilità inferiore ai mille metri, non essendo specificato che la limitazione deve intendersi invece riferita ad una riduzione inferiore ai cento metri, l'indicazione si presenta imprecisa ed ambigua.

Si chiede di sapere se non si ritenga di adottare una più adeguata segnaletica.

(4-05087)

LORETO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, con la delega per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che con l'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, modificato dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987,

n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, la proprietà dei prefabbricati e delle *roulotte* destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità è stata conferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile;

che con il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, confermato dalla legge n. 120 del 1987, la presa in consegna e gestione di detti mezzi è stata affidata alle Forze armate;

che allo scopo di disciplinare detta attività di recupero, gestione e manutenzione venne istituito con decreto interministeriale del 1º settembre 1982 un apposito reparto denominato Raggruppamento autonomo dei beni mobili della Protezione civile;

che con appositi provvedimenti, succedutisi in occasione di varie emergenze, venne consentito a tale Raggruppamento di svolgere la suindicata attività in deroga alle normali norme di contabilità, allo scopo di accelerare le procedure e consentire un rapido recupero e una riparazione dei suindicati mezzi, in modo che potessero essere immediatamente riutilizzati nel caso del verificarsi di altre emergenze; considerato:

che occorre assicurare in via continuativa lo svolgimento della sopra indicata attività in maniera rapida ed efficiente per consentire entro i termini più brevi il recupero e la riattazione dei beni mobili di cui trattasi, evitando in via continuativa il ricorso alle normali e sempre più farraginose e lente procedure burocratiche e prevedendo la deroga alle normali norme di contabilità;

che il ricorso a tale procedura trova ampia giustificazione nel conseguimento dell'obiettivo di operare il recupero immediato dei *container* non più adibiti ad abitazione delle famiglie colpite dalle emergenze, per evitare che diventino rifugio di tossicodipendenti, nomadi, sbandati e quindi occasione di gravi turbative all'ordine pubblico;

che in tal modo si assicura al Dipartimento della protezione civile un'adeguata scorta di detti mezzi per fronteggiare situazioni di emergenza che, come è noto, data la imprevedibilità del loro verificarsi, richiedono la sussistenza dei mezzi per poterle fronteggiare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno autorizzare il Raggruppamento autonomo per il recupero dei beni mobili della Protezione civile per tutte le attività di recupero e di riparazione dei beni mobili di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, ad operare in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, facendo anche ricorso alla trattativa privata per motivi di ordine pubblico e di urgenza nell'approntamento dei mezzi stessi.

(4-05088)

LORETO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la provincia di Taranto, con delibera di giunta n. 1488 del 14 ottobre 1991, aveva deliberato un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del liceo musicale pareggiato «G. Paisiello» di Taranto;

che tale bando era stato trasmesso il 13 gennaio 1992 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione media, ispettorato istruzione artistica, per il prescritto parere;

che il suddetto ufficio del Ministero della pubblica istruzione con nota del 5 febbraio 1992 aveva chiesto l'adeguamento del bando al decreto ministeriale n. 331 del 2 dicembre 1983;

che con delibera di giunta n. 807 del 15 aprile 1992 la provincia di Taranto aveva modificato il bando, adeguandolo alle prescrizioni ministeriali, e con nota protocollo n. 13064 del 5 maggio 1992 l'aveva trasmesso al Ministero della pubblica istruzione per la relativa approvazione;

che con nota protocollo n. 25327 del 24 settembre 1992 la provincia di Taranto sollecitava l'approvazione del nuovo bando;

che con nota n. 8814 del 19 novembre 1992, inviata alla provincia di Taranto, la seconda divisione della Direzione generale per l'istruzione media non statale di codesto Ministero asseriva di non aver ricevuto la citata nota del 5 maggio 1992 e l'allegato bando;

che con nota protocollo n. 32100 del 15 dicembre 1992 la provincia di Taranto provvedeva a ritrasmettere lo schema del bando;

che a tutt'oggi, nonostante il notevole tempo intercorso, non è seguito alcun riscontro, nonostante anche ripetuti solleciti telefonici al dottor Rossi (della competente Direzione generale di codesto Ministero) da parte di amministratori della provincia di Taranto;

che in conseguenza della persistente omissione di codesto Ministero il concorso non è stato ancora espletato e si procrastina una situazione di provvisorietà e precarietà nel suindicato liceo musicale;

che a seguito del suindicato comportamento di codesto Ministero la provincia di Taranto ha ripetutamente rinnovato alla stessa persona l'incarico di direzione del liceo musicale «G. Paisiello»;

che con ordinanza ministeriale n. 211 del 30 giugno 1993, concernente gli incarichi di direttore nei conservatori di musica, è stata tra l'altro prevista (all'articolo 8, norme transitorie) la conferma per il biennio 1993-94 e 1994-95 per coloro che risultano aver espletato l'incarico nell'anno scolastico 1992-93;

verificato che l'evidenziata inerzia e la perdurante omissione obiettivamente hanno causato vantaggi successivamente maturati con la pubblicazione della ordinanza ministeriale n. 211 del 30 giugno 1993, che ha disposto la conferma nell'incarico per un ulteriore biennio per coloro che risultano aver espletato l'incarico nell'anno scolastico 1992-93,

si chiede di conoscere:

i motivi della persistente inerzia ed omissione nel caso suindicato;

quali iniziative si intenda adottare per porre fine a tali comportamenti omissivi, sanzionandone anche in modo rigoroso le relative responsabilità;

se non possa ravvisarsi anche una precipua responsabilità sotto il profilo della alterazione della regolarità delle procedure concorsuali, per aver consentito al direttore facente funzioni di acquisire posizioni di indubbio privilegio rispetto a tutti gli altri candidati al concorso;

se risulti regolare la conferma dell'incarico di direttore facente funzioni deliberata nel 1991 e nel 1992 dalla provincia di Taranto (il primo incarico era stato conferito infatti per l'anno scolastico 1990-91);

se non si ritenga opportuno disporre una accurata ispezione presso il liceo musicale in oggetto, tenuto conto che lo stesso è continuamente al centro di attenzioni circa il suo funzionamento;

se non si ritenga di inviare presso il liceo musicale di Taranto funzionari di provata capacità e di indiscutibile indipendenza ed autorevolezza, per accertare:

il possesso dei titoli da parte del direttore facente funzioni e dei docenti di ruolo e non di ruolo attualmente in forza;

la regolarità di svolgimento delle attività didattiche;

i criteri di formazione delle commissioni di esame, nonché l'eventuale presenza in esse di parenti ed esaminandi;

la regolarità di svolgimento degli esami e la pubblicità delle procedure (tenuto conto anche di insistenti voci su un presunto svolgimento degli stessi in giorni festivi e in piena estate);

la regolarità dell'attribuzione degli incarichi di docenza, ed in particolare delle supplenze;

la regolarità della gestione amministrativa;

la regolarità dell'attività amministrativa anche in ordine all'iscrizione nel bilancio della scuola di somme derivanti da compensi per l'effettuazione di concerti, atteso che nulla viene distribuito agli studenti, nemmeno a titolo di rimborso spese;

il grado di legittimità del rapporto tra attività didattiche e attività orchestrali e il presunto obbligo, cui sarebbero sottoposti gli studenti, ad estenuanti e continue esibizioni (con relative ripetute ed estenuanti prove fino a tarda ora), con conseguenti disagi e notevoli spese a carico delle rispettive famiglie, per i continui spostamenti, anche nella tarda serata (che costringono quasi sempre molti genitori ad accompagnare i figli nelle varie località ove si tengono i concerti) e in giorni di festa;

se non si ritenga infine di avviare l'*iter* per il pareggiamento delle cattedre relative agli strumenti di fagotto, flauto e oboe, dato che il perdurare dell'attuale situazione comporta notevoli disagi per gli alunni, costretti a sostenere gli esami fuori della propria sede scolastica, e per i genitori, costretti a sopportare ulteriori oneri economici.

(4-05089)

STRUFFI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Frosinone a non avvalersi della facoltà concessagli dal comma 7 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 nei confronti del consiglio comunale di Alatri, che non aveva, nei termini di legge, provveduto ad approvare il bilancio preventivo per il 1994, senza tenere conto che il comune di cui sopra, nell'arco degli ultimi due anni, vede avviata per la seconda volta la procedura di scioglimento del suo consiglio e che tre anni or sono ha dovuto dichiarare il suo dissesto, provocato dalla presenza di una situazione debitoria che si presume vicina ai 20 miliardi.

La mancata determinazione del prefetto ha così indotto il sindaco e la giunta rimasti in carica per l'ordinaria amministrazione ad anticipare a proprio profitto la futura campagna con una serie di frenetiche iniziative, volte a dimostrare che, se Alatri continua a soffrire di un degrado economico, sociale e amministrativo assai vistoso, la colpa è da imputarsi alla maggioranza del consiglio comunale che ha manifestato la propria sfiducia nei loro confronti.

Si chiede, infine, di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga estremamente urgente, come l'interrogante, attivarsi per lo scioglimento del suddetto consiglio comunale e per la nomina del commissario per la straordinaria amministrazione del sopracitato comune.

(4-05090)

ZUFFA, BUCCIARELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che 60 lavoratrici, già dipendenti della ditta Hofel di Impruneta (Firenze), messe in liquidazione lo scorso anno, sono state assunte nel primo semestre del 1993 dalla Mecatti srl, che aveva in precedenza rilevato la Hofel;

visto:

che dopo soli due mesi dalla nuova assunzione, avvenuta nel giugno 1993, le lavoratrici hanno smesso di percepire lo stipendio, e recentemente è cessata la produzione per mancanza di energia elettrica, causa la totale latitanza della nuova proprietà che non ha fatto fronte neppure al pagamento delle bollette Enel;

che le suddette lavoratrici, se oggi venissero licenziate, non potrebbero nemmeno percepire l'indennità di mobilità, di cui usufruivano dopo la liquidazione della vecchia ditta Hofel, in quanto l'anzianità maturata nell'ultimo rapporto di lavoro è insufficiente;

considerato:

che la Mecatti srl ha dato vita ad un'iniziativa industriale senza alcuna solidità e senza curarsi di sviluppare le potenzialità presenti nella vecchia Hofel, al solo fine di godere delle agevolazioni concesse agli imprenditori nell'attingere alle liste di mobilità;

che le lavoratrici sono state oggetto di un vero e proprio raggio ed utilizzate come pura «merce di rischio» per un'iniziativa imprenditoriale irresponsabile,

si chiede di sapere quali interventi urgenti si intenda assumere perchè sia garantito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità ad usufruire effettivamente di nuove possibilità di reimpiego, proteggendoli da iniziative puramente speculative.

(4-05091)

MANARA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il lavoratore frontaliero è ormai una costante dell'evoluzione economica della fascia di confine, in particolare quella italo-svizzera;

che questa particolare categoria di lavoratori mantiene precarie condizioni di inquadramento e di tutela, non avendo diritti equiparati a quelli dei lavoratori stranieri domiciliati in Svizzera;

che la Confederazione è tenuta a riversare all'Italia, a titolo di compensazione finanziaria, parte delle quote per la disoccupazione pagate dai frontalieri e dai datori di lavoro in Svizzera;

che l'esiguità degli importi di indennità di disoccupazione (circa lire 24.000 al giorno) percepite in Italia dai frontalieri rimasti senza lavoro contrasta con la disponibilità di fondi non utilizzati: risultano maggiori gli importi versati dalla Svizzera in seguito all'accordo del 1978 rispetto a quelli impiegati per i frontalieri disoccupati; in Italia esiste una giacenza di circa 57 miliardi di lire);

che il Canton Ticino, annualmente, paga all'Italia dei ristorni pari a circa il 40 per cento del totale delle imposte trattenute alla fonte sul salario dei frontalieri: per il 1990 sono stati di oltre 39 milioni di franchi;

che sull'utilizzazione dei ristorni, nella convenzione fra Italia e Svizzera, è previsto che detti fondi vengano destinati prevalentemente al finanziamento di opere pubbliche in località di frontiera;

che da tempo gli organismi che tutelano i lavoratori frontalieri si battono per una revisione dell'accordo italo-elvetico per equiparare i nostri lavoratori pendolari al trattamento previsto dalla legislazione svizzera per i cittadini elvetici,

l'interrogante chiede di sapere:

alla luce di quanto sopra evidenziato, se non si ritenga necessario ridefinire lo *status* del lavoratore frontaliere equiparandolo al lavoratore straniero domiciliato in Svizzera;

quali provvedimenti incisivi si intenda adottare al fine di dare giusto seguito alle sacrosante rimozioni dei lavoratori frontalieri;

se non si ritenga indilazionabile l'esigenza di un intervento urgente volto a promuovere la riforma dell'attuale normativa riguardante l'indennità di disoccupazione dei frontalieri equiparandola all'indennità di disoccupazione percepita dai loro colleghi svizzeri;

se non si ritenga opportuno rinegoziare la percentuale dei ristorni fiscali a vantaggio dell'Italia e stabilire una quota della suddetta percentuale da elargire ai lavoratori frontalieri;

se non si ritenga opportuno precisare le modalità di funzionamento dell'assicurazione per la disoccupazione e le modalità di trattenuta alla fonte del contributo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

(4-05092)

MARCHETTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che l'azienda di allestimenti interni navali dei Fratelli Signani, con sede legale in provincia di La Spezia e stabilimento di produzione in provincia di Massa Carrara (comune di Aulla, località Albiano Magra), sta attraversando un periodo di grave crisi dalla quale non potrà risollevarsi se non verranno ad essa urgentemente assegnate commesse;

che è in pericolo l'occupazione di 201 lavoratori;

che si tratta di una realtà produttiva importante per la Lunigiana e per le province di Massa Carrara e La Spezia;

che la Fratelli Signani opera nel settore degli allestimenti interni navali da molti anni ed ha certamente acquisito un'alta specializzazione; che non è più possibile ritardare il rilancio del settore della cantieristica navale, essenziale per il nostro paese,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano assolutamente urgenti iniziative tese a promuovere la ripresa delle attività cantieristiche e, in particolare, se non ritengano doveroso – di fronte alla gravità della situazione dell'azienda di cui in premessa – convocare proprietà, organizzazioni sindacali ed ogni altro soggetto che possa contribuire a superare una condizione veramente preoccupante.
(4-05093)

PERIN, PREIONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il programma di privatizzazione delle imprese «parastatali» procede in modo molto confuso, favorendo operazioni speculative;

che lo stabilimento Enichem di Villadossola (Novara), famoso per la produzione di polimeri vinilici, è oggetto di trattative di acquisto da parte della multinazionale tedesca Wacker Chemic;

che la produzione dello stabilimento di Villadossola non è affatto obsoleta ed è anzi gradita tuttora dal mercato internazionale, al punto che, a detta di alcuni operatori commerciali, verrebbe ceduta alla stessa clientela della Wacker,

gli interroganti chiedono di sapere se si sia a conoscenza di quanto segue:

quali rapporti ed accordi siano vigenti tra Wacker ed Enichem;

se lo stabilimento Enichem disponga e gestisca autonomamente i propri clienti;

se la formulazione dei propri prodotti industriali sia ancora coperta da segretezza e/o da brevetti per esclusiva;

se l'acquisto da parte della Wacker sia strumentale al trasferimento di segreti di fabbricazione industriale, di cessione di tecnologie e di «portafoglio clienti» tale che, una volta che fosse perfezionata la definitiva cessione ne potrebbe conseguire il trasferimento di tecnologie e produzioni in stabilimenti esteri con conseguente chiusura di quello di Villadossola.

(4-05094)

SPOSETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il consiglio provinciale di Viterbo, con atto n. 113 del 2 agosto 1993, ha determinato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 81 del 1993, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della provincia presso enti, istituzioni ed aziende;

che il presidente della provincia, con provvedimento in data 29 settembre 1993, protocollo n. 21025, in esecuzione dell'atto consiliare sopracitato, visto l'articolo 13 della legge n. 81 del 1993, ha nominato i «rappresentanti della provincia di Viterbo in seno al consiglio d'amministrazione dell'IACP»; con successivo decreto n. 21285 del 2 ottobre 1993 ha nominato il componente del collegio sindacale;

che il presidente della giunta regionale del Lazio supponendo illegittime le nomine di cui sopra per incompetenza dell'organo

precedente ha «rigettato il provvedimento del presidente dell'amministrazione provinciale di Viterbo»;

che il presidente del Coreco, sugli atti delle province del Lazio, in data 25 novembre 1993, protocollo n. 363, verbale n. 134, con provvedimento di «assoluta celerità», «rilevata la reiezione del decreto presidenziale da parte del presidente della giunta regionale» e ritenuto sussistere i presupposti per il ricorso ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale del Lazio n. 26 del 1992 e all'articolo n. 48 della legge n. 142 del 1990, ha nominato il commissario *ad acta* per gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, punto 1 e 6, lettera a), della legge n. 865 del 1971, in ordine alla convocazione del consiglio per l'elezione dei «rappresentanti della provincia di Viterbo in seno al consiglio d'amministrazione dell'IACP, nonchè in seno al collegio dei sindaci»;

che l'articolo 32, n. 1 della legge n. 142 del 1990, attribuiva al consiglio la competenza alla «nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati»;

che l'articolo 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nell'apportare modifiche alla norma di cui sopra, ha attribuito al consiglio la competenza alla «definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge»;

che il presidente della provincia, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge n. 142 del 1990, così come modificato dall'articolo 13 della legge n. 81 del 1993, deve provvedere, pertanto, alla «designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio»;

che l'articolo 6 della legge n. 865 del 1971 prevede che:

il consiglio d'amministrazione dell'IACP è composto, tra l'altro, da tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

il collegio sindacale è composto da un sindaco nominato dalla giunta regionale e da uno nominato dal consiglio provinciale;

che dal combinato disposto degli articoli 13, 15 e 34 della legge n. 81 del 1993, si ricava che la competenza alle nomine di cui in argomento è trasferita al presidente della giunta provinciale, atteso che non devono essere nominati rappresentanti del consiglio provinciale, bensì dell'ente, tanto ciò è vero che l'articolo 6, comma 5, della legge n. 865 del 1971, sancisce l'incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e componente del consiglio d'amministrazione dell'IACP;

che nessuna diversa interpretazione è ammissibile, nè può ritenersi fondato il richiamo alla formulazione dell'articolo 6 della legge n. 865 del 1971, atteso che, se è vero che in essa si attribuisce la competenza alle nomine in analisi al consiglio, è pur vero che tale norma è stata abrogata dall'articolo 34 della legge n. 81 del 1993;

che il provvedimento del presidente della giunta regionale, quindi, è illegittimo per più ordini di motivi:

l'annullamento (*alias* reiezione) dell'atto di nomina non compete certo ad altro organo, bensì solo al giudice amministrativo adito dagli interessati, che in questo caso possono individuarsi nei consiglieri provinciali di minoranza;

il decreto presidenziale di nomina emesso ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 81 del 1993, deve intendersi - ed è - pienamente valido ed efficace;

che la sua mancata esecuzione consente di individuare una responsabilità anche di ordine penale, oltre che amministrativa e contabile in capo all'autore dell'omissione, per il disservizio causato all'IACP di Viterbo;

che non si riesce a comprendere, poi, dove il presidente del Coreco abbia trovato gli elementi per la nomina del commissario *ad acta* e, comunque, abbia agito in violazione delle specifiche norme procedurali specificamente sancite dal momento che l'articolo 30 della legge regionale del Lazio n. 26 del 1992 conferisce al Coreco il controllo sostitutivo per il compimento di atti obbligatori in caso di accertato ritardo od omissione;

che nel caso in questione non poteva essere richiamata legittimamente la disposizione, non rinvenendosi, nel comportamento dell'amministrazione provinciale di Viterbo, nè omissioni nè ritardi;

che la disposizione normativa *de quo* trova applicazione limitatamente ai due casi previsti; non può essere richiamata laddove terzi rappresentino illegittimità negli atti di nomina almeno siano alla loro esistenza giuridica;

che l'articolo 15 della legge n. 81 del 1993, pur non particolarmente limpido nella formulazione, distingue tra:

nomine di rappresentanti dell'ente locale;

nomine di rappresentanti del consiglio;

che, pertanto, per le prime il consiglio definisce gli indirizzi ed il presidente, sulla base degli stessi, provvede alla nomina dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni e per le seconde è competente l'assemblea, sulla considerazione che solo tale organo può considerarsi legittimato ad individuare i soggetti che debbono e possono rappresentare se stesso;

visto:

il nuovo «spessore» della figura del presidente (alla luce della riformulazione dell'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, così come determinata in virtù degli articoli 12 e 15 della legge n. 81 del 1993), spettano ad esso solo i poteri di «nomina» dei soggetti che debbono rappresentare l'ente da lui presieduto;

che da quanto sopra esposto possono individuarsi gravi illegittimità nell'operato dei due organi: censurabile è l'atto di reiezione emesso dal presidente della giunta regionale del Lazio e conseguentemente, il decreto emesso dal presidente dell'organo di controllo al fine di far convocare il consiglio provinciale di Viterbo affinché si proceda alle nomine presuntive e pretestuosamente ritenute non conformi alla normativa esistente,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per eliminare confusione nell'applica-

zione della norma, che il Parlamento ha voluto dettare, e tensioni inopportune tra diversi soggetti istituzionali.

(4-05095)

SPOSETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in relazione alle direttive impartite dai provveditori agli studi per l'attuazione del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi previsto dal decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, reiterato con il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, risultano essere state accorpate le classi seconda B ed E della scuola media statale «A. Deci» di Orte (Viterbo);

che il suddetto accorpamento, determinando una classe di 28 alunni, ha provocato un grave disagio e la ferma protesta delle famiglie che per un lungo periodo hanno rifiutato l'invio a scuola dei loro figli;

che la suddetta decisione, contrariamente a quanto è accaduto in situazioni analoghe determinatesi nella stessa ed in altre province, non risulta essere stata modificata;

che l'accorpamento delle seconde classi non è previsto tra le priorità indicate dal decreto interministeriale 24 settembre 1993, trasmesso alle scuole con la circolare ministeriale n. 295 del 7 ottobre 1993;

che il tetto dei 28 alunni per classe non è previsto dalla normativa vigente,

si chiede di sapere:

quali siano le cause che hanno determinato un siffatto comportamento delle autorità scolastiche locali;

quali iniziative si intenda assumere per modificare e migliorare la grave situazione che si è determinata sotto il profilo educativo e didattico e nei confronti delle famiglie.

(4-05096)

AGNELLI Arduino, PICCOLI, GRAZIANI Antonio, COVI, COMPAGNA, BONIVER, MOLINARI, MAISANO GRASSI, CIMINO, BERNASOLA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Venuti a conoscenza della sentenza pronunciata a Tiraspol - nella parte della Repubblica di Moldavia in cui si è effettuata una secessione e dove opera la 14ª Armata russa - con la quale è stato condannato a morte Ilie Ilascu e a pene detentive tra 6 e 15 anni altre cinque persone;

considerato che contro la sentenza non è ammesso ricorso in appello;

preso atto dell'appello rivolto dal presidente romeno Ion Iliescu, dal Governo, dalla Camera dei deputati e dal Senato di Romania,

gli interroganti chiedono di sapere quali passi siano stati intrapresi per bloccare l'iter di una sentenza che offende la morale e il diritto internazionale, ritenendo che sia necessaria la pressione più forte della Comunità internazionale, degli Stati, dei Governi e dei Parlamenti di tutto il mondo al fine di bloccare intollerabili condanne illegali contro persone colpevoli soltanto di non voler rinunciare alla loro nazionalità.

(4-05097)

ZILLI, BISCARDI, CANNARIATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto ministeriale n. 357 del 1989 regola l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli;

che per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti un servizio di insegnamento di almeno 360 giorni, prestati nel triennio precedente, nonché il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi;

che la legge n. 244 del 1991 (articolo 1-bis, comma 5) ha parzialmente modificato i requisiti di ammissione ai concorsi per soli titoli nel senso che, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico (tabella C), si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami; pertanto, l'ammissione risulta condizionata esclusivamente al possesso del titolo di studio richiesto ed al servizio prestato per almeno 360 giorni di insegnamento;

rilevato:

che con il decreto ministeriale del 22 aprile 1993 sono stati riaperti i termini dei concorsi per soli titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie per l'immissione in ruolo;

che in alcune province sono state prodotte numerose domande di ammissione al concorso per soli titoli per la classe C-520: esercitazioni di pratica professionale, pur essendo notorio che in tal classe di concorso non vi sono prospettive di assunzioni in ruolo;

che la classe di concorso C-520 è l'unica a cui si può accedere con qualsiasi titolo di scuola secondaria superiore e quindi, con il solo ulteriore requisito di almeno 360 giorni di servizio di insegnamento, è possibile essere inclusi nel concorso per soli titoli ai fini dell'immissione in ruolo ed ottenere di conseguenza il diritto alla precedenza di tipo «B» nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in tutte le graduatorie in cui l'aspirante è incluso ai fini delle supplenze, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 242 del 5 agosto 1993;

considerato:

che, come già evidenziato, al concorso per soli titoli per l'assunzione in ruolo relativo alla classe C-520 possono essere ammessi tutti i docenti, anche non abilitati per nessun insegnamento, purché abbiano effettuato servizio per almeno 360 giorni, vanificando in tal modo l'intendimento del legislatore che, con il riconoscimento della precedenza nel conferimento delle supplenze, tendeva ad evitare la formazione di nuovo precariato;

che vengono lesi diritti di graduatoria corrispondenti ad effettivi maggiori titoli,

si chiede di conoscere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di tutelare i diritti di graduatoria e, in particolare, se la richiesta di depennare la classe di concorso C-520, avanzata da più parti, possa essere accolta.

(4-05098)

LOPEZ, ICARDI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Frosinone a non avvalersi della facoltà concessagli dal comma 7 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 nei confronti del consiglio comunale di Alatri, che non aveva, nei termini di legge, provveduto ad approvare il bilancio preventivo per il 1994, senza tenere conto che il comune di cui sopra, nell'arco degli ultimi due anni, vede avviata per la seconda volta la procedura di scioglimento del suo consiglio e che tre anni or sono ha dovuto dichiarare il suo dissesto, provocato dalla presenza di una situazione debitoria che si presume vicina ai 20 miliardi.

La mancata determinazione del prefetto ha così indotto il sindaco e la giunta rimasti in carica per l'ordinaria amministrazione ad anticipare a proprio profitto la futura campagna con una serie di frenetiche iniziative, volte a dimostrare che, se Alatri continua a soffrire di un degrado economico, sociale e amministrativo assai vistoso, la colpa è da imputarsi alla maggioranza del consiglio comunale che ha manifestato la propria sfiducia nei loro confronti.

Si chiede, infine, di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga estremamente urgente, come l'interrogante, attivarsi per lo scioglimento del suddetto consiglio comunale e per la nomina del commissario per la straordinaria amministrazione del sopracitato comune.

(4-05099)

PROCACCI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il signor Franco Bettazzi, il cosiddetto mago di Campi Bisenzio, in arte Cristal, è morto ucciso azzannato dalla propria tigre Tara che deteneva assieme a molti altri animali per lo più appartenenti a specie esotiche;

che ancora una volta si ripropone il problema della detenzione di animali ritenuti pericolosi per l'incolumità pubblica a causa anche della mancata applicazione della legge n. 150 del 1992 sulla detenzione di queste specie animali;

che il Ministero dell'ambiente avrebbe dovuto emettere un decreto con la lista di tutti gli animali ritenuti pericolosi per l'incolumità pubblica, lista a tutt'oggi non ancora compilata; si sottolinea che in ordine a questa tematica il nostro Governo ha sino ad oggi disatteso quanto di sua competenza: dei nove decreti attuativi previsti in relazione alla Convenzione di Washington l'Italia ne ha emesso solo uno;

che in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1993, recante modifiche e integrazioni alla legge n. 150 del 1992, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, il Senato ha approvato il 3 marzo 1993 un ordine del giorno (9/0991/002) in cui si invitava il Governo ad emanare un provvedimento per sopprimere la deroga, prevista all'articolo 5 del decreto, che consente alle mostre faunistiche permanenti e viaggianti di detenere animali pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica;

che le mostre faunistiche sono generalmente manifestazioni organizzate da venditori di animali e possono costituire pretesto per favorire il commercio clandestino di animali, soprattutto di quelli pericolosi;

che la stessa legge ha permesso una ulteriore deroga ai circhi per la detenzione di specie pericolose che possono fuggire, essere abbandonate o costituire comunque elemento per il commercio illegale;

che le difficoltà del Ministero ad adeguarsi pienamente alla Convenzione di Washington e ad applicare la legge n. 150 del 1992 possono derivare dalla difficile situazione in cui si trova ad operare il settore fauna del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, costretto ad operare con sole tre persone che dovrebbero occuparsi della Convenzione di Washington, degli animali esotici, delle normative sulla tutela della biodiversità, dell'applicazione della legge sulla caccia, delle direttive e convenzioni internazionali sulla tutela della fauna, degli animali nei parchi nazionali e della protezione della fauna selvatica in generale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare piena attuazione alla legge n. 150 del 1992 e alla Convenzione di Washington;

se intenda dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Senato per evitare la detenzione di animali ritenuti pericolosi per l'incolumità pubblica;

se intenda vietare ai circhi la detenzione di tali specie animali;

se intenda risolvere la grave situazione nel settore fauna del Servizio conservazione della natura, con adeguato potenziamento dell'organico.

(4-05100)

PELELLA, RANIERI, GRAZIANI Augusto Guido, LUONGO. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che in data 27 novembre 1993 è stato emanato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233, il provvedimento di attuazione della delibera CIPI del 7 giugno 1993, avente ad oggetto la ristrutturazione degli stabilimenti Sevel spa di Pomigliano d'Arco e Castello di Cisterna (in provincia di Napoli);

che il provvedimento di cui innanzi comporta una spesa per investimenti fissi di 65 miliardi con occupazione a regime di 1.135 unità;

che, intanto, per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco della Sevel spa è prevista la chiusura a partire dalla prossima primavera sulla base di un piano di riorganizzazione delle attività produttive del gruppo FIAT;

che le maestranze di detto stabilimento sono in agitazione per respingere la minaccia della sua chiusura;

che la vertenza Sevel spa di Pomigliano d'Arco ha conosciuto ulteriori inasprimenti anche a seguito del licenziamento di due lavoratori di detta azienda,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro del bilancio ritenga opportuno disporre la revoca del provvedimento in questione tenuto conto della vertenza in atto e della determinazione dei vertici del gruppo FIAT alla chiusura dello stabilimento.

Ciò anche alla luce della considerazione che, pur avendo la FIAT dato vita a lavori di ristrutturazione dello stabilimento di Pomigliano

d'Arco all'atto del suo acquisto dall'Alfa Romeo, i contributi che con il provvedimento in questione le sono concessi coprirebbero in parte o del tutto i costi di ristrutturazione di uno stabilimento di cui il gruppo FIAT ha deciso la chiusura.

(4-05101)

ALBERICI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che gli atti della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di prima fascia per il gruppo F/1910, «Pediatria generale e specialistica», bandito il 30 ottobre 1988, sono stati approvati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, n. 3432;

considerato:

che a 22 vincitori del concorso in premessa è stata inviata nel mese di luglio del 1992 la lettera ministeriale di nomina sotto condizione della ratifica degli atti concorsuali da parte degli organi di controllo della Corte dei conti;

che a tutt'oggi non si ha alcuna notizia certa sui tempi della ratifica degli atti;

atteso il grave disagio che ciò comporta sia per gli interessati sia soprattutto per l'ordinato e pieno funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche delle facoltà universitarie che hanno già provveduto alla chiamata dei vincitori del concorso suddetto,

gli interroganti, denunciata quanto meno la disattenzione e l'inefficacia che di fronte alla riconsiderazione di qualche commissario e ai rilievi della Corte dei conti non riesce a dar seguito nemmeno alle proprie decisioni, peraltro sostenute dal Consiglio universitario nazionale, favorevoli a 22 dei 23 vincitori dichiarati dalla commissione giudicatrice, chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga semplicemente intollerabile in uno Stato di diritto e grave sul piano umano che continuino a restare sospesi i diritti di quei candidati legittimamente dichiarati vincitori;

se non debba senza ulteriori indugi adoperarsi affinché vengano date risposte certe alle attese dei docenti e delle facoltà interessate da una vicenda, il cui protrarsi colpisce profondamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

(4-05102)

ZUFFA, MOLINARI, MINUCCI Daria, ZAPPASODI, TORLONTANO, BRESCIA, PARISI Vittorio. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nel mese di ottobre 1993 i genitori dei bambini frequentanti la scuola materna di Vernasca (Piacenza) hanno attuato una forma di protesta nei confronti di un bambino, iscritto alla medesima scuola, figlio di un uomo presunto sieropositivo;

che tali genitori, ispirati dai pregiudizi e paure infondate, basate solamente sulla disinformazione, non hanno mandato a scuola i propri figli per diversi giorni;

che tra i genitori che hanno partecipato alla protesta vi è anche un medico di base, il dottor Enrico Cassi, al quale non si possono sicuramente concedere le attenuanti di disinformazione sul virus HIV e

le sue vie di trasmissione; risulta inoltre che il suddetto medico abbia ritirato definitivamente il proprio bambino dalla scuola materna di Vernasca per iscriverlo a quella del comune limitrofo di Lugagnano Val d'Arda;

che il comune di Vernasca, la direzione didattica e i competenti Servizi d'igiene pubblica e tossicodipendenze dell'USL n. 3 si sono attivati per far rientrare la protesta fornendo le informazioni di carattere sanitario necessarie e promuovendo, tra l'altro, un'assemblea pubblica alla quale hanno partecipato tutti i genitori della scuola materna;

che risulta che il dottor Cassi si sia fatto promotore, nel corso della succitata assemblea, non di pacata e corretta informazione (come avrebbe suggerito il suo ruolo di medico di base di Vernasca) bensì di interventi che hanno prodotto l'effetto di aumentare i dubbi sulla possibile convivenza nella stessa scuola di bambini sieronegativi e sieropositivi;

che tale atteggiamento del dottor Cassi non è risultato quindi di nessun aiuto per i suoi colleghi dei servizi dell'Usl n. 3 che hanno tentato di ristabilire un clima di consapevole tolleranza e tranquilla convivenza nell'ambito della scuola materna;

che risulta infine che il dottor Cassi sia il medico di base della famiglia del bambino discriminato e che, purtroppo, nel paese di Vernasca corra voce che chi ha diffuso la notizia della presunta sieropositività del padre del bimbo discriminato sia proprio il dottor Cassi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

che sia proprio il medico, in quanto più informato ed autorevole professionista, che dovrebbe farsi promotore di una migliore informazione sulle malattie al fine di superare inutili pregiudizi che producono, come nel caso di Vernasca, sofferenze e l'emarginazione di chi ha più bisogno di cure e di attenzione inducendo a nascondersi, con tutte le conseguenze negative, anche dal punto di vista sanitario, che ciò comporta;

che i valori e le regole deontologiche della professione medica avrebbero imposto al dottor Cassi un comportamento opposto a quello da lui tenuto in questa triste vicenda;

che una scelta di comportamento differente da parte del dottor Cassi avrebbe influito positivamente anche sull'atteggiamento degli altri genitori evitando, o quantomeno limitando, il grave fatto discriminatorio verificatosi;

che sia opportuno prendere provvedimenti nei confronti di un medico del Servizio sanitario che, con il suo comportamento, discrimina dei cittadini nell'esercizio dei loro diritti.

(4-05103)

CAPPUZZO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che la Cassa ufficiali esercito amministra da tempo due separate gestioni di fondi attinti con ritenute effettuate sugli stipendi degli ufficiali in servizio (indennità supplementare con l'1,8 per cento e assegno speciale con lo 0,8 per cento);

considerato che la situazione attuale è da giudicare a rischio in quanto:

l'indennità supplementare, che dovrebbe essere pagata in due rate con inizio all'atto del congedo dell'ufficiale (posizione di ausiliaria), non viene corrisposta da più di un anno per mancanza di fondi;

dal fondo destinato all'assegno speciale (corrisposto in due rate annuali agli ufficiali nelle posizioni di riserva e di congedo assoluto) sono stati trasferiti 7 miliardi al fondo indennità supplementare con un provvedimento ministeriale impugnabile anche sul piano legale;

l'entità dell'assegno speciale è ferma da oltre tre anni, mentre la notevole disponibilità finanziaria del relativo fondo (che comprende anche un importante immobile in Roma) consentirebbe un rilevante aumento dello stesso che ora oscilla fra le 400.000 e le 800.000 lire annuali a seconda dei gradi;

nel consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali esercito non sono rappresentate le categorie degli ufficiali in congedo (che sono azionisti),

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda attuare al fine:

di sanare la deficitaria situazione finanziaria dell'ente per ciò che concerne l'indennità supplementare;

di definire un congruo aumento dell'assegno speciale;

di rivedere la composizione del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali esercito.

(4-05104)

CAPPUZZO. – *Ai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'incarico per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* – In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa internazionale («Defence News» del 18-24 ottobre 1993) in base alle quali la Francia ha proposto alla Germania la costituzione di una Agenzia congiunta degli armamenti, che, sebbene inizialmente centrata sull'approvvigionamento di armi per un Corpo d'armata europeo, potrebbe formare il nucleo di una Agenzia europea degli armamenti, si chiede di conoscere:

le valutazioni del Governo sull'iniziativa francese che non dovrebbe tagliare fuori altri paesi europei e potrebbe costituire struttura valida per incrementare la standardizzazione e l'interoperabilità delle dotazioni delle costituenti grandi unità multinazionali europee ed atlantiche;

quali iniziative il Governo intenda eventualmente assumere per partecipare all'iniziativa franco-tedesca in modo da trasformarla in Agenzia europea degli armamenti non solo allo scopo di coordinare progetti concreti, ma anche e soprattutto per dimostrare la volontà politica degli europei di cooperare nel vitale settore dell'industria degli armamenti per la difesa.

(4-05105)

CAPPUZZO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la legge 31 maggio 1973, n. 191, era stata a suo tempo salutata con grande entusiasmo in quanto stava a dimostrare la sensibilità del Governo nei riguardi dei problemi occupazionali, dando ai giovani chiamati alle armi un doveroso riconoscimento del servizio prestato;

che gli effetti di tale legge sembrano assai contenuti dal momento che le richieste avanzate da cittadini che intendono avvalersi delle possibilità offerte vengono disattese quasi costantemente, in quanto l'amministrazione della Difesa comunica che alle assunzioni degli ex militari volontari non si dà corso «sia per ragioni di carattere procedurale che finanziarie»;

che da qualche tempo a questa parte la stessa amministrazione rende noto che le prime, legate alla mancata emissione del decreto interministeriale, concernente le corrispondenze fra specializzazioni militari e civili, previste dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono considerarsi superate con la pubblicazione del decreto stesso sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1981, mentre permangono i divieti di assunzione contenuti nelle ultime leggi finanziarie;

che la mancata risposta ad aspettative alimentate in passato è motivo di grande delusione e fa crescere la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni;

considerato:

che il signor Andrea Vetrano (residente ad Udine - via Pradamano 9), dipendente delle Ferrovie dello Stato, prossimo alla pensione, in data 18 settembre 1993, con lettera indirizzata, fra l'altro, al direttore generale della Direzione generale impiegati civili del Ministero della difesa, si è fatto portavoce del suo disappunto e delle sue vive preoccupazioni per la mancata sistemazione del figlio, già sottufficiale in Marina, congedato senza demerito in data 28 febbraio 1989;

che, in tale lettera, narra le sue peripezie per un «iter burocratico» che va avanti dal 1º marzo 1989 e sottolinea la sua sfiducia nell'efficienza delle istituzioni;

che casi del genere, di cui l'interrogante è a conoscenza, sono numerosi,

si chiede di conoscere:

quale applicazione la legge citata abbia avuto finora, con l'indicazione, in particolare, del numero dei volontari assunti (rispetto ai richiedenti) negli anni dal 1975 ad oggi:

1) nelle categorie degli operai specializzati, qualificati e comuni (in base all'articolo 28 della legge citata);

2) nella categoria degli impiegati civili (in base all'articolo 29 della legge citata);

se sia a conoscenza dei motivi per i quali, in particolare, la Corte dei conti non abbia registrato il decreto ministeriale del 27 febbraio 1990 per l'assunzione di 900 unità per le esigenze di Difeimpiegati, mediante concorso riservato (senza esami) agli ex volontari delle Forze armate, che avevano fatto regolare domanda ed erano stati regolarmente ammessi.

(4-05106)

SCIVOLETTO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che l'immobile chiesa di Santa Maria del Gesù, con annesso carcere giudiziario, sito nel comune di Modica (Ragusa), di proprietà dello Stato, è stato riconosciuto in data 28 marzo 1968 dal Ministro della

pubblica istruzione, ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, di particolare interesse, in quanto «rappresenta dal punto di vista artistico la più interessante e monumentale opera architettonica quattrocentesca esistente nella provincia di Ragusa: il complesso monumentale - si sottolinea ancora nelle motivazioni ministeriali - è uno dei monumenti più significativi della Sicilia del XV secolo e sebbene esso risulti oggi deturpato dalle precedenti manomissioni e da quelle più recenti, eseguite per la trasformazione in casa di pena, presenta, tuttavia, caratteri di nobiltà storica e di aulicità artistica tali da farlo considerare un prezioso documento della storia dell'architettura della Sicilia»;

che lo stato di degrado e di abbandono del complesso conventuale sopra richiamato (la chiesa di Santa Maria del Gesù edificata nel 1478, il campanile, il magnifico portale in stile gotico-catalano, lo splendido chiostro di stile catalano e diverse cappelle), nonché la sua utilizzazione sostanzialmente come struttura carceraria, sottraggono tuttavia l'ex convento di Santa Maria del Gesù alla fruizione della comunità nazionale ed internazionale;

considerato, altresì, che in rapporto alla oggettiva inadeguatezza dei locali utilizzati come carcere giudiziario, sia sotto il profilo igienico-sanitario, sia sotto il profilo degli indici di affollamento, sia sotto il profilo degli spazi differenziati per le attività ricreative e di laboratorio per i tossicodipendenti, si ripropone con forza la necessità della costruzione, a Modica, di un nuovo carcere che per strutture, funzioni e concezioni sia parametrato alle effettive e reali esigenze,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda avviare le procedure per la costruzione, a Modica, di un nuovo, moderno e funzionale carcere, individuando, di concerto con l'amministrazione comunale di Modica, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, l'area da destinare alla struttura carceraria;

se, nelle more della costruzione del nuovo carcere, non intenda programmare, in tempi rapidi, un finanziamento per la realizzazione, nello spazio retrostante l'attuale carcere, di un'area alternativa e più adeguata per il passeggio dei detenuti, consentendo, in questo modo, il recupero e la fruizione dello stupendo chiostro in stile catalano costruito con la chiesa di Santa Maria del Gesù nel 1478;

quali siano le valutazioni del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla fattibilità del progetto sopra richiamato e se non intendano, di concerto, definire un concreto programma operativo;

quali iniziative urgenti il Ministro per beni culturali e ambientali intenda assumere, d'intesa con la regione Sicilia, che ha già avviato alcuni interventi di restauro, sentito il comune di Modica, al fine di sottrarre al degrado e all'abbandono un importante monumento nazionale, di proprietà dello Stato, e al fine di definire - come peraltro sollecitato dall'interrogante nel corso dell'esame della finanziaria per il 1993 - un progetto organico di recupero, di funzionalizzazione e di valorizzazione del complesso monumentale ex convento di Santa Maria del Gesù, che possa costituire anche un momento alto di rivitalizzazione di Modica Alta e dell'intero centro storico di Modica, che rappresenta negli Iblei e nella Valle di Noto un patrimonio suggestivo di grande ed

inestimabile valore artistico, storico, monumentale, paesaggistico e culturale.

(4-05107)

POLENTA. – *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per la funzione pubblica e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, concernente «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212», all'articolo 2 stabilisce che dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale, e all'articolo 6 viene stabilito che i titolari di rapporto convenzionale di specialista ambulatoriale della branca di medicina interna hanno diritto ad esercitare la medicina generale indipendentemente dal possesso dell'attestato richiamato;

che l'articolo 8 del decreto di modifica del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel delegare alla contrattazione con le rappresentanze sindacali di categoria l'individuazione dei requisiti per l'accesso alla convenzione di medicina generale, individua l'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 256 del 1991 come prioritario, non escludendone quindi altri da stabilire;

considerato:

che la formazione nella disciplina di medicina interna, così come definita dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, si connota come specialistica in senso lato costituendo branca di filtro coordinamento per molte delle discipline dell'area medica (ematologia, immunologia, gastroenterologia, cardiologia, oncologia, eccetera);

che, in altre parole, la formazione nella disciplina di medicina interna, per estensione del capo di interesse e multifrasicità dell'approccio clinico, presenta molte affinità con la formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991;

che lo stesso legislatore, quando all'articolo 6 del decreto legislativo n. 256 del 1991 pone in capo ai titolari di rapporto convenzionale di specialistica ambulatoriale della branca di medicina interna il diritto ad esercitare la medicina generale indipendentemente dal possesso dell'attestato specifico, riconosce alla formazione nella disciplina una valenza specifica rispetto alla medicina di base, escludendo sicuramente non a caso tale possibilità per gli specialisti nelle altre branche dell'area medica,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno estendere anche agli specializzati in medicina interna il diritto ad esercitare dal 1° gennaio 1995 l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 256 del 1991.

(4-05108)

LORETO. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Premesso:

che in data 13 marzo 1991, con delibera n. 343 del comitato di gestione della USL n.1 di Taranto, veniva approvata la graduatoria del

concorso per un posto di assistente medico di oculistica presso l'ospedale civile di Castellaneta;

che la suddetta deliberazione fu impugnata davanti al TAR della Puglia dal concorrente quinto classificato, che ne chiedeva la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento, senza che la USL TA/1 si opponesse, nonostante il ricorrente avesse impostato il suo ricorso sul falso presupposto che i posti messi a concorso fossero quattro e non uno;

che il TAR della Puglia, con ordinanza n. 991 del 29 aprile 1991, dichiarava sospesa l'efficacia della delibera impugnata e nominava un commissario *ad acta* per valutare il *curriculum* formativo dei candidati;

che il predetto commissario *ad acta* si limitava a deliberare di invitare l'amministratore straordinario *pro tempore* a valutare il *curriculum* formativo dei candidati e a rifare, se necessario, la graduatoria;

che l'amministratore straordinario *pro tempore* non ha mai ottemperato a quanto richiesto dal commissario *ad acta*, ritenendo che tale incombenza non poteva che toccare allo stesso commissario;

che nel frattempo sono trascorsi circa 3 anni, durante i quali la sezione oculistica dell'ospedale civile di Castellaneta è rimasta chiusa, anche perchè analoghi comportamenti omissivi sono stati posti in essere per un altro concorso per un posto di «aiuto» oculista;

che nel frattempo diventa sempre più grave ed irreparabile il danno per l'indiscusso vincitore del concorso, la cui posizione non sarebbe minimamente intaccata anche nell'eventualità che vengano accolti tutti i motivi di lagnanza del ricorrente,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente, nelle forme previste dall'ordinamento e nell'ambito delle rispettive competenze, di intervenire per far cessare immediatamente una situazione assurda e disdicevole per il buon nome della pubblica amministrazione.

(4-05109)

LORETO. - Ai Ministri dell'interno, della sanità e dei lavori pubblici.

- Per sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dall'ordinamento, di far sottoporre a verifica il *curriculum* e i titoli del neo amministratore della USL n. 7 di Taranto, nominato da qualche giorno dalla giunta regionale della Puglia in sostituzione dell'amministratore straordinario sottoposto a misure di custodia cautelare;

se non ritengano opinabile questa nomina, che ricicla dopo circa undici anni un ex presidente di un comitato di gestione, che fu sciolto e commissariato tra i primi in Italia nel gennaio del 1983;

se non ritengano eccessivamente stressante, logorante e disumano il carico degli impegni che vengono dati al suddetto personaggio che è, oltre che titolare di una attrezzatissima ed avviata tipografia:

amministratore straordinario della USL n. 7 di Taranto;

membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese;

membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Taranto;

membro del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione statale del gruppo IRI (le ultime tre incombenze sono il retaggio della gestione dell'ex ministro Prandini).

(4-05110)

TABLADINI, BOSCO, PERIN. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* – Per sapere se ai Ministri in indirizzo risultino veri i seguenti fatti:

che i giornalisti del TG1 Marco Ravaglioli e Alfredo Meocci, nel periodo in cui hanno rivestito gli incarichi politici rispettivamente di consigliere comunale a Roma e assessore comunale a Verona per la DC, figuravano in realtà presenti alla RAI pur non prestando alcun servizio o trovandosi addirittura fuori sede;

che nei primi mesi del 1993 gli atti amministrativi attestanti le presenze dei due giornalisti sono stati illecitamente sostituiti ad opera di funzionari dell'ufficio del personale con documenti in cui i citati giornalisti venivano fatti apparire retroattivamente in aspettativa, al fine di evitare eventuali contestazioni dell'irregolarità;

che tuttavia da un esame tramite gli estratti conto degli stipendi effettuati dalla RAI in favore dei due giornalisti nel periodo in cui si vorrebbero far credere in aspettativa non retribuita è possibile ricostruire la vicenda;

che il giornalista del TG1, Piero Badaloni, avrebbe percepito consistenti compensi da società di produzione aventi sede in Sudamerica, particolarmente in Brasile, di cui era titolare lo scomparso Giangiacomo Foà ed in cui Badaloni sembrava essere presente come socio occulto;

che il giornalista Badaloni si sarebbe più volte recato in Sudamerica in diversi periodi, malgrado la sua impegnativa attività di conduttore, realizzando *reportage* con immagini quasi esclusivamente acquisite presso le stesse ricorrenti società, anche durante la realizzazione della serie «Amerindia» per conto della RAI, curata dallo stesso Badaloni;

che il giornalista Badaloni avrebbe più volte invitato altre persone a servirsi delle società sudamericane e le avrebbe inoltre pubblicizzate a colleghi interni ed esterni alla RAI;

che lo stesso Badaloni avrebbe favorito la brillante carriera della signorina Paola Cantaruzza improvvisamente passata da programmatrice regista nel programma «Uno mattina» condotto da Badaloni ad autrice del programma «Piacere RAI Uno» condotto dallo stesso Badaloni;

che analoghe carriere lampo si sarebbero verificate grazie all'opera di altri giornalisti, quali ad esempio Brando Giordani, titolare anch'egli di società di produzione e scopritore della signorina Cristina Crocetti come autrice;

che il giornalista Badaloni tuttavia risulterebbe l'iniziatore di tali procedure, anche sotto il profilo amministrativo, successivamente emulato da altri giornalisti conduttori;

che l'ex capo del personale della RAI, Francesco De Domenico, avrebbe gestito numerose operazioni, ad avviso degli interpellanti

discutibilmente regolari, quali un ragguardevole numero di assunzioni di ragazze prive di requisiti professionali e titoli di studio e il dislocamento arbitrario di personale presso segreterie politiche;

che tali presunti illeciti sarebbero stati condotti in accordo con l'allora consigliere d'amministrazione RAI, Carlo Grazioli, collaboratore dell'attuale segretario della DC, e garante della quota di assunzioni e distacchi per conto della DC;

che Francesco De Domenico avrebbe avuto un ruolo attivo anche nelle vicende della realizzazione di Saxa Rubra, che sono già oggetto di indagini e arresti in questi giorni da parte della procura della Repubblica di Roma, quale ad esempio quello di Michelangelo Cardellicchio, usciere assunto a direttore del centro di produzione di Saxa Rubra grazie ai rapporti col direttore generale Biagio Agnes, come già segnalato in un precedente atto ispettivo presentato dagli interroganti.

(4-05111)

POLENTA. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)», fra l'altro, all'articolo 4 definisce i «diritti e doveri degli specializzandi» ed all'articolo 5 definisce le «incompatibilità, congedi e interruzioni»;

considerato in diritto ed in fatto:

che l'impostazione della formazione specialistica introdotta dalla normativa richiamata, pur non costituendo in termini giuridici «rapporto di impiego» (articolo 4, comma 3) ne mutua comunque buona parte delle caratteristiche:

orario di lavoro;

esclusività del rapporto;

mansioni ed attività professionale (in tanto simile a quella dell'assistente medico del Servizio sanitario nazionale);

che gli istituti che regolano il rapporto di impiego (orario di lavoro, congedi, ferie, eccetera) – compreso quello dei medici – sono il risultato, inteso come punto di equilibrio rapportato ai tempi, di tutta una serie di rivendicazioni, aspettative, esigenze, necessità sociali (doveri del dipendente) e personali (diritti del dipendente); si può conseguentemente sostenere che tale punto di equilibrio (per giustizia sociale e rispetto dell'individuo) dovrebbe essere tenuto presente in situazione che configuri prestazione di attività professionale (nella fattispecie legata ad una borsa di studio);

che l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 257 del 1991 individua in «almeno» 38 ore settimanali (orario di lavoro del personale medico del Servizio sanitario nazionale) l'impegno previsto per la formazione utilizzando il termine «almeno» in netta contraddizione con l'intestazione dell'articolo («diritti e doveri degli specializzandi») in quanto non viene esclusivamente fissato il «dovere» ad un minimo

d'impegno, nulla stabilendo riguardo al «diritto» cioè al massimo dell'impegno orario richiedibile agli specializzandi stessi;

che la stessa norma, nella reimpostazione che segue, lascia intendere che la fissazione di questo «impegno massimo» richiesto sia demandata ai «regolamenti didattici»;

che nella prassi, anche per l'assenza o lacunosità di tali regolamenti, la facoltà viene esercitata dai direttori o responsabili delle varie scuole di specializzazione e si concretizza in una estensione indefinita dell'impegno orario degli specializzandi, i quali, atteso l'ovvio rapporto di subordinazione e soggezione, nulla possono apporre all'interpretazione vessatoria di tale norma;

che le «almeno» 38 ore nella prassi vengono fatte dedicare alle attività assistenziali, mentre tutte le altre attività didattiche e formative, comprese quelle introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 502 del 1992, vanno a sommarsi a tale impegno orario;

che nello stesso rapporto di impiego, le cui finalità sono ben diverse, l'attività didattica e formativa teorica viene fatta rientrare nell'orario di lavoro o almeno nel testo massimo professionale richiedibile (38-40 ore): così è per il personale medico del Servizio sanitario nazionale che nelle 38 ore settimanali trova comprese 4 ore per «attività» non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, eccetera (articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987); ancor più è per il personale docente che ha un orario di lavoro pressochè dimezzato, sottendendosi che la restante disponibilità oraria serva per le attività in questione;

che l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 257 del 1991 individua in un periodo non superiore a 30 giorni per ogni anno accademico il massimo delle assenze giustificate: dovendosi ritenere per interpretazione analogica, che per «assenze giustificate» si intendono quelle previste nel «rapporto d'impiego» dall'istituto del congedo straordinario (malattia, gravi motivi, lutti, matrimonio, eccetera) - atteso che anch'esso è determinato in 30 giorni - la norma nulla prevede riguardo al godimento delle ferie le cui finalità sono ben diverse rispetto a quanto sopra argomentato;

che quindi, in altre parole, la normativa non prevede, contrariamente ad ogni altra attività (lavoro dipendente, studio, eccetera), per lo specializzando un periodo di «recupero psico-fisico» violando in questo lo spirito e la lettera della stessa Costituzione (articolo 36);

che nella prassi tale carenza si concretizza nel ricomprendere nei 30 giorni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 257 del 1991, anche le assenze per recupero psico-fisico (quando poi non diversamente impegnati) violando con questi basilari principi di natura giuridica e sanitaria che individuano in un periodo di almeno 30 giorni, franco di ogni imprevisto, il tempo necessario al recupero psico-fisico di un qualsiasi soggetto in attività professionale;

che l'attività dello specializzando, ancor più in quanto rivolta alla formazione, debba mirare alla qualità più che alla quantità e che quindi l'operare in condizioni di *surmenage* o *stress* psico-fisico è controproducente in ogni direzione (minore apprendimento, rischio nelle prestazioni assistenziali),

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

fissare in 38 ore settimanali l'impegno richiesto per la formazione specialistica eliminando dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 257 del 1991 la parola «almeno»;

stabilire che l'impegno dello specializzando nelle attività assistenziali, comunque organizzate, non può essere superiore all'impegno richiesto al personale medico del Servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro a tempo definitivo (28 ore settimanali) dovendo il restante impegno orario essere destinato alle altre attività formative comprese le lezioni;

precisare che il periodo di assenza di cui all'articolo 5, comma 4, è da riferirsi alle tipologie rientranti nell'istituto del congedo straordinario del «rapporto di impiego» (malattia, gravi motivi, lutti, matrimonio, eccetera);

individuare un ulteriore periodo di almeno 30 giorni d'interruzione dell'attività formativa finalizzato al recupero psico-fisico dello specializzando.

(4-05112)

POLENTA. – *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per la funzione pubblica e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recita: «Il diploma di specializzazione costituisce titolo da valutare separatamente, con specifico punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili professionali medici»;

che l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 delega al Governo l'emanazione delle normative di adeguamento della vigente disciplina concorsuale del Servizio sanitario nazionale alla legislazione sopravvenuta;

considerato in diritto ed in fatto:

che secondo la vigente normativa il titolo conseguito e l'attività prestata nel corso della formazione specialistica verrebbero valutati alla stessa stregua di quelli conseguiti prima dell'avvio dei corsi di cui al decreto legislativo n. 257 del 1991 (nel caso di concorso ad assistente medico 5 punti per la specializzazione e 0,5 annui per la borsa di studio) quando per il conseguimento del diploma era richiesto un impegno formativo di gran lunga inferiore e le stesse «borse di studio» erano compatibili con molte altre attività professionali;

che la formazione specialistica così come attualmente strutturata pur non avendone la tipizzazione mutua caratteristiche del «rapporto di impiego»:

accesso per pubblico concorso;

stesso impegno orario;

esclusività del rapporto ed incompatibilità con ogni altra attività;

mansioni ed attività professionale in tutto simili a quella dell'assistente medico del Servizio sanitario nazionale;

che l'impegno in attività assistenziali dello specializzando è almeno pari all'impegno orario dell'assistente medico con rapporto di lavoro a tempo definitivo (28 ore settimanali),

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, in sede di emanazione della normativa delegata di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevedere per il periodo di formazione specialistica *ex* decreto legislativo n. 257 del 1991 un'apposita valutazione almeno in pari misura con quella prevista per il servizio dell'assistente medico a «tempo definitivo» del Servizio sanitario nazionale in aggiunta al punteggio previsto per il titolo finale conseguito (diploma di specializzazione);

se, in alternativa, non si ritenga opportuno prevedere per il diploma di specializzazione conseguito a seguito di attività formative *ex* decreto legislativo n. 257 del 1991 una specifica valutazione attribuendo al titolo, come previsto all'articolo 4, comma 7, una valenza giuridica ed una tipizzazione diversa e preponderante rispetto ai titoli conseguiti con i vecchi piani formativi, tale da giustificare l'impegno esclusivo dello specializzando ed almeno pareggiare il valore dei titoli che lo specializzato con la vecchia normativa avrebbe potuto acquisire contemporaneamente al diploma in quanto non assoggettato all'obbligo di esclusività del rapporto.

(4-05113)

MEDURI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere se sia a conoscenza dell'allarme sociale e del grave disagio provocato dalla ferma dei lavori per il raddoppio dei binari sulla tratta ferroviaria Reggio Calabria-Melito Porto Salvo.

Nei giorni scorsi operai e altri cittadini hanno intrapreso ferme azioni di lotta e di protesta, ampiamente giustificate dalla lunga stasi dei lavori ed anche dall'andamento generale della politica ferroviaria delle Ferrovie sulla tratta jonica Reggio-Taranto ed in particolare sulla Crotone-Reggio dove, a causa dell'installazione del comando centralizzato del traffico (CTC), sono state chiuse tutte le stazioni, con quali risultati è facile arguire.

Ultima notazione negativa è la notizia che i treni, sembra lungo la tratta Villa San Giovanni-Melito, viaggeranno con il cosiddetto agente unico, vale a dire con il solo macchinista in cabina di guida. Ciò sembra paradossale, poichè si mira al risparmio anche a rischio della pelle dei viaggiatori; infatti, pur augurando lunga vita e perfetta salute a tutti i macchinisti - che nel tempo si sono sempre dimostrati meravigliosi lavoratori - è sempre possibile un malore od un errore che esporrebbe a grossi rischi il convoglio ed i viaggiatori.

L'interrogante desidera inoltre richiamare l'attenzione del Ministro in indirizzo sulla situazione delle Officine grandi riparazioni di Saline Joniche presso le quali avrebbero dovuto essere assunti i 187 corsisti, i quali vengono chiamati a Roma a visita medica, ma non sanno ancora se saranno impiegati presso le Officine grandi riparazioni oppure no. Stessa situazione di incertezza si registra alle Officine meccaniche calabresi (Omeca) dove, come al solito, si lavora con un solo turno e con molti operai in cassa integrazione.

(4-05114)

MEDURI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere per quale motivo, a tutt'oggi, non sia stato ancora nominato un commissario prefettizio presso l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Come è noto al Ministro, il consiglio provinciale si è sciolto non essendo stato possibile costituire una maggioranza in grado di eleggere presidente e giunta. C'è grande attesa, soprattutto tra il personale, che è quasi allarme per la mancata nomina del commissario, anche in considerazione delle scadenze brucianti in ordine alla ristrutturazione della pianta organica ed inoltre la vecchia giunta, andata in crisi da quasi tre mesi, continua a riunirsi e a deliberare.

Il consigliere dottor Francesco Libri, che già fu ottimo presidente della provincia, così ha telegrafato al Ministro: «Scioglimento consiglio provinciale Reggio Calabria a suo tempo scongiurato nonostante ripercussioni negative provvedimento rimozione sottoscritto ed altri quattro consiglieri adottati con atto giudicato illegittimo da magistratura est stato adesso da me portato a compimento, ora sì, con azione democratica. Sicuro adozione provvedimenti conseguenziali sua competenza, con analoga rapidità intrapresa in occasione rimozione scrivente, allorchè intese evitare turbativa ordine pubblico, salvaguardare istituzioni democratiche et tutelare interessi cittadini, cui proprio adesso va fatto riferimento. Distinti saluti. Francesco Libri ex presidente amministrazione provinciale».

Lo scrivente ritiene che il dottor Libri abbia pienamente ragione nel richiedere al Ministro dell'interno la massima sollecitudine nella nomina del commissario perchè non è pensabile consentire ad una giunta, ormai delegittimata, di sfornare centinaia di deliberazioni.

Pertanto, nell'interesse reale delle popolazioni della provincia di Reggio Calabria, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rompere ogni indugio e di procedere immediatamente alla nomina del commissario prefettizio.

(4-05115)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00965, dei senatori Perin ed altri, sul viaggio in Cina del Ministro del commercio con l'estero Baratta;

3-00967, dei senatori Perin ed altri, sulla crisi del settore ceramica stovigliame;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00964, della senatrice Daniele Galdi, sulla riduzione del lavoro degli spedizionieri doganali.

Interpellanze, ritiro

Su richiesta dei presentatori sono state ritirate le seguenti interpellanze:

2-00106, dei senatori Chiarante ed altri, e 2-00114, dei senatori Rognoni ed altri.

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente interrogazione:

3-00194, dei senatori Cherchi e Taddei.

